



*L'ignoranza dei temi previdenziali è un grande vulnus per chi voglia combattere per
l'affermazione di una previdenza equa e sostenibile.*

*Paolo Rosa, può piacere o meno, ma è uno dei pochi studiosi di previdenza
nell'avvocatura italiana.*

*I suoi studi " matti e disperatissimi", in continua evoluzione ed aggiornamento, sono
un impagabile patrimonio culturale per l'avvocatura.*

Il 14 agosto, avremo il suo VI quaderno, vi invito ad includerlo tra le letture estive.

La cultura è l'unica arma che non uccide

Usatela senza moderazione!

(avv. Angela La Marca di Napoli)

INTRODUZIONE

Per la pausa estiva, grazie sempre a *Diritto e Giustizia* della Giuffrè Francis Lefebvre, esce, on line, il mio VI quaderno di riflessioni, prevalentemente sul versante previdenziale. E' severamente vietato a chi non abbia un briciolo di cultura.

*** * ***

Omaggio a F. Bastiat

La Legge di Frédéric Bastiat ha avuto, specialmente in America, una diffusione davvero straordinaria nell'ultimo mezzo secolo, e questo non a caso. Si tratta di uno dei testi più classici ed efficaci del liberalismo ottocentesco di tradizione lockiana. Il pensatore francese difende, di fronte alle pretese dello Stato, il carattere naturale dei diritti individuali e il ruolo fondamentale della proprietà nella tutela della libertà dei singoli. La condanna del legalismo si sposa con il rigetto dello statalismo, perché – a giudizio di Bastiat – è riducendo il diritto alla semplice legge che il potere è in condizione di dilatare in maniera illimitata il proprio dominio sull'intera società.

INDICE

❖ Il problema di molti iscritti alla previdenza forense: cosa possiamo fare oggi per il domani?	pag. 7
❖ Buon 2020 all'Avvocatura italiana	pag. 11
❖ La prescrizione facile per non addetti ai lavori	pag. 12
❖ L'avvocatura, il gregge e le pecore nere	pag. 13
❖ In Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla è più provvisorio del definitivo	pag. 15
❖ L'extra rendimento	pag. 17
❖ Il futuro delle pensioni dei professionisti dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari	pag. 19
❖ La cultura del dubbio	pag. 23
❖ Il venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori	pag. 25
❖ Cassa Forense è al bivio	pag. 26
❖ Cassa Forense, ENPAM e Inarcassa fondano Assodire	pag. 28
❖ I fantasmi di Cassa Forense	pag. 31
❖ La comunicazione persuasiva	pag. 35
❖ Un'occasione da non perdere	pag. 37
❖ Segui il denaro	pag. 39
❖ Un po' di numeri per chi verrà... ma non sarà facile	pag. 42
❖ Da quivis de populo a boy scout	pag. 46
❖ Cosa manca in Cassa Forense?	pag. 47
❖ I numeri dell'avvocatura 2019	pag. 49
❖ L'avvocatura invecchia, le iscrizioni diminuiscono, il PIL stagna: quale futuro per la previdenza forense?	pag. 55
❖ Il cigno nero reale	pag. 58
❖ La socializzazione dell'assistenza	pag. 66
❖ Ne usciremo più forti	pag. 69
❖ La valutazione mark to market in previdenza	pag. 70

❖ L'avvocatura italiana e la mancanza di leadership	pag. 80
❖ Il cigno nero e la previdenza obbligatoria	pag. 82
❖ Il coronavvocatura	pag. 83
❖ La finanza sta alla previdenza delle Casse come il leone alla gazzella	pag. 85
❖ Il sistema intrecciato	pag. 87
❖ L'uovo di Pasqua in Cassa Forense	pag. 90
❖ La lezione dal fondo di ultima istanza	pag. 92
❖ Non sarà più come prima... anche nelle casse di previdenza dei professionisti	pag. 95
❖ COVID-19: tavole di mortalità e ricadute socio-economiche	pag. 97
❖ Recessione globale, borse giù e le Casse di previdenza?	pag. 100
❖ La caduta dell' "impero forense"	pag. 102
❖ Cassa Forense e Inarcassa: il confronto sui bilanci tecnici al 31.12.2017 e prospettive	pag. 104
❖ Se non ora quando? La riforma di Cassa Forense	pag. 110
❖ L'asimmetria informativa: sapere è potere per evitare l'azzardo morale	pag. 112
❖ Lussemburgo... che passione per la finanza	pag. 115
❖ Sapiens nihil affirmat quod non probet	pag. 125
❖ L'enfasi nella pandemia	pag. 127
❖ Interventi di demolizione e ricostruzione dopo lo sblocca cantieri	pag. 130
❖ Se non riparte il lavoro la previdenza crollerà	pag. 133
❖ Le fake news in previdenza forense	pag. 135
❖ Perché bisogna conoscere le regole previdenziali	pag. 137
❖ Il pericolo sono le pecore, non i lupi: digressioni a margine di un fallimento annunciato	pag. 140
❖ Il consuntivo 2019 di Cassa Forense: supermarket o boutique?	pag. 145
❖ Ti iscrivi oggi in Cassa Forense? Devi conoscere la previdenza forense	pag. 148

❖ La lungimiranza	pag. 153
❖ Ma il codice etico serve?	pag. 156
❖ Uno vale uno solo al cimitero	pag. 159
❖ Cassa Forense e il nuovo regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo	pag. 161
❖ «Non sussistono al momento ipotesi che mettano in dubbio la continuità aziendale e la stabilità di Cassa Forense»	pag. 167
❖ Prevedo un autunno caldissimo	pag. 172
❖ Dai numeri alla riforma	pag. 175
❖ Lo storytelling dei vitalizi per nascondere l'ignoranza previdenziale	pag. 177
❖ Siamo di nuovo sull'orlo del baratro	pag. 182
❖ La trasparenza all'italiana	pag. 184
❖ I numeri per le vacanze su cui riflettere	pag. 185
❖ Il telepass e le pensioni dei professionisti	pag. 187
❖ L'ascensore sociale dell'avvocatura italiana si è rotto	pag. 191
❖ Da contributore netto a beneficiario netto e così diventiamo un paese assistito	pag. 193
❖ La paura e il crollo dei consumi anche legali	pag. 195
❖ Le Casse di previdenza dei professionisti e i segreti di Stato	pag. 197
❖ E' il momento delle scelte anche nell'avvocatura italiana	pag. 200
❖ Dopo la sospensione agostana, ne vedremo delle belle	pag. 202
❖ Il deficit culturale dell'avvocatura italiana	pag. 204

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 20 DICEMBRE 2019

Il problema di molti iscritti alla previdenza forense: cosa possiamo fare oggi per il domani?

di Paolo Rosa - Avvocato

Oggi ci sono colleghi che vanno in pensione e si lamentano del quantum pensionistico liquidato. Conoscere per deliberare!

Il problema sta nella pensione contributiva, introdotta nel corpo normativo, con la riforma della mia presidenza.

La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo è un istituto residuale cui si può far ricorso qualora, maturata l'età pensionabile, non sia stata raggiunta la necessaria anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione.

L'istituto deriva dal fatto che, a norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale (art. 22 della legge n. 576/80).

La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.

La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - art. 7 della legge n. 576/80, come modificato dall'art. 3 della legge n. 141/1992).

È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all'art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, anche in caso di reversibilità. (Dal sito ufficiale di Cassa Forense).

Con il 2021 la mia riforma andrà a regime con il requisito cd. 105 vale a dire:

- 70 anni di età;
- almeno 35 anni di anzianità contributiva;

(Per il 2020 bastano 69 anni di età e 34 anni di anzianità contributiva).

Chi, al compimento del 70esimo anno di età, non maturerà il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva, o si accontenterà di vedersi liquidata la pensione contributiva (di gran lunga inferiore a quella retributiva perché calcolata sul montante contributivo versato, senza integrazione al trattamento minimo), oppure dovrà proseguire l'attività lavorativa oltre i 70 anni, sino a perfezionare il requisito dei 35 anni di anzianità contributiva che potrà raggiungere anche attraverso gli istituti della ricongiunzione e del riscatto che sono però onerosi e, lo sono molto onerosi se esercitati in coincidenza con il pensionamento, perché legati al calcolo della riserva matematica.

Di qui la necessità di conoscere la previdenza forense e le sue regole e di una pianificazione intelligente del proprio percorso previdenziale, sin dal suo inizio, per evitare le sorprese dell'ultima ora.

Naturalmente l'aumento considerevole delle pensioni contributive, affiancate a quelle retributive, porrà il tema delle "gabbie previdenziali" che stridono in un corretto ordinamento e di questo il legislatore previdenziale dovrebbe occuparsi sin da ieri, altro che fare oggi per il domani!

Com'è noto, la pensione retributiva è molto vantaggiosa per l'iscritto dato che oggi, mediamente, paghi 1 e ricevi 4 e gode dell'integrazione al trattamento minimo per chi abbia versato pochi contributi.

La pensione contributiva è, invece, liquidata sulla base del montante contributivo versato per di più penalizzata dal fatto che sul montante concorre solo il contributo soggettivo e non anche il contributo integrativo, pur se quest'ultimo ha natura previdenziale e non solidaristica.

Il sistema retributivo fu istituito nel 1969 e ha consentito, in 41 anni di vita, l'andata in pensione con regole che, con l'eccezione di alcuni redditi elevati (circa il 3% dei casi), sono state certamente più favorevoli del calcolo contributivo, che si usava antecedentemente al 1969, e che è tornato in uso dal 1995 (parzialmente e per chi aveva meno di 18 anni di anzianità a quella data) e in modo definitivo nel 2011.

Ricordo che Cassa Forense è rimasta ancorata al criterio di calcolo retributivo cd. sostenibile con tutti i limiti, in termini di debito implicito, che detto sistema aggrava nel tempo.

In un recente convegno tenutosi a Roma, grazie ad ANF, presente il gotha di CF, sono stati esposti agli applausi dello scarso pubblico presente, alcuni dati terrificanti per chi capisce di previdenza: E NON E' CHE SUI SOCIAL SI ESTRAPOLANO ALCUNI DATI PER FARE TERRORISMO PSICOLOGICO, come maldestramente mi è dato di ascoltare!

OGGI IL RAPPORTO ISCRITTO ATTIVO v pensionato è di 8,41, nel senso che vi sono 8,41 attivi a fronte di un pensionato.

Ma nel 2050 e cioè tra 30 anni (e si va in pensione con 35 anni di anzianità contributiva) il rapporto sarà di 1 a 1 che IN PREVIDENZA RAPPRESENTA LO SCENARIO PEGGIORE come unanimemente riconosciuto dagli studiosi della materia.

Ma vi è di più.

Oggi il conto economico per il 72% è dato dalla contribuzione e per il 28% dai frutti del patrimonio, nel 2035 il trend sarà del 51 contro il 49 PER ARRIVARE, NEL 2050, allo 1% di contribuzione e 99% dai frutti del patrimonio!

TRADUZIONE: chi si iscrive oggi non ha alcuna certezza di avere la pensione ma, come ha detto il presidente in bicamerale di controllo, dovrà sperare nella benevolenza dei mercati e sulla stabilità dello spread!

Domanda: ma il giovane avvocato di oggi ha interesse a iscriversi, ancorché obbligato per legge, a una tale gestione? Nel convegno si è detto sì perché è garantito dal patrimonio ma io preferirei la garanzia dello Stato.

Giriamoci intorno finché vogliamo, diciamo pure che i social estrapolano alcuni dati per terrorizzare, ma la realtà vede nel 2050 il rapporto attivo v pensionato 1 a 1 con la sola garanzia del patrimonio, la progressione del quale dipende appunto dallo spread e dai mercati finanziari.

Applausi, applausi!

«Il fatto che le persone vivano più a lungo e in una salute migliore è un risultato da celebrare - ha affermato Stefano Scarpetta, direttore dell'Organizzazione per l'Occupazione, il lavoro e gli affari sociali, al lancio del rapporto a Tokyo - Ma un rapido invecchiamento della popolazione richiederà un'azione politica concertata per promuovere l'invecchiamento attivo in modo da compensare le sue conseguenze potenzialmente gravi per gli standard di vita e le finanze pubbliche». Altro che cancellare i pensionati dall'albo e dalla Cassa!

Quando si parla di risparmio previdenziale e di pensioni, l'abbinamento con il concetto di "lungo termine", 30/40 anni, è automatico: in effetti, un

giovane che entra oggi nel mercato del lavoro ha un orizzonte di vita attiva e di versamenti di almeno 40 anni, l'accostamento è comprensibile. Ma la società cambia e muta a velocità un tempo impensabili. Una volta (non secoli fa, ma solo 30/40 anni fa) si entrava in una azienda e nella maggior parte dei casi, in quell'azienda, banca, impresa, ci si restava per tutta la vita; al più, si cambiavano al massimo 2 posti di lavoro in oltre 40 anni di vita attiva.

Oggi i cambiamenti produttivi, la durata stessa delle aziende, le mutazioni nei bisogni o interessi degli stessi lavoratori, disegnano uno scenario diverso; si cambia spesso posto di lavoro e anche tipologia di impiego: lavoratore dipendente, poi autonomo poi ancora altro. In media, un lavoratore iscritto alla previdenza di base cambia posto ogni 7 anni il che significa, se iscritto a un fondo pensione contrattuale, riscattare la posizione (incassare una liquidità da eventualmente trasferire ad altro fondo) se si resta occupati in un altro settore merceologico (riscatto non necessario se si resta nel comparto: ad esempio metalmeccanico). Ma non solo i cambi di attività: ci sono periodi di inoccupazione involontaria che comportano la "perdita dei requisiti di partecipazione al fondo" e che spesso richiedono l'uso delle risorse accantonate; periodi con problemi di salute, di casa e altre necessità. Ormai le anticipazioni rappresentano (in assenza di altri interventi) una modalità di fruizione delle risorse che accorcia inevitabilmente l'orizzonte temporale dell'investimento.

Stessa cosa, con la medesima intensità, capita nel settore del risparmio gestito dove un Eltif, che impone di mantenere l'investimento per 7/8 anni, è il massimo del vincolo possibile per clienti istituzionali e privati. Con minore intensità, perché legato a una professione, ma non meno incisivo, è l'accorciamento dell'orizzonte temporale per le Casse di Previdenza; ancora più corto per i Fondi di assistenza sanitaria integrativa.

Infine, a causa dell'anomala condizione dei tassi di interesse a zero, quando non negativi, che sembra però destinata a durare ancora a lungo, per le forme pensionistiche complementari occorre affrontare il tema delle linee di investimento con capitale garantito, messe in estrema difficoltà nel rispettare una promessa che difficilmente, a livello tecnico, potrà essere mantenuta.

Che fare dunque? Bisogna trovare forme di investimento differenti e modalità di gestione delle posizioni diverse al fine di allinearsi alle nuove esigenze. E ancora quali soluzioni?

(Da Itinerari previdenziali, convegno del 4 marzo 2020).

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 03 GENNAIO 2020

Buon 2020 all'Avvocatura italiana

di Paolo Rosa - Avvocato

Il numero degli avvocati poveri ha raggiunto le 100mila unità mentre solo l'8% degli iscritti detiene quasi il 50% del PIL della intera categoria.

Alla Avvocatura italiana l'augurio di:

- superare il modello ordinistico (COA-CNF-OCF) perché obsoleto;
- uscire, nel civile, dalla logica della giurisdizione, che deve diventare residuale, per assistere il cittadino con altri strumenti di conciliazione;
- recuperare valori di professionalità e deontologia.

Con il 31 dicembre si è concluso anche un decennio, il secondo del XXI secolo. Un ventennio che per l'avvocatura italiana è stato disastroso per l'aumento del numero degli iscritti, il progressivo impoverimento e la perdita di appeal nel contesto sociale.

In questa situazione il numero degli avvocati poveri ha raggiunto le centomila unità mentre solo l'8% degli iscritti detiene quasi il 50% del PIL della intera categoria.

Questi ultimi venti anni sono stati davvero tristi per l'avvocatura italiana affondata anche da una riforma (legge n. 247/2012) tanto attesa quanto mal costruita con troppe ricadute negative.

Il problema è molto serio e quanti si sono inchiodati alle poltrone non hanno certo reso un servizio alla categoria pur se animati da "spirito di servizio".

La soluzione oggi non può venire da cambiamenti "al margine". Di fronte ad un quadro desolante, per non dire disperato, occorre una rivoluzione strutturale in grado di interrompere il declino.

Si convochi al più presto un congresso straordinario, aperto al contributo di tutti, per delineare dove si vuole andare e come, azzerando tutto l'esistente.

Traccheggiando oltre l'avvocatura potrà anche andare in Costituzione ma sarà decotta.

PROFESSIONE



PRESCRIZIONE | 10 GENNAIO 2020

La prescrizione facile per non addetti ai lavori

di Paolo Rosa - Avvocato

La prescrizione è una causa di estinzione dei reati nel senso che quando matura non si può più procedere nei confronti di chi ha commesso il fatto.

È legata al tempo e al suo trascorrere.

Poiché i processi sono tanti e lunghi, Buonafede ha pensato di bloccarla, a far tempo dal 01.01.2020, anziché affrontare le cause dei tanti processi e della loro lentezza.

Calcisticamente parlando sarebbe come se la FIFA, per eliminare lo zero a zero, decidesse che al novantesimo minuto vanno tolte le porte finché il primo segna oltrepassando la linea di fondo.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 14 GENNAIO 2020

L'avvocatura, il gregge e le pecore nere

di Paolo Rosa - Avvocato

Tempi duri per le pecore nere. Come se non bastasse la loro fama di reiette ed escluse dal gregge, ora ci si è messa di mezzo anche l'estinzione: che sia una punizione divina?

Sta di fatto che, da circa vent'anni, nell'isola scozzese di Hirta – uno dei rari luoghi in cui le pecore nere non si sentono discriminate, visto che ce ne sono in abbondanza – si registra un calo di ovini scuri. Un fenomeno molto strano, che sembra cozzare con la teoria di Darwin: le pecore nere di Hirta infatti sono più robuste di quelle bianche, quindi dovrebbero avere maggiori chance riproduttive. L'evento ha incuriosito alcuni ricercatori dell'Università di Sheffield, che hanno scoperto che il gene responsabile del colore nero ne porta con sé altri che danneggiano la salute dell'animale. Insieme al pelo corvino, le pecore con due geni portatori del nero ereditano una ridotta capacità riproduttiva, che le condanna all'estinzione. Più fortunati – come al solito – gli ovini chiari, più mingherlini ma più adatti a perpetuare la specie. Non resta che sperare nelle pecore "miste", nate con un gene responsabile del nero e uno del bianco, perché sono più robuste, e con sufficienti possibilità di generare prole. [EI] (fonte: focus.it).

L'avvocatura italiana, in questi ultimi 30 anni, è cresciuta, nel numero, con progressione geometrica ma non altrettanto nella cultura.

La situazione oggi mi pare drammatica.

Ventuno pecore nere, utilizzando gli strumenti che lo stato di diritto mette a disposizione, stanno cercando di riportare un po' di legalità nel sistema forense. Presto si dovrebbe arrivare alla conclusione.

Non si tratta, però, di sostituire Tizio con Caio ma di azzerare tutti i vertici del sistema ordinistico per lasciare spazio a una nuova classe dirigente, di giovani, colleghe e colleghi, equamente rappresentati dato che oggi la componente femminile è al 50% del totale.

Chi oggi non ci ha messo la faccia *ma è pronto a saltare sul carro del vincitore, lo sport nazionale preferito, dicendo: ma io ho condiviso, la pensavo allo stesso modo, ero con voi* non ha capito assolutamente nulla.

La battaglia è per l'azzeramento totale, vero anno zero, per provare a ripartire con nuove risorse che nell'avvocatura italiana ci sono.

Come diceva Calamandrei: *I meccanismi della costituzione democratica sono costruiti per essere adottati non dal gregge dei sudditi inerti, ma dal popolo dei cittadini responsabili: e trasformare i sudditi in cittadini è miracolo che solo la scuola può compiere.*

Che dire di più?

Bisogna ritornare, al più presto, sui libri di scuola senza tralasciare la deontologia.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 16 GENNAIO 2020

In Italia non c'è nulla di più definitivo del provvisorio e nulla è più provvisorio del definitivo

Giuseppe Prezzolini

di Paolo Rosa - Avvocato

L'opinione dell'avv. Rosa in merito alle agevolazioni per i neo iscritti a Cassa Forense in tema di contributi soggettivi.

«Agevolazioni per i neo iscritti

Contributo soggettivo minimo

- *Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.*
- *Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:*

- *in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a € 10.300,00;*
- *in via facoltativa entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale - M.Av. - Integrazione facoltativa contr. minimo".*

Contributo integrativo minimo

- *non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.*
- *ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.*

Per i riferimenti normativi si veda l'art. 7 del Regolamento di attuazione art. 21, L. 247/2012».

(Dal sito istituzione di Cassa Forense)

I primi termini stanno venendo a scadenza.

Che fare?

La proroga, a mio giudizio, è come assumere tachipirina quando serve un intervento chirurgico.

Prorogare significa non affrontare due temi previdenziali fondamentali che sono:

- demografia;
- situazione reddituale di una categoria che si sta trasformando "a sua insaputa".

Il mondo lo hanno sempre cambiato i folli, i ridicoli, le streghe, gli eretici, non le greggi.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 17 GENNAIO 2020

L'extra rendimento

Il futuro delle pensioni forensi è legato all'extra rendimento del patrimonio

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel glossario finanziario di Borsa Italiana extra rendimento è il termine usato per indicare il differenziale tra il rendimento effettivo di un portafoglio e il rendimento di un'attività priva di rischio o il rendimento di un benchmark di riferimento o il rendimento atteso calcolato sulla base di un certo modello teorico di pricing.

Il rapporto tra rischio e rendimento è fondamentale per la valutazione di un investimento finanziario.

Esistono degli indicatori in grado di fornire una misura quantitativa utile, non solo per le considerazioni in merito alla bontà o meno di un singolo investimento, ma anche per effettuare comparazioni tra diversi strumenti e soluzioni.

Tra i più gettonati di questi indicatori vi è VAR (Value at Risk) IR (Information Ratio) e l'indice di Sharpe (Sharpe Ratio).

In Cassa Forense per capire qualche cosa occorre valutare attentamente i vari Report ALM che Cassa Forense tiene però segreti e che la DG del Ministero del Lavoro, pur se membro del Comitato per l'informazione finanziaria del MEF, non divulga eppure i cinque consigli proposti dal Comitato sono:

Il mondo della finanza ti sembra complicato e non sai come affrontarlo?

Tieni sempre a mente questi cinque semplici consigli.

Possono apparire scontati, invece sono fondamentali. Si tratta di passaggi chiave per non lasciare le proprie decisioni in mano ad altri e vivere con più serenità.

01. Abbi cura dei tuoi soldi: è un buon principio per prenderti cura di te e dei tuoi cari. Dedica attenzione e tempo a controllare le tue finanze, ad annotare entrate e uscite, a valutare gli acquisti. In generale, trattare questo argomento con l'attenzione che merita è una buona abitudine che

ti darà un maggiore senso di tranquillità oggi e potrà evitarti dei problemi domani.

02. Informati bene: chiedi, cerca, leggi. Oggi è più facile accedere ad ogni tipo di informazione. Nell'ambito finanziario bisogna cercare fonti attendibili ad esempio canali istituzionali e ufficiali. E fatti sempre qualche domanda in più: è meglio che ritrovarsi con qualche soldo in meno!

03. Confronta più prodotti: prima di fare acquisti probabilmente ti informi prima e vuoi conoscere tanti dettagli. Fallo anche tutte le volte che cerchi un prodotto finanziario: confrontalo con altri, facendolo tu stesso o tramite dei professionisti. Per scegliere bene serve tempo ma ne vale la pena!

04. Non firmare se non hai compreso: tutte le volte che ti viene proposto un prodotto o servizio finanziario, sia che sia stato tu a ricercarlo sia che ti venga offerto, non sentirti obbligato in alcun modo a firmare se ci sono cose che non hai compreso o ti sembrano poco chiare, la firma ha un valore. Potrai riservarti di richiedere tempo per reperire le tue informazioni e successivamente chiarirti i dubbi prima di procedere.

05. Più guadagni più rischi: la vita non è un film, non farti allettare ad esempio da ipotesi di facili guadagni senza ponderare bene, ricorda che tassi di interesse più alti rappresentano anche un rischio maggiore. Te la senti di prenderti questo rischio per guadagnare di più?

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 23 GENNAIO 2020

Il futuro delle pensioni dei professionisti dipenderà dall'andamento dei mercati finanziari

di Paolo Rosa - Avvocato

Ho già iniziato a trattare il tema nel mio contributo “La ricerca dell’extra rendimento e l’azzardo per gli iscritti alle Casse di previdenza” pubblicato su Diritto e Giustizia il 26 settembre 2019.

Ora però il gotha della finanza, magistralmente condotto dal prof. Alberto Brambilla di *Itinerari previdenziali*, ha pubblicato il quaderno di approfondimento 2020, leggibile sul relativo sito internet.

Trattasi di un tomo di 90 pagine che tutti gli iscritti, obbligati per legge, alle Casse di previdenza dovrebbero metabolizzare perché illustra un deciso cambio di rotta nelle scelte strategiche degli investimenti delle risorse previdenziali.

Fondamentale l’apporto del Presidente dott. Alberto Olivetti dell’ENPAM, la Cassa più grande in termini di iscritti e di risorse, presidente anche dell’ADEPP, l’Associazione che raggruppa tutte le Casse di previdenza dei professionisti italiani.

Vale la pena di riportarlo nella sua interezza.

«3.1 Le Casse e gli investimenti in economia reale

Alberto Olivetti, Presidente AdEPP

Il tema del supporto all’economia reale sta avendo forte impatto sulla politica di investimento delle Casse privatizzate e sulle dinamiche di crescita dei patrimoni. Secondo l’ultimo Report sugli investimenti Adepp, negli ultimi cinque anni il complesso di questi patrimoni è cresciuto del 32,5%, passando dai 65,6 miliardi di euro del 2013 agli 87 miliardi di euro di fine 2018. La crescita può essere ascritta essenzialmente a due fattori: il saldo previdenziale positivo – sinonimo di una buona salute delle professioni nonostante la crisi economica che sta attraversando il Paese – e i rendimenti realizzati sugli investimenti, che sono stati nettamente più

alti del tasso di crescita dell'economia nazionale. Le Casse, infatti, hanno assicurato una performance pari a circa l'1,4% netto annuo contabile, e molto superiore se calcolata ai valori di mercato.

Rispetto al quadro descritto varieranno le dinamiche previdenziali, a causa delle tendenze che dominano lo scenario globale, e che avranno un significativo impatto economico e attuariale sulla previdenza: la longevità, che comporterà un aumento della durata delle prestazioni, la rivoluzione tecnologica e la digitalizzazione, che determineranno l'obsolescenza di alcune professioni tradizionali e la globalizzazione. Queste tendenze, tra le altre, hanno imposto alle Casse una riflessione su come pianificare il futuro e cogliere nuove opportunità; considerazioni alla base della scelta di investire maggiormente in quelle aree professionali, caratteristiche delle platee degli iscritti, da cui è possibile ottenere una ricaduta positiva anche sull'intero sistema Paese.

Consolidato il fatto che le Casse devono assolvere la funzione prioritaria di finanziare le prestazioni previdenziali e assistenziali, gli scenari socio-economici dimostrano quanto non sia più sufficiente la sola gestione prudente degli investimenti per garantire sostenibilità e rendimenti sicuri, ma che a questa gestione sia opportuno affiancare una strategia per sostenere il lavoro.

Per citare due dati significativi, secondo il già menzionato IV Report sugli investimenti Adepp, la quota investita in Italia da parte delle Casse si attesta al 40%, mentre, come calcolato dal Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previdenziali, le Casse hanno investito il 16,31% del patrimonio, per un totale di 10,89 miliardi di euro, in economia reale domestica (Sesto Report sugli "Investitori Istituzionali italiani", Itinerari Previdenziali). Quasi il 90% di questi investimenti si concentrano nei Fondi di investimento alternativi (FIA) a matrice immobiliare e in azioni di società operative in Italia. I numeri dimostrano che nelle strategie di investimento delle Casse una delle parole d'ordine è diventata "mission related", a riprova che le iniziative di investimento per sostenere il sistema produttivo e quindi l'economia del Paese siano diventate punto cardine di una macro-strategia votata alla sostenibilità. Tali investimenti perseguono obiettivi di crescita delle opportunità professionali, declinandosi verso un welfare più robusto a supporto della competitività. I professionisti mostrano di aver capito prima di altri che il benessere e la crescita reale del Paese passano attraverso l'investimento nel proprio contesto di riferimento, le professioni, e quindi nel Paese stesso. Non stupisce quindi che le Casse abbiano aumentato nell'ultimo decennio il sostegno al Paese, dimostrando una sensibilità concreta alle maggiori difficoltà emergenti dallo scenario complessivo (sociale, economico, politico).

Parallelamente lascia ancora interdetti lo stato di incertezza della politica, compresa l'attesa del Regolamento sugli investimenti, in sospeso dal 2011. Tenuto conto che le politiche delle Casse Privatizzate sono caratterizzate dalla lungimiranza, riteniamo che sia proficuo dotarci di un sistema di regolazione degli investimenti condiviso con i vigilanti, che ne facilitino la realizzazione, per garantire gli iscritti e la tenuta dei sistemi, e che allo stesso tempo favoriscano lo sviluppo e il rafforzamento professionale per la piena soddisfazione della nostra missione istituzionale.

Nell'attesa abbiamo sviluppato un codice di autoregolamentazione, che peraltro incorpora già diversi spunti del regolamento europeo sui Fondi Pensione (IORP II) e abbiamo favorito la diffusione di una cultura operativa ispirata alle migliori pratiche per garantire chiarezza procedurale e tracciabilità operativa. Risulterebbe invece un ulteriore aggravio di adempimenti e vincoli la sottomissione del Codice degli appalti alla selezione dei gestori finanziari da parte delle Casse.

Spinosa anche la situazione che riguarda la tassazione a cui sono sottoposte le Casse di Previdenza, che nel tempo si è dimostrata poco stabile e disincentivante. L'imposizione è tripla se, oltre alla tassazione dei rendimenti del patrimonio e delle prestazioni, consideriamo anche l'inclusione delle Casse nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni, costata 78 milioni solo di spending review. Come investitori istituzionali decisi a difendere la nostra natura privata, chiediamo che il Governo si faccia promotore di iniziative legislative condivise, che vadano nella direzione di una maggiore coerenza e costanza delle regole, perché la volatilità normativa non permette di programmare le attività con una visione prospettica e strategica necessaria per garantire sicurezza soprattutto ai giovani».

Non sfuggirà al lettore che l'impianto muove dalla considerazione che **«gli scenari socio – economici dimostrano quanto non sia più sufficiente la sola gestione prudente degli investimenti per garantire sostenibilità e rendimenti sicuri»**.

Tradotto, significa che bisogna rischiare di più negli investimenti.

Questa è una logica che va bene per la previdenza complementare, che è volontaria, ma non per la previdenza obbligatoria di primo pilastro che deve garantire a tutti gli iscritti, a conclusione del percorso lavorativo, una pensione.

Come scrivo sempre, mi rendo conto che è complicato conciliare la sostenibilità del sistema con l'adeguatezza delle prestazioni ma è mia ferma convinzione, proprio alla luce dell'art. 38 della nostra Carta Costituzionale, che la provvista di natura previdenziale obbligatoria vada

maneggiata con il massimo del rigore possibile proprio per la sua destinazione, diversamente diventa un azzardo e il rischio è di privare intere generazioni della pensione, dato che non c'è la garanzia finale dello Stato.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 24 GENNAIO 2020

La cultura del dubbio

di Paolo Rosa - Avvocato

Il dubbio ci aiuta ad avere un senso del limite, a non sentirci onnipotenti ed infallibili. Ma occorre distinguere tra il dubbio sano e quello patologico.

Nel suo intervento all'inaugurazione dell'anno giudiziario in Cassazione il 25 gennaio 2019, il Presidente del CNF ebbe a dire che i Consigli dell'Ordine non possono essere considerati luoghi di potere o di rendita di posizione per essere presidi di operatività e di legalità sul territorio.

Alla luce del nutrito contenzioso che si è sviluppato nel corso dell'anno passato, sulla nota questione del doppio mandato, mi pare legittimo nutrire qualche dubbio su queste affermazioni.

Su una cosa però il Presidente del CNF ha ragione e cioè sulla valenza della deontologia.

Le regole deontologiche dettano il ritmo alla nostra professione, alle modalità della funzione tecnica dell'avvocato e al suo ruolo nella società.

È necessario quindi ritornare sul codice deontologico forense le cui norme sono essenziali per la realizzazione e la tutela dell'affidamento della collettività e della clientela, della correttezza dei comportamenti, della qualità ed efficacia della prestazione professionale.

L'avvocato ha il dovere di evitare attività incompatibili con la permanenza dell'iscrizione all'Albo e non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense.

L'avvocato deve esercitare l'attività professionale con indipendenza, lealtà, correttezza, probità, dignità, decoro, diligenza e competenza, tenuto conto del rilievo costituzionale e sociale della difesa, rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.

Ma l'avvocato, anche al di fuori dell'attività professionale, deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e dell'immagine della professione forense.

L'avvocato, chiamato a far parte delle istituzioni forensi, deve adempiere l'incarico con diligenza, indipendenza e imparzialità.

Il 31 gennaio p.v. si terrà l'inaugurazione dell'anno giudiziario, presso la Corte di Cassazione, con l'intervento del Presidente della Repubblica.

Chi interverrà in nome del CNF non potrà dimenticare questi principi e la tutela dello stato di diritto.

PROFESSIONE



ELEZIONI | 29 GENNAIO 2020

Il venir meno della corrispondenza tra eletti ed elettori

di Paolo Rosa - Avvocato

Le elezioni europee e le successive amministrative, dopo le politiche del 4 marzo 2018, certificano la non corrispondenza tra eletti in Parlamento ed elettori.

Il Movimento 5 Stelle, forte di 226 unità alla Camera e 116 al Senato, si è progressivamente evaporato eppure in Parlamento, con i numeri sopra indicati, rappresenta la maggioranza relativa.

Il nostro sistema parlamentare non prevede rimedi se non il ricorso a elezioni anticipate dato che i Governi si formano in Parlamento. In questa tornata si è già passati da due Governi, sostenuti da maggioranze diverse, seppur a guida del medesimo premier.

Si possono ipotizzare altre soluzioni al posto del Movimento 5 Stelle? Penso che i parlamentari, che con il 29 marzo vedranno ridotto il numero dei seggi, faranno di tutto e di più per conservare la poltrona ma – mi domando – è costituzionale questo?

Risponde al bene comune o piuttosto all'interesse personale di pochi?

Io credo che, come molti costituzionalisti sostengono^[1], sia più corretto e interprete del sentimento popolare il ricorso a elezioni anticipate.

Nelle more siamo tornati al bipolarismo e chi vincerà garantirà al Paese una maggioranza stabile per l'intera legislatura.

[1] Barile, P., I poteri del Presidente, cit. Carlassare, L., Art. 88; 2) Cuomo, G., Unità e omogeneità nel Governo parlamentare; 3) Jovene, Napoli, 1957 pp. 100 e ss.; 4) De Fiore, C., La travagliata fine dell'XI legislatura, p. 1504; 5) Galizia, M., Studi sui rapporti tra Parlamento e Governo, p. 257 e ss.; 6) Lavagna, C., Il sistema elettorale nella Costituzione italiana, in «Riv. Trim. Dir. pubbl.», 1952; 7) Lucatello, G., L'esercizio dei poteri del Capo dello Stato nel Governo parlamentare, Padova, Cedam, 1955; Manzella, A., Il Parlamento, in G., Amato, A. Barbera, a cura di, Manuale di diritto pubblico, II Mulino, Bologna, 1997. Vedasi inoltre, sui manuali, nelle varie edizioni: Balladore Pallieri, G., Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano; Barile, P., Istituzioni di diritto pubblico, Cedam, Padova; Bozzi, A., Istituzioni di diritto pubblico, Giuffrè, Milano; Cuocolo, F., Istituzioni di diritto pubblico, Giuffrè, Milano; Lavagna, C., Istituzioni di diritto pubblico, UTET, Torino; Martines, T., Diritto costituzionale, Giuffrè, Milano. <https://www.centromachiavelli.com/2019/09/11/cerrinaferoni-voto-anticipato>

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 31 GENNAIO 2020

Cassa Forense è al bivio

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 29 aprile 2020 scadrà il mandato quadriennale del Presidente e di cinque componenti del Consiglio di Amministrazione.

I nomi dei possibili sostituti, a mio giudizio, sono irrilevanti. I problemi di Cassa Forense sono altri, tutti di sostanza e sono:

- il problema demografico con le iscrizioni in calo;
- il problema reddituale, diciamo stazionario ma con una pesante flessione;
- il debito previdenziale latente, enorme;
- il saldo previdenziale (entrate da contributi meno uscite per prestazioni) che sarà negativo per molti lustri;
- la necessità di compensare il saldo previdenziale negativo con l'abbandono della gestione prudente del patrimonio per accettare rischi maggiori alla ricerca dell'extra rendimento;
- la divaricazione, sempre più crescente, tra il Nord, socio di maggioranza quanto a contributi versati, e il Centro Sud, economicamente debole ma in maggioranza assoluta nella rappresentanza;
- una giurisprudenza di legittimità che si è consolidata nell'escludere la possibilità di ricorrere alla contribuzione di solidarietà per rendere più equo il sistema;
- ed infatti, in materia di trattamento previdenziale, gli enti previdenziali privatizzati non possono adottare, sia pure in funzione dell'obiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del "pro rata" e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel "genus" delle prestazioni patrimoniali ex art. 23

Costituzione, la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cassazione n. 31875/18).

La più recente decisione (Cassazione n. 603/19) ha ulteriormente rilevato che «appare utile, al fine di confermare l’estraneità del contributo di solidarietà ai criteri di determinazione del trattamento pensionistico e conseguentemente anche al principio del necessario rispetto del pro rata, richiamare, altresì, la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 173/2016 che, nel valutare l’analogo prelievo disposto dall’art 1, comma 486, Legge n. 147/2013, ha affermato che si è in presenza di un “prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali imposte per legge, di cui all’art. 23 Costituzione, avente la finalità di contribuire agli oneri finanziari del sistema previdenziale (sentenza n. 178 del 2000; ordinanza n. 22 del 2003)».

Insomma i Supremi Giudici sulla base delle considerazioni che precedono hanno concluso nel senso che esula dai poteri riconosciuti dalla normativa la possibilità per le Casse di emanare un contributo di solidarietà in quanto, come si è detto, esso, al di là del suo nome, non può essere ricondotto ad un «criterio di determinazione del trattamento pensionistico», ma costituisce un prelievo che può essere introdotto solo dal legislatore.

- l’impossibilità, quindi, dopo anni persi in sterile traccheggiamento, per l’opzione per il criterio di calcolo contributivo stante l’enorme numero accumulato nel tempo, di pensioni liquidate con il più generoso criterio retributivo.

Ci vuole una riforma di sistema, ma chi avrà la lungimiranza, la competenza e soprattutto il consenso per attuarla?

Chi si candiderà faccia un programma credibile dando una soluzione fattibile ai temi appena elencati.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 05 FEBBRAIO 2020

Cassa Forense, ENPAM e Inarcassa fondano Assodire

di Paolo Rosa - Avvocato

Cassa Forense, ENPAM e Inarcassa hanno dato vita ad ASSODIRE: Associazione degli Investitori Responsabili. Lo slogan è «uniti nell'interesse degli iscritti».

Nel comunicato ufficiale, si parla di una iniziativa a difesa degli interessi dei professionisti e a sostegno dell'economia e del mercato finanziario.

Con ASSODIRE i 3 soci fondatori intendono:

- conseguire una partecipazione attiva, mediante l'esercizio dei diritti di voto e di monitoraggio, sui temi gestionali che, di volta in volta, saranno rilevanti per il contesto di riferimento dell'Associazione;
- sviluppare la consapevolezza del mercato, dei regolatori e delle altre funzioni istituzionali e non, riguardo al ruolo che gli investitori di matrice previdenziale hanno esercitato e possono esercitare a supporto e sviluppo del Paese;
- promuovere studi e ricerche sui temi di interesse generale degli associati nella loro qualità di investitori responsabili;
- azioni di comunicazione verso gli stakeholder degli obiettivi qualitativi che la stessa persegue nello sviluppo della governance societaria;
- rispetto delle buone pratiche di gestione, delle politiche di remunerazione, di rispetto dell'ambiente e delle diversità di genere;
- la definizione di policy di riferimento per gli associati e di best practice, al fine di emanare giudizi in ordine al grado di allineamento alle policy, proposte nella presentazione e tutela dei diritti di voto delle minoranze;
- definizione di policy per gli amministratori indipendenti, ma espressione delle minoranze rappresentate;
- la promozione della partecipazione informata alla vita delle società nelle quali è investito il patrimonio degli associati a prescindere dalle rituali scadenze assembleari.

A mio giudizio, come scrivo da tempo, “uniti nell’interesse degli iscritti” avrebbe dovuto portare allo studio di una Cassa unica per tutti i professionisti.

Ricordo a me stesso che già esiste in Italia ASSOGESTIONI che, come da suo statuto, è un’associazione volontaria senza scopo di lucro, costituita fra le società e gli enti che svolgono, sotto qualunque forma, attività di gestione del risparmio, anche previdenziale, purché esercitata in base ad autorizzazione e sotto specifica vigilanza amministrativa.

ASSOGESTIONI ha per scopi:

a) la promozione, la diffusione e la tutela in Italia delle diverse forme di gestione del risparmio, anche previdenziale, e la crescita della relativa cultura, a sostegno dello sviluppo dell’economia e del mercato finanziario e della difesa degli interessi dei risparmiatori;

b) la rappresentanza degli interessi collettivi degli associati e dei risparmiatori loro clienti, in Italia e all’estero, curandone la promozione e la tutela.

Per il perseguimento dei suoi scopi, l’Associazione:

a) promuove le iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del risparmio gestito, dei mercati finanziari e della previdenza complementare;

b) svolge attività di studio, informazione, divulgazione e consulenza per migliorare la comprensione della realtà del risparmio gestito, dei mercati finanziari e della previdenza complementare, nonché, in generale, favorire la diffusione di una cultura del risparmio e della sua tutela;

c) promuove l’innovazione normativa a livello internazionale, comunitario e nazionale nelle materie che interessano la tutela e la gestione del risparmio, il mercato finanziario e la previdenza complementare;

d) collabora in Italia e all’estero con istituzioni e amministrazioni pubbliche, con organizzazioni con finalità economiche, sociali, ideali e culturali, con enti e associazioni, anche eventualmente aderendovi, per lo studio e la soluzione dei problemi che interessano i settori del risparmio gestito, della previdenza complementare e del mercato finanziario;

e) vigila sulla corretta osservanza delle norme volontarie di autoregolamentazione da parte dei propri Associati;

f) promuove ogni altra opportuna iniziativa al fine di accrescere la protezione dei risparmiatori attraverso il corretto e trasparente funzionamento dei mercati finanziari.

Mi riservo di vedere lo Statuto di ASSODIRE per appurare se i Presidenti dei tre Enti fondatori proseguiranno la loro presenza in ASSODIRE anche alla fine del mandato nei rispettivi Enti e, in ogni caso, mi pare che sia un

inutile doppione rispetto ad ASSOGESTIONI che già opera sul mercato finanziario.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 07 FEBBRAIO 2020

I fantasmi di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

I fantasmi sono coloro che sono iscritti in Cassa Forense ma non inviano il modello 5. Il consuntivo 2018 evidenzia un leggero aumento del numero degli avvocati che inviano il modello 5 (227.990 per l'anno 2018 contro 227.013 del 2017).

Sottraendo da 243.233 iscritti i 227.990 che hanno inviato il modello 5, i fantasmi risultano essere 15.243, un esercito di tutto rispetto, dei quali Cassa Forense conosce i nomi, indirizzi e COA di appartenenza.

La comunicazione obbligatoria, di cui all' art. 17 l. n. 576/80 (modello 5) rappresenta uno strumento fondamentale del rapporto previdenziale tra gli iscritti e la Cassa Forense.

Il professionista comunica telematicamente alla Cassa con il modello 5, entro il 30 settembre di ciascun anno, il reddito professionale netto dichiarato ai fini dell'Irpef ed il volume di affari IVA, procedendo all'autoliquidazione di eventuali contributi dovuti, in unica soluzione, entro il 31 luglio, ovvero in due rate di pari importo, di cui la prima, entro il 31 luglio, e la seconda, entro il 31 dicembre di ciascun anno.

Tale comunicazione consente alla Cassa di disporre delle necessarie informazioni per un corretto svolgimento della gestione previdenziale. Ogni anno la Cassa, tramite apposita pagina web, mette a disposizione degli iscritti le note illustrative per la determinazione dei contributi dovuti in autoliquidazione e l'invio telematico della comunicazione obbligatoria.

Soggetti obbligati all'invio del modello 5

- Gli avvocati iscritti, anche per un solo giorno, all'albo nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5;
- I praticanti iscritti alla Cassa nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5;
- Gli iscritti alla Cassa (anche se per frazione di anno) nell'anno anteriore a quello di scadenza per l'invio del modello 5;

- Gli avvocati, di nazionalità italiana, che esercitano la professione all'estero e conservano l'iscrizione all'albo in Italia limitatamente alla parte di reddito e di volume di affari soggetta a tassazione in Italia;
- Gli avvocati, di nazionalità estera, iscritti nell'anno precedente a quello di scadenza per l'invio del modello 5, in un albo professionale in Italia;
- I professori universitari che abbiano optato per il tempo definito e mantenuto l'iscrizione all'albo;
- Gli eredi di avvocati deceduti obbligati all'invio del modello 5.

Soggetti non obbligati all'invio del modello 5

- Gli iscritti nel registro dei praticanti non iscritti alla Cassa per l'intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5;
- I soggetti che, per l'intero anno solare precedente a quello di invio del modello 5, erano iscritti negli elenchi speciali dei legali enti pubblici o dei docenti universitari a tempo pieno;
- Gli avvocati iscritti contemporaneamente in più albi professionali che, a seguito di espressa disposizione legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l'iscrizione ad altra Cassa previdenziale entro il 1°/02/2013, ossia prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012. Tali professionisti sono comunque tenuti a fornire alla Cassa la prova dell'avvenuta opzione al fine di essere esonerati dall'obbligo di invio del modello 5 e dal pagamento dei contributi.

Gli inadempimenti sanzionati, in base al vigente regime, sono i seguenti:

- omesso o ritardato invio del mod.5 (comunicazione obbligatoria del reddito e del volume di affari);
 - Omesso invio mod. 5*_436,00
- * E', inoltre, prevista la segnalazione all'Ordine al fine della valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare (art. 9 L. 141/92)
(dal sito di Cassa Forense www.cassaforense.it)

A questo punto sarebbe interessante sapere se Cassa Forense ha contestato l'omissione dell'invio del modello 5, applicato la sanzione e avviato il procedimento amministrativo per la cancellazione.

Un tanto perché la Cassazione, con [*sentenza n. 27509 del 28 ottobre 2019*](#), ha ritenuto che il decorso del termine per l'esercizio della potestà sanzionatoria della Cassa deve necessariamente essere ancorato al compimento del tempo concesso all'iscritto per assolvere l'obbligo di comunicazione dei dati reddituali.

In detto contesto, ha ribadito il consolidato orientamento di legittimità che collega il decorso della prescrizione della sanzione amministrativa

pecuniaria in esame al giorno in cui è stata commessa la violazione, ossia allo scadere dei trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi.

E la prescrizione è quinquennale.

Ricordo che è legittima la sospensione dall'esercizio professionale per la mancata presentazione del modello 5 alla Cassa Nazionale Forense, dell'avvocato anche se non iscritto all'Albo professionale ed alla medesima Cassa Forense.

E' quanto disposto dalla *Corte di Cassazione, Sezioni Unite Civili, con la sentenza 13 marzo – 7 giugno 2012, n. 9184.*

Di seguito un interessante approfondimento di Donatella Cerè:

«Individuazione dell'organo competente a procedere ai sensi dell'art. 9 della legge n. 141/1992 per il caso di mancato invio del Mod. 5.

L'articolo in oggetto, essendo sostanzialmente finalizzato a chiarire l'effettiva natura (amministrativa e/o disciplinare) del relativo mancato adempimento di carattere previdenziale, impone l'attento esame e la conseguente interpretazione all'attualità della specifica norma richiamata, atteso che il citato art. 9 della legge n. 141/1992 (che ha modificato il precedente art. 17 Legge 20 settembre 1980, n. 576) prevede che, in caso di omesso invio del Modello 5, la Cassa debba inviare una segnalazione "...al competente Consiglio dell'ordine per la valutazione del comportamento dell'iscritto sul piano disciplinare".

La disposizione, pur facendo riferimento espresso al COA, richiama le forme del procedimento disciplinare. Pertanto, ferma restando l'esistenza di profili di carattere amministrativo inevitabilmente scaturenti, si individua, in ordine alla violazione in oggetto, di una sorta di "doppio binario".

Innanzitutto va evidenziato come la nuova Legge Professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) agli artt. 50 e 51, sostituendo e superando la precedente competenza dei COA, abbia sancito la nuova competenza a decidere sui fatti oggetto di indagine o giudizio disciplinare (specificatamente sulle "infrazioni ai doveri e alle regole di condotta dettati dalla legge o dalla deontologia) dei consigli distrettuali di disciplina forense, appositamente istituiti; ne consegue che, dovendo interpretare l'apparente contrasto del tenore della norma sopra richiamata la quale, da un lato conferma la rilevanza disciplinare di tale inadempimento previdenziale e dall'altro rimanda "al competente COA" anziché al competente CDD, lo stesso può ragionevolmente risolversi a favore del primo aspetto, risultando superato il secondo richiamo dall'illustrata modifica normativa in tema di competenza disciplinare, intervenuta successivamente alla norma oggetto di esame.

Tale interpretazione, che conferma la natura disciplinare dell'obbligo in oggetto, risulta suffragata anche dalla formulazione dell'art. 16 del Nuovo Codice Deontologico Forense, in cui si stabilisce che "L'avvocato deve provvedere agli adempimenti fiscali e previdenziali previsti dalle norme in materia" (comma 1°), nonché "corrispondere regolarmente e tempestivamente i contributi dovuti alle Istituzioni forensi" (comma 3°).

A tale riguardo vale la pena ricordare come la nuova legge professionale (L. 31 dicembre 2012, n. 247) all'articolo 21 comma 8°, stabilisca anche che "L'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense".

Ad ulteriore riprova, infine, della natura disciplinare della violazione scaturente dal mancato invio del Mod. 5, si sottolinea - sotto il profilo dei precedenti giurisprudenziali - che, anche antecedentemente all'entrata in vigore della nuova disciplina dell'ordinamento professionale forense e del nuovo codice deontologico forense (che, sul punto, ne costituiscono ius receptum), la Suprema Corte di Cassazione, nel corso degli anni, è stata sempre unanime nell'individuare lo strumento della sanzione disciplinare come conseguenza dell'omessa comunicazione del Modello 5 ai fini della dichiarazione reddituale, affermando che: "Costituisce illecito disciplinare, a norma dell'art. 17 della legge 20 settembre 1980, n. 576, la condotta dell'avvocato iscritto all'albo che ometta di inviare alla Cassa nazionale forense le comunicazioni relative all'ammontare dei redditi professionali dichiarati ai fini IRPEF e dei volumi di affari dichiarati ai fini IVA, anche se il professionista non sia iscritto alla Cassa, né abbia l'obbligo di domandare l'iscrizione ad essa a fini previdenziali" (Cass. S.U. n. 20219/2012; in maniera conforme Cass. S.U. n. 9184/2012 dove si ribadisce che "...l'omissione della comunicazione è sanzionabile disciplinarmente"). Trattasi, peraltro, di orientamento a suo tempo recepito anche dal CNF che, con una successiva decisione (n. 152 del 2013), ha confermato che "...l'omissione, il ritardo oltre 90 giorni e l'infedeltà della comunicazione, non seguita da rettifica entro i 90 giorni, costituiscono infrazione disciplinare, sanzionata con la sospensione dell'iscritto dall'esercizio professionale a tempo indeterminato, fino alla regolarizzazione della posizione stessa"».

Si rimanda inoltre al commento redazionale alla sentenza del Consiglio Nazionale Forense n. 2/19 "*Mancato invio del Mod. 5: la successiva regolarizzazione salva l'avvocato dalla sospensione*".

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 13 FEBBRAIO 2020

La comunicazione persuasiva

di Paolo Rosa - Avvocato

La persuasione è una forza potente nella vita di tutti i giorni e ha una grande influenza sull'intera società. La politica, le decisioni giuridiche, i mass media, le notizie e la pubblicità sono tutti influenzati dal potere che la persuasione instaura e da essi, anche tu ne sei influenzato.

Del concetto di persuasione è possibile dare due definizioni: una, più generale, che l'assimila a uno strumento di diffusione e una, più circoscritta, che invece l'assimila a uno strumento di persuasione.

Secondo la prima definizione, la persuasione è una forma di comunicazione destinata a diffondere nel pubblico la conoscenza di caratteristiche, idee, obiettivi, programmi, azioni, esponenti, servizi, prodotti, ecc., di gruppi, associazioni, organizzazioni, istituzioni operanti nei diversi ambiti – sociale, politico, economico, culturale, religioso – della società.

La seconda definizione, invece, fa riferimento al caso in cui la persuasione persegue intenzionalmente finalità persuasive. In questa accezione la persuasione è un insieme integrato e pianificato di forme di comunicazione e di attività promozionali messe in atto per esercitare sui destinatari un'influenza mirata (Persuasione). Tale influenza è da ritenersi efficace sia quando determina il rafforzamento o la conversione di opinioni, atteggiamenti e comportamenti preesistenti nel destinatario, sia quando induce nuove opinioni, nuovi atteggiamenti e nuovi comportamenti. Forme molteplici di comunicazione con finalità persuasive possono essere riscontrate in contesti socioculturali diversi fin dall'antichità classica, allorché strumento di persuasione per eccellenza era la retorica: nella Roma repubblicana, ad esempio, il candidato a una carica pubblica, per attrarre su di sé il consenso degli elettori, doveva proporsi al pubblico come oratore capace, abile nell'esercitare l'arte della dialettica e, appunto, della retorica. Tuttavia, la

persuasione finalizzata alla persuasione diviene espressione di un progetto organico, ideato e realizzato con l'impiego di specifiche competenze e professionalità, solo nelle moderne società industriali, in relazione alla necessità di raggiungere un pubblico di vaste dimensioni e alla possibilità di utilizzare come canali prevalenti i mezzi di comunicazione di massa.

Alla persuasione, nelle accezioni rispettivamente proposte dalle definizioni ora ricordate, vengono attribuite funzioni diverse, spesso accompagnate da valutazioni di segno opposto: una funzione informativa al servizio del destinatario, valutata positivamente in quanto diffusione di elementi di conoscenza, e una funzione manipolatoria al servizio della fonte, valutata negativamente, in quanto strumento di persuasione.

(Autore: Gianni LOSITO)

Cassa Forense, Enpam e Inarcassa sono i tre soci fondatori di ASSODIRE, Associazione degli investitori responsabili, costituita a Roma nei giorni scorsi. Le tre Casse di Previdenza – di Avvocati, Medici e Odontoiatri, Ingegneri e Architetti – in qualità di investitori istituzionali di lungo periodo, come avvenne con la partecipazione in Banca d'Italia, fanno oggi nuovamente da apripista, in un'iniziativa a difesa degli interessi dei professionisti e a sostegno dell'economia e del mercato finanziario.

Con ASSODIRE i tre soci fondatori intendono, in particolare, conseguire una partecipazione attiva, mediante l'esercizio dei diritti di voto e di monitoraggio sui temi gestionali che, di volta in volta, saranno rilevanti per il contesto di riferimento dell'Associazione. Si prefiggono inoltre di sviluppare la consapevolezza del mercato, dei regolatori e delle altre funzioni istituzionali e non, riguardo al ruolo che gli investitori di matrice previdenziale hanno esercitato e possono esercitare a supporto e sviluppo del Paese.

Morale: che significa tutto questo?

Non si sa ma la notizia è stata data.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 14 FEBBRAIO 2020

Un'occasione da non perdere

di Paolo Rosa - Avvocato

Si terranno il 26 e 27 marzo “Gli Stati Generali della Previdenza. Professionisti a sostegno del Paese”. Un evento che vedrà impegnate e protagoniste tutte le Casse aderenti ad AdEPP.

«Nella prima giornata verranno, inoltre, presentate due ricerche che analizzeranno alcuni tempi importanti e impattanti su tutte le categorie. La percezione dei professionisti italiani da parte della popolazione italiana, il contesto sociale, economico, culturale nel quale operano i professionisti italiani nonché il ruolo sociale, politico, economico dei professionisti italiani saranno analizzati dal Censis. I cambiamenti in atto e il futuro delle professioni, la capacità dei professionisti di cavalcare e non subire i cambiamenti, specie quelli tecnologici, governare la transizione da un modello di welfare state ad un modello di welfare society, nello specifico ruolo delle Casse di previdenza, saranno, invece, alcuni dei punti “nevralgici” dello studio targato Luiss Business School e X.ITE.

La due giorni sarà l'occasione per un confronto costruttivo con i rappresentanti istituzionali, con esponenti politici nazionali ed europei, con il mondo accademico e della ricerca, con gli investitori istituzionali e gli stakeholder tutti, giornalisti e operatori dei media, chiamati sul palco dell'Auditorium della Conciliazione» (presentazione tratta dal sito adepp.info).

Io credo che i professionisti italiani dovrebbero cogliere l'occasione per interrogarsi su questi temi:

- Si sta lavorando alla cassa mutua per tutti i professionisti e allora:
- Sono necessarie oggi venti Casse di previdenza autonome, con tutti i costi che comportano, quando la mission è unica?
- Non sarebbe questo il momento di dar vita a un'unica Cassa di previdenza e assistenza per tutti i professionisti?
- Perché non creare un fondo di solidarietà tra le Casse onde far fronte con immediatezza alla crisi demografica e reddituale?

- Non sarebbe il caso, trattandosi di previdenza obbligatoria di primo pilastro, di rientrare all'INPS per garantire poi un pilastro di previdenza complementare per tutti i professionisti attraverso una Cassa unica?

- A tutto concedere perché non creare una struttura unica per gli investimenti?

Per parte mia ho dato la disponibilità ad intervenire anche come relatore di minoranza.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 19 FEBBRAIO 2020

Segui il denaro

di Paolo Rosa - Avvocato

Non è una recensione al libro Karl Marx ma una divagazione sul tema “Quis custodiet custodes?": “Chi controlla i controllori?”. La famosa frase si deve all’autore latino Giovenale che nella sua satira più lunga, è indignato per l’estrema rilassatezza dei costumi che avevano annesso la sobrietà e la sanità dei Romani in un mare di lussi e di sprechi inverosimili.

Il dubbio serpeggia anche nella “Repubblica” di Platone. Socrate, personaggio principale dell’opera, illustra il modello ideale di società. Quattro classi sociali ben definite, contadini, artigiani, guerrieri e governanti, che danno sostanza all’utopica città, il cui fine ultimo è il benessere della collettività, e non di una singola classe. Nella perfezione del disegno platonico si insinua la solita domanda “chi proteggerà i governati dai governanti?”

Recentemente il Procuratore nazionale Antimafia, Federico Cafiero De Raho, ha descritto la massoneria come «quella camera in cui le varie forze condividono progetti. Ci sono la politica, la 'Ndrangheta, Cosa Nostra, professionisti, magistrati, imprenditori. Ci sono tutte le categorie».

«L'economia e la politica - ha aggiunto - si sono incontrate con le mafie in quei salotti ed è lì che hanno dato corpo, che hanno effettivamente costituito quel comitato d'affari che ha poi determinato infiltrazioni negli appalti, acquisizioni di vari settori e l'esclusione di chi si muove nel rispetto delle regole e oggi - ha concluso - ci troviamo di fronte a una situazione in cui dobbiamo stare molto attenti».

Come insegnava Giovanni Falcone, devi seguire il denaro per arrivare sul problema.

Dove sta il denaro?

Per esempio, nel patrimonio, circa 90 miliardi, delle Casse di previdenza dei professionisti.

Un quotidiano, in un approfondimento dal titolo “Pensioni a rischio: ecco cosa stanno combinando le Casse di previdenza”, ha affrontato il

problema che sta nella mancanza di trasparenza e nella mancanza di una regolamentazione cogente.

È ormai noto a tutti che il famoso regolamento per gli investimenti, predisposto da anni in forza di una legge del 2011, non è mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

La trasparenza, principio trasversale e diffuso all'interno dell'ordinamento giuridico, si è affermato in termini di valore assoluto come diritto fondamentale, rientrando tra quelli compresi nell'art. 2 della Costituzione.

È indubbio, infatti, che al di là degli specifici ambiti applicativi le nuove discipline in materia di trasparenza assegnano al cittadino il diritto di partecipare ai processi decisionali.

Quella della "casa dalle mura di vetro" è un'antica ambizione. È trascorso più di un secolo, da quando Filippo Turati in occasione di un discorso tenuto presso la Camera dei Deputati nel 1908, coniò la metafora secondo cui la Pubblica Amministrazione deve essere come una "Casa di Vetro".

L'aspirazione di Turati era quella di fissare le basi di un agire chiaro e corretto, rectius trasparente dell'agire dell'amministrazione pubblica, il cui involucro deve essere vitreo, cioè tale che al suo interno sia tutto costantemente e quotidianamente visibile.

La corruzione è diventata nel nostro Paese, come certificato dalle classifiche internazionali, un fattore sistemico di decadimento della convivenza a tutti i livelli: un ostacolo all'eguaglianza, alla competitività, all'efficienza del settore pubblico e privato.

Fra le azioni di contrasto a tale fenomeno la prevenzione ex ante può incidere tanto quanto la repressione ex post, se non addirittura in misura maggiore.

Le Casse di previdenza dovrebbero pubblicare, sui propri siti istituzionali, tutte le delibere degli organi collegiali e tutti i report, per dare così agli iscritti una visione chiara di tutte le scelte che, di giorno in giorno, vengono fatte.

La trasparenza è l'unico antidoto alla corruzione ed è il mezzo più importante per sviscerare i fenomeni corruttivi.

Nello stesso tempo ci deve essere la totale assenza di commistione tra il vigilato e il vigilante proprio per garantire a ciascuno autonomia, indipendenza e imparzialità di giudizio.

Fondamentale anche evitare quello che proprio recentemente la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 32781/2018, ha chiamato "fenomeni di sclerotizzazione nelle relative compagini potenzialmente nocivi per un corretto svolgimento delle funzioni di rappresentanza degli interessi degli iscritti e di vigilanza sul rispetto da parte degli stessi delle norme che disciplinano l'esercizio della professione, nonché sull'osservanza delle regole deontologiche" garantendo i ricambi al vertice per consentire a

ciascuno, esaurito il suo mandato, di ritornare alla sua attività senza poltroncine o strapuntini accumulati durante il mandato.

Del resto, è il nostro stesso Consiglio Nazionale Forense, pur tra i suoi chiaroscuri, ad affermare che “I concetti di probità, dignità e decoro costituiscono doveri generali e concetti guida, a cui si ispira ogni regola deontologica, giacché essi rappresentano le necessarie premesse per l’agire degli avvocati, anche al di fuori dell’esercizio della professione cioè nell’ambito della vita privata” (sentenza n. 104 del 9 ottobre 2019).

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 21 FEBBRAIO 2020

Un po' di numeri per chi verrà... ma non sarà facile

di Paolo Rosa - Avvocato

A fine aprile 2020 avremo il nuovo Presidente di Cassa Forense con il rinnovo parziale di cinque componenti del CdA. A fine aprile uscirà anche il bilancio consuntivo del 2019. Oggi possiamo solo ragionare sui numeri dati dal preventivo 2019 e dal VII Rapporto di Itinerari Previdenziali, pubblicato il 12 febbraio scorso.

Gli iscritti a Cassa Forense al 30.06.2018 erano 244.575 di cui 11.932 pensionati di vecchiaia attivi. La situazione relativamente al **contributo minimo** è la seguente:

Tipologia iscritti	Numero	Contributo	Previsione
Pensionati attivi	11.932		
Iscritti esonerati ex art. 10	1.090		
Iscritti a contributo pieno - art. 7 c.1)	138.371	2.815,00	389.514.365,00
Iscritti a contributo ridotto - art. 7 c.2)	3.205	1.407,50	4.511.037,50
Iscritti a contributo ridotto - art. 8	26.282	1.407,50	36.991.915,00
Iscritti a contributo ridotto - art. 7 c.2) e art. 8	63.695	703,75	44.825.356,25
Totali	244.575		475.842.673,75

Totale da contributo minimo 475.842.673,75

Eccedenze contributo soggettivo 570.000.000,00

Solo 138.371 iscritti versano almeno il contributo minimo il che è un dato preoccupante e non poco.

Che futuro pensionistico avranno quei 93.182 iscritti che oggi fruiscono di trattamenti agevolati sui minimi?

La politica dei bandi e del cd. welfare attivo, sbandierato in ogni convegno, a mio giudizio ha funzionato solo come propaganda anche perché cuba 65-67 milioni di euro all'anno.

Il dato previsionale 2019 dei "contributi integrativi" è pari a € 520.000.000,00.

Il 12.02.2020 Itinerari Previdenziali ha presentato il VII Report sugli andamenti previdenziali.

Alla pag. 63 vi è un dato molto preoccupante, che qui riporto integralmente:

«Il rapporto pensione media/contributo medio presenta valori che vanno da 0,95 (ENPAM) a 4,38 (Cassa Forense): la pensione media, quindi, è quasi uguale o più alta del contributo medio; gli avvocati percepiscono una pensione media pari a 4,38 volte (in aumento dal 4,24 del 2017) il contributo medio; ingegneri/architetti e commercialisti circa 3 volte mentre ragionieri e geometri sono riusciti a ridurre di qualche centesimo le 2,3 volte il contributo medio del 2017. Le rimanenti Casse mantengono un rapporto più basso con variazioni minime sia in aumento che in riduzione.

Assistiamo ad un costante peggioramento del rapporto contributo medio / pensione media il che andrebbe analizzato nelle cause e concause.

Gli indicatori economici e demografici di Cassa Forense per l'anno 2018 sono i seguenti (importi in milioni di euro):

		CASSA FORENSE
Spesa per pensioni	2018 (mln €)	820,21
	var. % 17-18	2,24
	var. % 14-18	9,87
	var. % 09-18	38,38
	var. % 89-18	1.195,42
Entrate contributive per pensioni	2018 (mln €)	1.575,85
	var. % 17-18	- 2,52
	var. % 14-18	6,87
	var. % 09-18	78,42
	var. % 89-18	1.497,76
Saldo pensionistico	2018 (mln €)	755,64
	var. % 17-18	- 7,22
	var. % 14-18	24,67
	var. % 09-18	160,15
	var. % 89-18	2.039,84
Rapporto tra entrate contributive e spesa per pensioni	2018	1,92
	2017	2,02
	2014	1,98
	2009	1,49
	1989	1,56

Rapporto pensionati/attivi*100	2018	11,89
	2017	11,70
	2014	12,05
	2009	16,39
	1989	32,01
Rapporto pensione media/contributo medio	2018	4,38
	2017	4,24
	2014	4,20
	2009	4,09
	1989	2,01

Per quanto riguarda gli investimenti la situazione è questa: Ricavi del patrimonio azionario a gestione diretta».

L'ipotesi generale di strategia ipotizzata nell'Asset Allocation è orientata verso una riduzione del peso percentuale complessivo dei titoli italiani ed europei (in considerazione dell'alea legata a possibili guerre commerciali) bilanciata da un incremento per le aree globale extra Europa ed emergenti; anche a livello di scelta di strumenti si evidenzia una flessione del peso degli strumenti che adottano strategie alternative liquide ed absolute return a fronte di un incremento degli strumenti con strategie illiquide (private equity) e strumenti illiquidi che investono in infrastrutture per decorrelare parte del patrimonio dai rischi tipici dei mercati tradizionali che presentano uno scenario caratterizzato da maggiore volatilità rispetto gli anni scorsi.

Quanto detto a proposito di incremento/flessione di pesi percentuali, si ricorda, va sempre letto in correlazione con l'incremento del patrimonio.

Investimenti Casse privatizzate (importi in milioni di euro)

Cassa	Investimenti immobiliari		Investimenti monetari		Investimenti obbligazionari		Investimenti azionari		OICR	
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%
CF	53,09	0,4%	787,80	6,3%	2.938,18	23,5%	1.419,65	11,3%	3.684,88	29,4%

Cassa	Polizze assicurative		FIA		ETF		Altre attività		Investimenti diretti totale
	importo	%	importo	%	importo	%	importo	%	importo
CF	0,00	0,0%	1.659,35	13,3%	319,21	2,5%	1.658,71	13,2%	12.520,87


Ricordo solo che in Cassa Forense prevale di gran lunga l'investimento diretto e che non è mai stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto ministeriale sugli investimenti.

Per superare il saldo previdenziale, che sarà negativo per molti anni, si punta al conseguimento di un maggior rendimento dal patrimonio, ma si dimentica che maggior rendimento significa accettazione di maggior rischio, a mio giudizio incompatibile con la natura previdenziale della provvista così come le strategie illiquide.

Che senso ha confidare nella stabilità dello spread e nello incremento dei mercati quando sono in gioco le pensioni future?

Ecco la tabella riassuntiva dello stato dell'arte tratta sempre da Itinerari Previdenziali:

CASSA FORENSE



Questi i numeri che il nuovo management si troverà a gestire e non sarà facile introdurre una riforma di sistema per via del debito previdenziale latente molto alto e del consolidarsi di una giurisprudenza di legittimità che esclude il ricorso alla contribuzione di solidarietà.

E' mancata lungimiranza e analisi dei numeri, non ci resta che sperare nel nuovo.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 25 FEBBRAIO 2020

Da quivis de populo a boy scout

di Paolo Rosa - Avvocato

Ricorrenti contro il doppio mandato: prima «quivis de populo» e poi di «boy scout».

Mi dicono che i ricorrenti (io uno di loro) contro il Consiglio Nazionale Forense (per la questione del doppio mandato, si veda [*CNF, doppio mandato e certezza del diritto*](#) su questo quotidiano del 19.09.19) dai difensori della legalità siano stati gratificati prima del «quivis de populo» e poi di «boy scout» per aver osato contestare l'illegalità muovendo, loro, da una presunzione di legalità.

Non so mai se collocarmi nel movimento d'élite o in quello di massa.

Certo quello di élite è più rapido, quello di massa più lento.

Mi piace però l'opera di disvelamento.

Dietro le resistenze emotive nei confronti del mondo che cambia, si cela un diffuso atteggiamento conservatore sospeso tra giudizio di fatto e giudizio di valore.

Tra una tenace difesa corporativa e una nuova avvocatura di massa, ancora amorfa, ma vocata al cambiamento.

Siamo di fronte ad una élite arroccata sui propri privilegi che resiste di fronte ai colpi inferti da alcuni "algoritmi impazziti" che interpretano, o credono di poter interpretare, l'anelito della massa che però si limita ad assistere con qualche timido applauso sui social.

In mezzo un Giudice che dovrebbe essere autonomo e imparziale. È l'illusione della certezza del diritto che la teoria giuridica tradizionale, coscientemente o incoscientemente, si sforza di mantenere (H. Kelsen, *Lineamenti di dottrina pura del diritto*, Einaudi, Torino, 1970, pag. 125).

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 28 FEBBRAIO 2020

Cosa manca in Cassa Forense?

di Paolo Rosa - Avvocato

La risposta è molto semplice: manca l'assegno sociale. Vediamo ora di spiegare cosa sia l'assegno sociale e perché sarebbe lungimirante introdurlo nel sistema previdenziale forense.

L'assegno sociale è una misura assistenziale che copre tutti coloro che, raggiunti i requisiti della pensione, non hanno versato i contributi previdenziali o lo hanno fatto in maniera insufficiente per far sì che abbiano diritto alla pensione minima.

Per il 2020 l'assegno sociale liquidato dall'INPS è pari a € 459,83 per tredici mensilità. Il limite di reddito per averne diritto è pari a € 5.977,79 annui o € 11.955,58 se coniugato.

L'assegno sociale non è reversibile e non è pagabile all'estero.

In Cassa Forense sono ormai liquidate due tipologie di pensioni:

- la pensione retributiva;
- la pensione contributiva che, nata come residuale, diventerà normale liquidata a chi, raggiunta l'età pensionabile, non abbia maturato l'anzianità contributiva, fermi almeno 5 anni di iscrizione contributiva.

In molti casi si verificherà quindi, anche per via delle numerose agevolazioni introdotte con l'applicazione del regolamento ex art. 21 l. n. 247/2012, la liquidazione di una pensione contributiva di importo inferiore all'assegno sociale senza la possibilità dell'integrazione al minimo, vietata sia dalla legge 335/1995 che dal regolamento contributi di Cassa Forense. Ad evitare un probabile contenzioso, andrebbe introdotto oggi, espletati attenti calcoli attuariali, l'assegno sociale da liquidare comunque al titolare di pensione contributiva inferiore a € 460,00 mensili, fermi i requisiti reddituali di cui sopra, così da rendere equo, nel suo complesso, il sistema.

La situazione pensionistica italiana è ben descritta nello ultimo report di Itinerari Previdenziali: nel 2018 su un totale di 22.785.711 prestazioni erogate, quelle di importo fino a una volta il minimo (507,42 euro mensili)

sono poco meno di 7,9 milioni, ma i pensionati che poi ricevono effettivamente un reddito pensionistico fino a una volta il minimo sono circa 2,3 milioni su 16 milioni di pensionati totali. Anche alla successiva classe di importo (da 507,43 euro a 1.014,84 euro lordi mensili) appartengono circa 6,99 milioni di prestazioni, ma ne beneficiano solo 4,15 milioni di pensionati. Il fenomeno dipende dal fatto che un soggetto può essere beneficiario di più prestazioni (ad esempio, una pensione di importo medio-alto e uno o più trattamenti più bassi come un'indennità di accompagnamento o una pensione di reversibilità) che si cumulano tra loro, facendo sì che il pensionato si collochi in una classe di reddito più elevata rispetto a quella più bassa in cui si erano posizionate le singole prestazioni o pensioni.

Dal rapporto tra numero di prestazioni su pensionati emerge infatti che, in media, ogni pensionato percepisce 1,424 pensioni, quasi una pensione e mezza per ciascun pensionato. Nel dettaglio, nel 2018 il 67,2% dei pensionati percepisce 1 prestazione, il 24,8% dei pensionati percepisce 2 prestazioni, il 6,7% 3 prestazioni e l'1,3% 4 o più prestazioni.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 03 MARZO 2020


I numeri dell'avvocatura 2019

di Paolo Rosa - Avvocato

Li potete vedere nell'allegato dato che sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Ordine di Ivrea. Come sempre i numeri si possono leggere in tanti modi, io cercherò di proporre una lettura la più oggettiva possibile.

Cominciamo dal numero di avvocati ogni mille abitanti – anno 2019.

DISTRIBUZIONE PER REGIONE



Se confrontiamo questo grafico con quello pubblicato a pag. 6 del bilancio d'esercizio al 31.12.2018, constatiamo che vi è stato un aumento di 0,1 per Umbria, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia e Lazio mentre vi è stata una sola diminuzione, sempre dello 0,1, per la Valle d'Aosta.

Al 31.12.2019 gli iscritti in Cassa Forense sono 244.952, di cui 13.506 pensionati attivi, così distribuiti:

- Nord 81.341;
- Centro 54.994;
- Sud e isole 108.617.

Nel 2019 il tasso annuo di crescita della popolazione residente è stato di - 0,2% mentre il tasso annuo di crescita degli avvocati iscritti agli albi, per lo stesso periodo, è stato dello 0,8% con un rapporto di 4,1 iscritti per ogni 1.000 abitanti.

Le tabelle delle pag. 14 e 15 descrivono l'evoluzione del reddito e del volume d'affari degli avvocati.

Si registra un incremento percentuale annuo del reddito medio del 2,2% che passa da € 39.045,00 del 2017 a € 39.473,00 del 2018.

Uguualmente per il volume d'affari medio che aumenta dell'1,1% passando da € 59.101,00 del 2017 a € 59.752,00.

La classe di età che ha prodotto il maggior reddito medio è quella da 60 a 64 anni, pari a € 68.899,00.

Per i pensionati contribuenti, la classe di età che ha prodotto il maggior reddito medio è quella da 65 a 69 anni per un reddito medio di € 89.859,00.

**REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA
ANNO 2018**

DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2017)
<i>Mod. 5 non pervenuto</i>			19.782	8,1%	(9,0%)
< zero	-€ 13.201.630	-€ 6.523	2.024	0,9%	(1,1%)
zero	€ 0	€ 0	13.557	6,0%	(6,0%)
1 - 10.300	€ 300.914.659	€ 5.179	58.105	25,8%	(27,0%)
10.300 - 19.828	€ 694.199.899	€ 14.874	46.673	20,7%	(19,9%)
19.828 - 50.050	€ 1.963.240.894	€ 31.132	63.062	28,0%	(27,3%)
50.050 - 100.200	€ 1.711.663.571	€ 69.385	24.669	11,0%	(11,0%)
100.200 - 150.000	€ 936.141.169	€ 121.309	7.717	3,4%	(3,6%)
150.000 - 250.000	€ 982.958.103	€ 189.431	5.189	2,3%	(2,2%)
250.000 - 500.000	€ 972.212.663	€ 340.530	2.855	1,3%	(1,3%)
> 500.000	€ 1.326.705.700	€ 1.005.842	1.319	0,6%	(0,6%)
TOTALE	€ 8.888.036.658	€ 39.473	244.952	100%	(100%)

VOLUME D'AFFARI IVA

Classi di importo	Volume d'affari complessivo	Volume medio IVA	N° posizioni	%	(% anno 2017)
<i>Mod. 5 non pervenuto</i>			19.782	8,1%	(9,0%)
< zero					
zero	€ 0	€ 0	14.992	6,7%	(6,6%)
1 - 16.350	€ 582.072.718	€ 8.147	71.447	31,7%	(32,5%)
16.350 - 17.750	€ 94.583.458	€ 17.054	5.546	2,5%	(2,5%)
17.750 - 50.050	€ 2.250.439.518	€ 30.082	74.811	33,2%	(32,2%)
50.050 - 100.200	€ 2.141.921.067	€ 69.794	30.689	13,6%	(13,7%)
100.200 - 150.000	€ 1.313.302.853	€ 121.850	10.778	4,8%	(5,1%)
150.000 - 250.000	€ 1.623.915.396	€ 191.139	8.496	3,8%	(3,7%)
250.000 - 500.000	€ 1.791.236.168	€ 340.216	5.265	2,3%	(2,3%)
> 500.000	€ 3.656.823.197	€ 1.162.372	3.146	1,4%	(1,4%)
TOTALE	€ 13.454.294.374	€ 59.752	244.952	100%	(100%)

Questa è la tabella, a mio giudizio, più significativa.

Nel 2018, 19.782 avvocati non hanno inviato il modello 5.

La percentuale è dell'8,1% in diminuzione rispetto al 9% del 2017.

Ho già trattato il tema nel mio I fantasmi di Cassa Forense del 7 febbraio 2020.

2.024 avvocati hanno un reddito negativo, pari allo 0,9%, in diminuzione all'1,1% del 2017.

13.557 avvocati dichiarano un reddito pari a zero, pari al 6,0%, uguale al 6,0% del 2017.

58.105 avvocati dichiarano un reddito compreso tra € 1,00 e € 10.300,00, pari al 25,8%, in diminuzione rispetto al 27% del 2017.

46.673 avvocati dichiarano un reddito compreso tra € 10.300,00 e € 19.828,00, pari al 20,7%, in aumento rispetto al 19,9% del 2017.

63.062 avvocati dichiarano un reddito compreso tra € 19.828,00 e € 50.050,00, pari al 28%, in aumento rispetto al 27,3% del 2017.

24.669 avvocati dichiarano un reddito da € 50.050,00 a € 100.200,00, pari all'11%, corrispondente all'11% del 2017.

7.717,00 avvocati dichiarano un reddito da € 100.200,00 a € 150.000,00, pari al 3,4%, in diminuzione rispetto al 3,6% del 2017.

5.189 avvocati dichiarano un reddito tra € 150.000,00 e € 250.000,00, pari al 2,3%, in aumento rispetto al 2,2% del 2017.

2.855 avvocati dichiarano un reddito da € 250.000,00 a € 500.000,00, pari all'1,3%, uguale all'1,3% del 2017.

Infine 1.319 avvocati dichiarano un reddito superiore a € 500.000,00, pari allo 0,6%, corrispondente allo 0,6% del 2017.

Tolti i fantasmi, che sono 19.782, ben 120.359 dichiarano un reddito inferiore a € 20.000,00.

Se dai 244.952 togliamo i fantasmi, che sono 19.782, i visibili sono pari a 225.170.

Ne consegue che più della metà dichiarano un reddito inferiore a € 20.000,00 l'anno.

Questo fotografa la situazione di gravissimo disagio economico – finanziario in cui versa la categoria forense.

E veniamo ai pensionati.

NUMERO E IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI VIGENTI AL 31/12/2019

DISTRIBUZIONE PER TIPO PENSIONE E SESSO

TIPO PENSIONE	NUMERO			IMPORTO MEDIO DI PENSIONE		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
VECCHIAIA	1.397	12.872	14.269	€ 32.657	€ 39.879	€ 39.172
ANZIANITA'	434	1.027	1.461	€ 31.874	€ 37.753	€ 36.007
CUMULO	32	174	206	€ 22.933	€ 28.061	€ 27.264
INVALIDITA' e INABILITA'	640	938	1.578	€ 10.285	€ 12.549	€ 11.631
CONTRIBUTIVE	226	1.515	1.741	€ 4.845	€ 5.389	€ 5.319
INDIRETTE	2.634	221	2.855	€ 15.871	€ 14.527	€ 15.767
REVERSIBILITA'	7.443	315	7.758	€ 19.026	€ 16.937	€ 18.941
TOTALE	12.806	17.062	29.868	€ 19.622	€ 34.314	€ 28.015

Le pensioni di vecchiaia sono 14.269 per un importo medio di € 39.172,00.

Le pensioni contributive sono 1.741, e quindi più del 10%, di importo medio pari a € 5.319,00.

Nel proseguo degli anni è facile pronosticare che le pensioni contributive, nate per essere residuali, aumenteranno di numero creando all'interno del sistema delle vere e proprie gabbie pensionistiche.

Se guardiamo alla distribuzione per regione delle pensioni, il Trentino Alto Adige ha le pensioni di importo maggiore, pari a € 38.670,00, seguito dalla Lombardia con € 35.186,00.

Interessante, da ultimo, il raffronto tra l'evoluzione del reddito IRPEF degli avvocati iscritti agli albi forensi e l'evoluzione dell'importo medio delle pensioni di cui alle pagg. 14 e 39.

EVOLUZIONE DEL REDDITO IRPEF DEGLI AVVOCATI ISCRITTI AGLI ALBI FORENSI

Anno di produzione	Reddito complessivo Irpef		Incremento % annuo del monte reddituale complessivo		Reddito medio annuo		Incremento % annuo del reddito medio		Reddito medio Irpef rivalutato	
	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi	Iscritti Cassa	Iscritti Albi
1996	€ 2.578.044.619	€ 2.623.423.928			€ 38.336	€ 31.698			€ 55.389	€ 45.797
1997	€ 2.948.635.594	€ 2.981.871.639	14,4%	13,7%	€ 39.789	€ 32.881	3,8%	3,7%	€ 56.527	€ 46.712
1998	€ 3.253.966.468	€ 3.297.419.919	10,4%	10,6%	€ 41.223	€ 33.709	3,6%	2,5%	€ 57.529	€ 47.042
1999	€ 3.476.601.590	€ 3.523.946.620	6,8%	6,9%	€ 41.242	€ 33.339	0,0%	-1,1%	€ 56.649	€ 45.793
2000	€ 3.827.748.127	€ 3.890.898.657	10,1%	10,4%	€ 43.333	€ 34.946	5,1%	4,8%	€ 58.012	€ 46.784
2001	€ 4.147.856.131	€ 4.245.859.479	8,4%	9,1%	€ 44.828	€ 36.423	3,4%	4,2%	€ 58.436	€ 47.479
2002	€ 4.510.879.809	€ 4.600.820.301	8,8%	8,4%	€ 45.812	€ 37.899	2,2%	4,1%	€ 58.318	€ 48.246
2003	€ 4.684.281.352	€ 4.776.843.197	3,8%	3,8%	€ 44.444	€ 37.321	-3,0%	-1,5%	€ 55.198	€ 46.350
2004	€ 5.328.208.984	€ 5.437.841.448	13,7%	13,8%	€ 46.476	€ 39.127	4,6%	4,8%	€ 56.589	€ 47.641
2005	€ 5.648.927.942	€ 5.735.515.329	6,0%	5,5%	€ 47.383	€ 39.312	2,0%	0,5%	€ 56.729	€ 47.066
2006	€ 6.311.871.790	€ 6.487.565.346	11,7%	13,1%	€ 49.039	€ 39.020	3,5%	-0,7%	€ 57.560	€ 45.800
2007	€ 6.984.105.914	€ 7.103.245.225	10,7%	9,5%	€ 51.314	€ 41.608	4,6%	6,6%	€ 59.224	€ 48.022
2008	€ 7.104.080.859	€ 7.227.194.509	1,7%	1,7%	€ 50.351	€ 41.386	-1,9%	-0,5%	€ 56.311	€ 46.285
2009	€ 7.203.601.852	€ 7.336.204.625	1,4%	1,5%	€ 48.805	€ 40.834	-3,1%	-1,3%	€ 54.202	€ 45.350
2010	€ 7.379.417.146	€ 7.497.150.728	2,4%	2,2%	€ 47.563	€ 38.396	-2,5%	-6,0%	€ 51.991	€ 41.970
2011	€ 7.639.790.420	€ 7.773.459.133	3,5%	3,7%	€ 47.561	€ 38.897	0,0%	1,3%	€ 50.622	€ 41.401
2012	€ 7.924.736.311	€ 8.050.442.320	3,7%	3,6%	€ 46.921	€ 38.629	-1,3%	-0,7%	€ 48.486	€ 39.918
2013	€ 7.881.971.945	€ 7.954.746.258	-0,5%	-1,2%	€ 38.627	€ 37.668	-17,7%	-2,5%	€ 39.481	€ 38.501
2014	€ 8.034.442.182	€ 8.043.984.237	1,9%	1,1%	€ 37.505	€ 37.444	-2,9%	-0,6%	€ 38.258	€ 38.196
2015	€ 8.414.280.162	€ 8.425.499.667	4,7%	4,7%	€ 38.385	€ 38.277	2,3%	2,2%	€ 39.195	€ 39.084
2016	€ 8.525.531.438	€ 8.532.624.095	1,3%	1,3%	€ 38.437	€ 38.420	0,1%	0,4%	€ 39.288	€ 39.270
2017	€ 8.545.536.744	€ 8.551.849.982	0,2%	0,2%	€ 38.620	€ 38.599	0,5%	0,5%	€ 39.045	€ 39.024
2018	€ 8.888.036.658	€ 8.894.129.414	4,0%	4,0%	€ 39.473	€ 39.449	2,2%	2,2%	€ 39.473	€ 39.449

EVOLUZIONE DELL'IMPORTO MEDIO DELLE PENSIONI



ANNO	Anzianità			Vecchiaia			Cumulo			Invalidità e Inabilità			Contributive			Indirette			Reversibilità		
	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale	Donne	Uomini	Totale
2005	€ 23.923	€ 29.820	€ 28.890	€ 24.287	€ 27.022	€ 26.891				€ 8.477	€ 11.549	€ 11.162			€ 11.407	€ 11.029	€ 11.401	€ 11.670	€ 11.250	€ 11.664	
2006	€ 24.673	€ 30.872	€ 29.909	€ 25.625	€ 28.440	€ 28.295				€ 8.722	€ 12.081	€ 11.594	€ 3.796	€ 6.068	€ 5.911	€ 11.935	€ 11.786	€ 11.932	€ 12.304	€ 12.238	€ 12.303
2007	€ 25.105	€ 31.239	€ 30.254	€ 26.100	€ 29.550	€ 29.366				€ 9.209	€ 12.534	€ 12.001	€ 4.633	€ 5.762	€ 5.685	€ 12.300	€ 12.007	€ 12.293	€ 12.723	€ 13.561	€ 12.740
2008	€ 26.199	€ 31.947	€ 30.995	€ 26.903	€ 30.774	€ 30.557				€ 9.708	€ 12.901	€ 12.316	€ 4.097	€ 5.441	€ 5.321	€ 12.588	€ 12.124	€ 12.574	€ 13.297	€ 13.877	€ 13.309
2009	€ 27.231	€ 32.999	€ 31.649	€ 27.644	€ 31.861	€ 31.614				€ 9.878	€ 13.050	€ 12.346	€ 4.188	€ 5.486	€ 5.369	€ 12.880	€ 12.700	€ 12.874	€ 13.756	€ 13.954	€ 13.700
2010	€ 27.314	€ 34.082	€ 32.784	€ 28.763	€ 33.488	€ 33.198				€ 10.413	€ 13.112	€ 12.483	€ 4.202	€ 5.464	€ 5.346	€ 13.460	€ 12.913	€ 13.441	€ 14.544	€ 13.487	€ 14.526
2011	€ 27.964	€ 33.825	€ 32.557	€ 29.250	€ 33.961	€ 33.664				€ 10.252	€ 12.901	€ 12.199	€ 4.110	€ 5.525	€ 5.382	€ 12.981	€ 12.155	€ 12.949	€ 14.217	€ 13.827	€ 14.210
2012	€ 28.672	€ 34.663	€ 33.293	€ 29.715	€ 34.965	€ 34.611				€ 10.042	€ 12.688	€ 11.894	€ 4.234	€ 5.346	€ 5.230	€ 13.880	€ 13.512	€ 13.865	€ 15.358	€ 14.782	€ 15.343
2013	€ 29.847	€ 35.575	€ 34.191	€ 30.408	€ 36.191	€ 35.786				€ 10.046	€ 12.988	€ 12.051	€ 4.267	€ 5.454	€ 5.308	€ 14.323	€ 13.440	€ 14.285	€ 16.090	€ 14.915	€ 16.064
2014	€ 31.025	€ 36.528	€ 35.101	€ 31.435	€ 37.591	€ 37.139				€ 10.066	€ 13.135	€ 12.110	€ 4.470	€ 5.578	€ 5.456	€ 14.814	€ 13.956	€ 14.774	€ 16.785	€ 16.299	€ 16.771
2015	€ 31.328	€ 37.178	€ 35.610	€ 31.825	€ 38.347	€ 37.849				€ 9.939	€ 13.044	€ 11.965	€ 4.411	€ 5.514	€ 5.387	€ 15.059	€ 13.803	€ 14.998	€ 17.302	€ 16.509	€ 17.278
2016	€ 31.449	€ 37.601	€ 35.894	€ 31.949	€ 38.517	€ 37.990				€ 9.917	€ 12.801	€ 11.732	€ 4.333	€ 5.467	€ 5.333	€ 15.183	€ 14.239	€ 15.133	€ 17.620	€ 16.328	€ 17.580
2017	€ 31.501	€ 37.828	€ 36.038	€ 31.905	€ 38.777	€ 38.200				€ 9.967	€ 12.611	€ 11.603	€ 4.591	€ 5.448	€ 5.345	€ 15.294	€ 14.358	€ 15.235	€ 17.945	€ 16.549	€ 17.884
2018	€ 31.654	€ 37.826	€ 35.973	€ 31.923	€ 39.064	€ 38.416				€ 10.056	€ 12.442	€ 11.510	€ 4.655	€ 5.386	€ 5.296	€ 15.481	€ 14.125	€ 15.385	€ 18.302	€ 16.660	€ 18.240
2019	€ 31.874	€ 37.753	€ 36.007	€ 32.657	€ 39.879	€ 39.172	€ 22.933	€ 28.061	€ 27.264	€ 10.285	€ 12.549	€ 11.631	€ 4.845	€ 5.389	€ 5.319	€ 15.871	€ 14.527	€ 15.767	€ 19.026	€ 16.937	€ 18.941

Si guardi, per l'evoluzione del reddito, la settima colonna che descrive l'incremento percentuale annuo reddito medio degli iscritti Cassa. Ha un andamento altalenante con diversi anni negativi.

Per contro l'evoluzione dell'importo medio delle pensioni di vecchiaia, si guardi la sesta colonna, è sempre in aumento. Per contro l'andamento delle pensioni contributive è stazionario, si veda colonna 12. Si impone, a mio giudizio, una profonda riforma di sistema.

Qui I numeri dell'avvocatura 2019

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 06 MARZO 2020

L'avvocatura invecchia, le iscrizioni diminuiscono, il PIL stagna: quale futuro per la previdenza forense?

di Paolo Rosa - Avvocato

Negli ultimi anni l'età media di coloro che svolgono la professione forense, e non sono ancora pensionati, è aumentata di circa 3 anni ed è passata da 42 anni del 2007 a 45 del 2017. Vedremo il trend in aumento anche negli anni successivi.

Secondo l'interpretazione economica del ciclo di vita, l'inizio del pensionamento dovrebbe coincidere con il massimo di ricchezza accumulata e con l'inizio della fase di decumulazione, ossia del risparmio negativo.

A quel momento, molti rischi sono alle spalle o, come si dice, molti giochi sono fatti, in particolare per quanto riguarda il reddito da lavoro e la ricchezza accumulata con il risparmio.

Il rischio di longevità è misurabile anche se, inevitabilmente, in modo impreciso.

Le proiezioni della speranza di vita non sono tecnicamente difficili, ma non riescono, per esempio, a tenere in adeguato conto i progressi della medicina sotto forma della riduzione della mortalità a tutte le età.

Il differenziale di mortalità tra gli individui di una stessa generazione rappresenta il rischio individuale di morire prima o dopo l'età media della generazione.

Il rischio di longevità non è totalmente assicurabile. (Elsa Fornero, Chi ha paura delle riforme, Università Bocconi Editore, maggio 2018).

La facoltà di giurisprudenza è in crisi, in dieci anni le matricole sono quasi dimezzate.

Dal 2006 al 2018 (fonte MIUR) il numero totale degli iscritti a giurisprudenza è diminuito di ben 53.000 unità.

È evidente che la progressione geometrica del numero degli iscritti, se ha inciso negativamente sulla qualità e sulla professionalità, ha rappresentato un vantaggio per l'Ente di previdenza.

Da qualche anno il PIL dell'avvocatura ristagna e questo trend credo sia destinato a dilungarsi nel tempo stante la gravità della situazione economico finanziaria di questi anni e nella crisi sostanziale della domanda di giustizia nel suo complesso.

Oggi però analizzando l'ultimo bilancio tecnico di Cassa Forense, chiuso al 31.12.2017, sappiamo con certezza statistico-matematica, che i saldi previdenziali, ovvero le differenze tra contributi in entrata e prestazioni in uscita, si mostrano negativi dal 2042 al 2062 e cioè per 20 anni.

Per ovviare a questo saldo previdenziale negativo il management è costretto a ricercare sui mercati finanziari un rendimento maggiore confidando nello spread e nella generosità dei mercati.

Di questi giorni, con le borse mondiali in forte ribasso, appare ancor più un azzardo perché si opera su una provvista costituita da contribuzione previdenziale obbligatoria di primo pilastro la cui finalità è quella di garantire pensioni.

Questo il quadro che un legislatore previdenziale lungimirante dovrebbe avere ben chiaro per raddrizzare la barca prima che sia troppo tardi.

A mio giudizio, a fronte di tutti i dati macroeconomici, le opzioni sono due e non tre.

Confluire in un'unica Cassa di previdenza ed assistenza per tutti i professionisti italiani così da poter affrontare le crisi demografiche e reddituali, anche attraverso un ingente risparmio di spese, oppure rientrare in INPS il che significa recuperare la garanzia finale dello Stato alla quale, con la privatizzazione del 1994/95, si è volutamente rinunciato.

Tertium non datur!

Come scrive la prof. Elsa Fornero nell'opera citata, che tutti dovrebbero leggere, un buon sistema previdenziale deve avere la capacità di svolgere efficacemente un ruolo di riduzione delle diseguaglianze entro le generazioni.

Sebbene la previdenza non abbia uno specifico mandato ad eliminare le diseguaglianze e sia preferibile affidare la redistribuzione alla tassazione progressiva dei redditi e delle ricchezze e non a un sistema finanziato con aliquote proporzionali, ragioni di equità sociale richiedono tuttavia che il sistema previdenziale svolga normalmente un ruolo di promozione dell'equità.

E questo vale, a maggior ragione, se si pensa che il sistema previdenziale consente di redistribuire risorse riferite non già all'anno ma all'intero ciclo di vita.

L'universalismo del sistema previdenziale e la sua vocazione equitativa permettono, in un contesto di giustizia sociale, di assicurare chi nasce con una limitata capacità di generare reddito, per disabilità o per condizioni sociali svantaggiose. Per favorire la giusta direzione della redistribuzione, è però molto importante - continua sempre la prof. Elsa Fornero - che il sistema posseda un'altra caratteristica: la trasparenza perché l'opacità delle regole facilita la creazione di privilegi mentre la trasparenza è generalmente associata a criteri di equità.

Nella stessa direzione della trasparenza opera anche l'uniformità delle regole: la frammentazione dei regimi è in genere premessa per favoritismi e ingiustizie, oltre che causa di sprechi di risorse e duplicazioni di costi; per contro, regole uniformi sono compatibili con eccezioni motivate da equità e non dall'obiettivo, squisitamente ma non nobilmente politico, di favorire alcune categorie perché considerate più vicine al potere oppure ritenute elettoralmente conquistabili.

La segmentazione dei regimi pensionistici tende inoltre a generare rincorse sociali e comportamenti opportunistici, che mirano alla separazione e all'autonomia fino a che la gestione è in avanzo, per poi pretendere l'entrata nel regime generale quando si manifestano perdite strutturali, secondo la pratica, purtroppo diffusa in Italia, di tenersi i guadagni/privilegi per socializzare le perdite.

Ogni uno ci faccia una attenta analisi con lungimiranza cercando di vedere nei numeri, e non nella palla di vetro che in previdenza non esiste, ciò che potrebbe ragionevolmente accadere in un futuro prossimo.

Io vengo considerato un antisistema ma solo perché scoperchio i numeri, soprattutto quelli negativi, e li analizzo con lungimiranza.

Agli stati generali della previdenza, slittati a maggio 2020, di cosa vogliamo parlare?

Col cd. welfare attivo non si va da alcuna parte in previdenza.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 12 MARZO 2020

Il cigno nero reale

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 29 ottobre 2019 Cassa Forense è stata audita dalla Bicamerale di Controllo. Del resoconto stenografico, che è visibile sul sito del Parlamento, io mi limito a soffermarmi sui passaggi che ritengo più qualificanti.

Il Presidente di Cassa Forense, nella sua introduzione, ha fatto presente che Cassa Forense “è un sistema a ripartizione (come lo sono tutti) e, nel momento in cui mancheranno o diminuiranno i giovani, dobbiamo essere in grado di pagare le pensioni future. Si tratta quindi di un impegno che dobbiamo rispettare”.

Di particolare interesse l'intervento della dott.ssa Cinzia Carissimi, dirigente del Servizio contabilità e finanza, che val la pena di riprodurre per intero perché spiega, con parole comprensibili, l'importanza e la funzione dell'ALM introdotto in Cassa Forense sotto la mia presidenza e affidato proprio alla dirigente.

Com'è stato giustamente sottolineato, il denaro della Cassa è denaro previdenziale. In tal senso è stata dunque attivata tutta una serie di presidi che sostanzialmente mettono in azione una serie di organi per gestire il complesso patrimonio dell'ente. Gli organi coinvolti nel processo, aventi tutti una funzione autonoma di giudizio, sono: il comitato dei delegati; la commissione bilancio e patrimonio, nominata dal comitato dei delegati e, infine, il consiglio di amministrazione, all'interno del quale è presente una commissione denominata comitato investimenti. Vi sono poi gli uffici, che sono separati: uno è l'ufficio investimenti, che propone i singoli investimenti; l'altro è l'ufficio contabilità e patrimonio, che sostanzialmente avvia le attività di middle and back office, nonché di controllo finanziario. Più precisamente, in merito alle funzioni, il comitato investimenti si occupa dell'analisi e della valutazione delle proposte del dirigente dell'ufficio investimenti e le propone al consiglio di amministrazione, il quale ha facoltà di approvarle oppure di rigettarle. In

ogni caso, il consiglio di amministrazione ha il precipuo scopo di formulare i criteri di gestione generale dell'asset allocation elaborati sempre sulla base del modello di asset and liability management. Questa formulazione viene sostanzialmente analizzata poi dalla commissione bilancio e patrimonio, che fa un'analisi autonoma e propone le sue conclusioni al comitato dei delegati.

LUCIANO. Signor Presidente, vorrei invitare la dottoressa a spiegare che cosa sia il modello di asset and liability management: lo diamo tutti per acclarato, ma forse è opportuno fare una precisazione.

CARISSIMI. Lo avrei spiegato in seguito, ma forse è il caso di approfondirlo adesso. Il modello di asset and liability management è sostanzialmente un sistema di controllo che combina l'attivo patrimoniale con il passivo previdenziale sulla base dei flussi attuariali. A partire da questo si determina un modello di sostenibilità, che condiziona il processo di formazione dell'asset allocation, la quale a sua volta individua sostanzialmente la distribuzione degli investimenti attuati nel corso dell'anno. Infatti, proprio all'interno del «documento autorizzativo del processo d'investimento» si capisce bene la complessità di quest'ultimo, che viene seguito e approvato sia dal consiglio di amministrazione, sia dal comitato dei delegati. All'interno di questo «documento autorizzativo» vengono definiti innanzitutto «i criteri generali» a cui si ispira la Cassa per la gestione del suo patrimonio, come la conservazione del valore reale del patrimonio, la redditività coerente con il bilancio attuariale e la copertura dei flussi finanziari correnti e prospettici in funzione del modello ALM. Cosa significa? La Cassa fondamentalemente non persegue soltanto il massimo rendimento del portafoglio, ma lo bilancia con la copertura dei rischi per preservare il patrimonio iniziale, quindi per minimizzare eventuali perdite conseguenti al mercato finanziario.

La seconda sezione del documento individua precisamente alcuni rischi: «mercato», «tasso», «credito», «cambio» e «liquidità» – rischi che vengono tenuti sotto controllo per l'intero anno, fino a misurarli a consuntivo.

La terza parte del documento è il cosiddetto ALM, ovvero asset and liability management, il quale determina, attraverso un indicatore (il funding ratio), il rapporto tra il patrimonio proiettato, come se la cassa dovesse chiudere l'indomani, in funzione degli iscritti attivi, attualizzandolo rispetto al valore attuale delle prestazioni pensionistiche maturate per determinare la sostenibilità dell'ente. Sulla base di queste tre sezioni viene elaborata la distribuzione degli investimenti, ovvero l'Asset allocation strategica e tattica.

Attenzione: in questo complicato processo, la Cassa viene a coinvolgere anche l'advisor ex post (che nello specifico – penso di poterne fare il

nome tranquillamente – e` Prometeia). E' l'advisor infatti che, sulla base di richieste di dati annuali, elabora l'aggiornamento di questo modello attuariale, che combina le passività con le attività: infatti, una volta che ha elaborato il modello e calcolato il funding ratio, sulla base della sostenibilità formula la proposta di asset allocation, che poi viene presentata in consiglio di amministrazione. Qui si attiva un altro processo interno, tale per cui il consiglio di amministrazione acquisisce la distribuzione degli investimenti, così come viene proposta dall'advisor, in base alla sostenibilità; ne verifica l'efficienza e in seguito la sottopone alla commissione del comitato dei delegati, che esprime in una prima istanza le sue formulazioni.

Il consiglio di amministrazione, sulla base della formulazione della commissione del comitato dei delegati, può recepire o meno le osservazioni e approvare definitivamente l'asset allocation a livello di consiglio di amministrazione.

Ma l'asset allocation ricomincia tutto il proprio processo di formulazione all'interno del comitato dei delegati, tornando nuovamente in commissione bilancio e patrimonio e ufficialmente in comitato dei delegati per la sua approvazione definitiva.

Una volta definita la distribuzione della classificazione degli investimenti, intervengono i due uffici: l'ufficio investimenti propone e seleziona; il comitato investimenti analizza le singole proposte e avvia la discussione.

L'investimento può essere approvato o respinto da parte del Comitato investimenti: quelli approvati arrivano in consiglio di amministrazione; attenzione, però, perché, anche se il comitato investimenti è una commissione del consiglio di amministrazione, quest'ultimo rimane autonomo nell'accettare o meno i singoli investimenti. Se il consiglio approva, si attiva tutta l'attività del middle and back office e del controllo che passa a un altro ufficio, che è quello che io presidio.

Nella sostanza, tutto questo discorso ci serve per dire che l'asset allocation al 31 dicembre 2018 – esposta principalmente nel Paese Italia, come anticipava il presidente – è costituita in maniera semplificata al 44,5 per cento da obbligazioni (delle quali mi permetto di ricordare che circa 2,5 miliardi sono espressione di titoli di Stato italiani). Vi poi sono le azioni, al 23,5 per cento (alcune delle principali le ha già citate in precedenza il mio presidente). Infine, il 13,8 per cento riguarda una componente immobiliare la maggior parte della quale è costituita dal nostro fondo immobiliare Cicerone. Vi sono poi una liquidità al 7,2 per cento (mi permetto di ricordare che Cassa forense non investe, se non trova appunto questo bilanciamento tra rischio e rendimento in funzione del modello di asset and liability management); una componente del 5,5 in absolute return; un 4,2 di beni reali (investimenti in commodities,

infrastrutture – che citava prima il Presidente – il private debt o partecipazioni come CDP Reti) e infine un private equity all'1,3.

Sulla parte investimenti, signor Presidente, avrei terminato: se lo ritiene, posso andare avanti sui costi, altrimenti mi fermo qui.

Interessante l'intervento del DG, dott. Michele Proietti:

PROIETTI. Signor Presidente, farò una brevissima premessa per precisare che comunque la nostra mission principale è sempre la previdenza.

Abbiamo un sistema previdenziale sostenibile e garantito da bilanci tecnici a cinquant'anni, con un elevato grado di flessibilità, sia in entrata, con riduzioni di pagamento per i giovani nei primi otto anni d'iscrizione, sia in uscita, con un'età pensionabile che ormai dal 2021 sarà a regime a settant'anni, con la possibilità però di uscita anticipata fino a sessantacinque.

La vera novità degli ultimi quattro o cinque anni della Cassa forense è l'idea del nuovo welfare. Sul nuovo regolamento del welfare approvato nel 2015 e in vigore dal 1° gennaio 2016 chiedo alla Presidenza l'autorizzazione a lasciare agli atti della Commissione un documento riassuntivo e una tabella esplicativa degli stanziamenti per le varie voci.

PRESIDENTE. La Presidenza la autorizza in tal senso.

PROIETTI. La filosofia del nuovo regolamento è di abbracciare i bisogni dell'avvocatura in tutto l'arco della vita dell'avvocato. Ci sono cinque macro aree d'intervento riguardanti sia le classiche situazioni di bisogno, sia le prestazioni a sostegno della famiglia, della salute e della professione e, alla fine, le spese funerarie.

Il paradigma potrebbe essere un'assistenza per l'avvocato dalla culla alla bara, da quando inizia il momento d'iscrizione all'albo degli avvocati, fino alla fine della vita, con un intervento per le spese funerarie a vantaggio degli eredi. Tutto questo percorso è finanziato annualmente – e questa è una cosa cui abbiamo prestato particolare attenzione – con fondi che hanno tetti e limiti verso l'alto, rappresentati dai famosi 63 milioni di cui abbiamo parlato e che in realtà rappresentano le entrate della Cassa forense per una parte del contributo integrativo.

Come sapete, gli avvocati riversano sul cliente, quindi espongono in fattura, un 4 per cento, ossia un contributo integrativo che va alla Cassa forense, lo 0,5 per cento del quale è destinato all'assistenza). Un ottavo delle entrate contributive legate al contributo integrativo dell'anno precedente è quindi destinato all'assistenza. Questo è il tetto che ci siamo dati, perché anche l'assistenza dev'essere sostenibile: i bisogni assistenziali aumentano nel corso del tempo, pertanto dobbiamo avere limiti collegati alla nostra realtà economica. E` quindi molto importante, a mio avviso, sottolineare che vi è un finanziamento costante e legato a una parte di solidarietà che viene dal contributo integrativo del 4 per cento.

Per quanto riguarda i vari istituti che trovate elencati e descritti nella relazione scritta, parliamo non di venti – e qui mi permetto di correggere il nostro Presidente – ma di più di trenta istituti, una parte dei quali è a regime e una parte viene rinnovata ogni anno attraverso bandi specifici. Ovviamente, oltre ai casi ordinari di bisogno individuale, dobbiamo segnalare come spesa maggiore la polizza sanitaria per i grandi interventi chirurgici e i gravi eventi morbosi. La Cassa investe circa 20 milioni di euro ogni anno per tale copertura assicurativa, sgravando in parte il sistema sanitario nazionale. Ogni nostro iscritto, infatti, ha una copertura sanitaria garantita da Cassa forense e si rivolge meno, per queste gravi patologie, al sistema pubblico nazionale, quindi incide meno sulla spesa sanitaria dello Stato.

Abbiamo poi, a sostegno della salute, convenzioni con case di cura, polizze per lungodegenza, la long term care (LTC) per i casi di anziani non autosufficienti e i contributi per l'assistenza domiciliare.

A sostegno della famiglia abbiamo borse di studio per studenti, per orfani, per figli iscritti al primo anno di scuola superiore; abbiamo anche ulteriori contributi – oltre all'indennità di maternità – per la genitorialità, cioè abbiamo stanziamenti specifici per famiglie numerose e per famiglie monogenitoriali che non hanno avuto la possibilità di accedere al contributo di maternità. La maggiore innovazione rispetto a questo schema di welfare sono le cosiddette prestazioni a sostegno della professione: abbiamo innanzitutto ampliato l'assistenza indennitaria, cioè eroghiamo contributi specifici per l'avvocato che, a causa di malattia o infortunio, sia per almeno due mesi temporaneamente inabile a proseguire nella sua attività professionale.

PRESIDENTE. Si tratta di contributi soggetti – ahimè – a tassazione.

PROIETTI. Sì, ovviamente per la tassazione seguiamo le regole ordinarie, quindi quasi tutta l'assistenza è soggetta a tassazione. Vi sono alcune eccezioni, per esempio per i contributi ai terremotati e ultimamente c'è stata una detassazione per patologie particolari.

Abbiamo l'assistenza per catastrofi o calamità naturali e abbiamo agevolazioni anche per l'accesso al credito. Queste ultime si esplicano in due modi: in primo luogo, vi è un contributo in caso di mutui per l'acquisto di prima casa o primo studio (in tal caso il contributo è limitato alle spese notarili e di istruttoria della pratica); in secondo luogo, abbiamo dei prestiti d'onore per i giovani iscritti sotto i trentacinque anni fino a 15.000 euro. Anche in questo caso abbiamo fatto una convenzione con un istituto bancario. Vorrei aggiungere che tutte le nostre convenzioni, compresa la scelta dell'advisor, sono naturalmente frutto di gare pubbliche. Una banca ha accettato questa partnership per l'erogazione di prestiti d'onore fino a 15.000 euro per i giovani iscritti sotto i trentacinque

anni, in cui Cassa forense si fa carico sia degli interessi che della garanzia nel caso in cui il giovane iscritto abbia un reddito inferiore ai 10.000 euro annui, cioè non sia bancabile. In questo caso, Cassa forense garantisce anche per conto dell'iscritto. Ovviamente ci sono dei limiti di spesa complessiva che comunque vengono annualmente confermati e rispettati. Abbiamo poi una serie di agevolazioni per la cessione del quinto delle pensioni e contributi a supporto di asili nido e per l'acquisto di strumenti informatici. Quest'ultimo bando ha avuto molto successo: rimborsiamo fino a 1.500 euro e fino alla metà delle spese sostenute dall'avvocato per l'acquisto di strumenti informatici che sono ovviamente utili e necessari per la professione.

Abbiamo poi, ovviamente, finanziato moltissimo la formazione. Aggiungo che abbiamo realizzato ultimamente anche un sistema di formazione a distanza. Il nostro sito Internet contiene un link che indirizza al nostro portale di formazione, in cui diamo la possibilità a tutti i nostri iscritti di assistere a videofilmati in materia di previdenza e acquisire crediti formativi, una innovazione che è stata molto gradita dagli iscritti. Pensate che nei primi quindici giorni di attivazione abbiamo già 7.000 accessi a questo portale, con 7.000 avvocati che hanno già visionato almeno uno dei vari video messi a disposizione.

Abbiamo anche favorito, con borse di studio specifiche, sia le competenze professionali, sia l'accesso al titolo di cassazionista. A coloro che superano l'esame da cassazionista, eroghiamo una borsa di studio ad hoc. Sapete che adesso, dopo la nuova legge professionale, per arrivare al titolo di cassazionista occorre superare un esame. Chi supera tale esame ha anche un contributo da parte di Cassa forense.

In questo quadro generale, alla fine di ogni anno e di ogni esercizio finanziario, spendiamo circa 63 milioni di euro e abbiamo già soddisfatto, con riferimento al 2018, circa 13.500 istanze. Il sistema, quindi, ha preso piede e, devo dire la verità, dopo un primo momento di scetticismo da parte dei nostri iscritti, che parlavano di manette o di interventi poco incisivi, adesso c'è una grande attesa e un notevole gradimento rispetto ai vari istituti di assistenza che, come avete visto, coprono abbastanza bene tutto il panorama. Sono una trentina di istituti, lo ripeto, alcuni annualmente rinnovati con dei bandi ad hoc e altri che operano a regime. Lo sforzo economico che Cassa forense fa in questo campo è piuttosto elevato. Il regolamento di assistenza del nostro ente è uno dei più strutturati. In questo senso ringraziamo anche i ministeri vigilanti, che hanno avuto la sensibilità di approvare il nostro regolamento a suo tempo, con piccolissime modifiche.

Ovviamente non è possibile fare tutto autonomamente, ad esempio non sono possibili maggiori coperture di previdenza sanitaria integrativa o

addirittura l'istituzione di una cassa mutua integrativa che richiedono uno sforzo comune con altre casse. Stiamo avviando tali studi in sede ADEPP e vedremo cosa sarà possibile fare. Comunque pensiamo che il nostro livello di assistenza sia molto buono rispetto al panorama dei bisogni che i nostri iscritti ci segnalano.

Qual è il problema che viene fuori dall'intervento del dott. Michele Proietti?

Il fatto che i grandi studi legali, che rappresentano circa l'8%, producono più del 50% del PIL dell'intera avvocatura

Continua il DG di Cassa Forense affermando che:

Dobbiamo, inoltre, con tale aliquota (4 per cento del contributo integrativo), sostenere tutte le pensioni minime: diamo integrazioni al minimo della pensione che arrivano a circa 12.000 euro annui (pensione di oggi), per cui un pensionato minimo della Cassa forense prende circa 12.000 euro l'anno; si tratta di poco meno di 1.000 euro al mese, ripartite su tredici mensilità, ed è circa il doppio della pensione sociale erogata dall'INPS. Per garantire questo livello, occorre innanzitutto che si paghino i famosi e bistrattati contributi minimi soggetti da parte degli avvocati che, soprattutto nei primi anni di attività, fanno fatica. Su questo siamo sensibili, però abbiamo dato una fascia di tolleranza in cui il contributo è ridotto alla metà o addirittura a un quarto nei primi otto anni di attività, nei quali c'è un'attenzione a questo percorso; dal nono anno in poi, il contributo minimo soggetto – circa 2.800 euro l'anno, per capirci – è comunque dovuto, anche nel caso in cui i redditi restino sotto i 10.000 euro (e comunque servono a finanziare, non in tutto, ma per circa l'80 per cento, la pensione minima, che riteniamo adeguata per la vecchiaia dell'avvocato). Ripeto che si tratta di circa 12.000 euro l'anno.

Questo sinallagma non si può rompere: se si elimina il contributo minimo, bisogna eliminare la pensione minima, quindi occorre fare una scelta del tipo l'uovo oggi o la gallina domani. Chi si lamenta oggi, domani è contento di ricevere comunque una pensione che viene integrata al minimo.

Per concludere l'intervento finale del Presidente di Cassa Forense:

Signor Presidente, se mi è consentito, vorrei aggiungere, in relazione a questo, che, come diceva giustamente il senatore Lannuti, noi abbiamo il 44,5 per cento del capitale investito in obbligazioni. Oggi quei titoli di Stato praticamente non rendono nulla. Da una parte, quindi, dobbiamo tenere quei titoli, ma dall'altra dobbiamo trovare strumenti che ci consentano di bilanciare. Abbassare il rischio ci farebbe effettivamente molto piacere ma noi abbiamo l'obiettivo del 3 per cento su base annua, dunque dobbiamo trovare delle classi che compensino il dato relativo alle obbligazioni.

Da una parte, quindi, dobbiamo anche rischiare un po', altrimenti dovremmo vendere i titoli di Stato e lei sa meglio di me che cosa significhi vendere i titoli di Stato, con lo spread che poi schizza. In questo momento abbiamo un rendimento finanziario molto interessante, speriamo che il mercato regga e che lo spread non faccia brutti scherzi perché ci consentirebbe di portare a casa un'importante performance. Non lo dico perché è un numero quasi a doppia cifra, però è chiaro che dobbiamo vedere cosa succede sui mercati, visto che dipendiamo dai mercati.

Il cigno nero Reale che ci è venuto addosso in questa tornata di tempo, ma i cigni neri sono frequenti, dimostra che le pensioni di primo pilastro non possono dipendere dai mercati e quindi, a mio giudizio, va cambiato l'approccio proprio per la natura previdenziale delle risorse come la dott. Carissimi non ha mancato di sottolineare.

La provvista previdenziale, fatta di contributi obbligatori, non è denaro qualunque ma ha una mission che è quella di garantire previdenza e assistenza e non può essere affidata ai mercati proprio per l'elevato rischio di perdere, non solo gli interessi, ma anche il capitale che questo comporta.

La previdenza di primo pilastro, obbligatoria per legge, non è la previdenza integrativa di secondo pilastro affidata ai mercati e dove l'interessato si sceglie la linea di investimento più adatta alle sue esigenze.

Come ha esordito il Presidente, Cassa Forense deve essere in grado di pagare le pensioni future ma questa garanzia non può dipendere dai mercati.

È la nostra bussola per orientarsi sul percorso che conduce il risparmio previdenziale verso un impiego virtuoso e mai rischioso proprio per la sua origine obbligatoria.

PROFESSIONE



DECRETO CORONAVIRUS | 13 MARZO 2020

La socializzazione dell'assistenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Il Governo ha emanato il decreto legge 9/2020 il quale, all'art. 16, propone una serie di misure, come è dato leggere, e in particolare un contributo di € 500,00 mensili ai professionisti che si trovano nelle zone rosse.

Art. 16

Indennità lavoratori autonomi

1. In favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi o professionisti ivi compresi i titolari di attività di impresa, iscritti all'assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335 e che svolgono la loro attività lavorativa alla data del 23 febbraio 2020 nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, o siano ivi residenti o domiciliati alla medesima data è riconosciuta, ai sensi del comma 2, un'indennità mensile pari a 500 euro per un massimo di tre mesi e parametrata all'effettivo periodo di sospensione dell'attività. L'indennità di cui al presente articolo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

2. Il trattamento di cui al presente articolo è concesso con decreto della regione interessata, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, nel limite di spesa complessivo di 5,8 milioni di euro per l'anno 2020. La ripartizione del limite di spesa complessivo di cui al primo periodo del presente comma tra le regioni interessate, ai fini del rispetto del limite di spesa medesimo, è disciplinata con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le regioni, unitamente al decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette

prestazioni. Le domande sono presentate alla regione, che le istruisce secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse.

L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle regioni interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno emettere altri provvedimenti concessori.

3. Agli oneri derivanti dal comma 2, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

L'Adepp (associazione degli enti di previdenza professionisti) chiede al Governo una modifica urgente al decreto legge 9 del 2020 sul Coronavirus. "L'articolo 16 del DL 9/2020 ha introdotto un'indennità mensile esentasse di 500 euro mensili per i lavoratori autonomi e liberi professionisti, ma ha escluso inspiegabilmente i liberi professionisti iscritti agli Enti di previdenza privati, fra cui i medici e gli operatori sanitari che sono in prima linea nell'affrontare il Covid-19", afferma il presidente dell'Adepp Alberto Oliveti. Limitare l'indennizzo ai soli lavoratori iscritti all'Inps è discriminatorio, poiché le risorse provengono dal Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, che è finanziato con risorse pubbliche e dunque derivanti anche dalle tasse pagate dai liberi professionisti e dalle stesse Casse previdenziali private.

L'Adepp chiede dunque che l'indennità di 500 euro sia estesa a tutti i liberi professionisti indipendentemente dall'ente previdenziale a cui sono iscritti. (www.adepp.info)

L'Adepp sa bene, per averlo scritto nel suo riferimento normativo, che:

Le Casse anche se privatizzate continuano a perseguire una finalità di pubblico interesse e costituiscono un elemento fondamentale del sistema previdenziale obbligatorio sul quale lo Stato continua ad esercitare la vigilanza poiché l'autonomia degli enti di previdenza privati dei professionisti va comunque esercitata nel rispetto delle finalità istituzionali. Agli stessi Enti non sono consentiti finanziamenti pubblici diretti o indiretti, con esclusione di quelli connessi con gli sgravi e la fiscalizzazione degli oneri sociali. (www.adepp.info).

Poiché non si tratta di sgravi o di fiscalizzazione degli oneri sociali, credo che la richiesta dell'Adepp sia priva di riferimento normativo e cerchi soltanto di socializzare l'assistenza.

Ai prossimi stati generali della previdenza discutiamo di questi temi, della longevità e sostenibilità, del rischio demografico delle professioni, del rischio reddituale per vedere se non sia il caso di unirsi in una unica cassa

o rientrare in INPS per fruire dello ombrello protettivo dello Stato al quale, con la privatizzazione, si è rinunciato.

Confidare sui mercati finanziari e sulla stabilità dello spread, come ha chiosato il vice Adepp in Bicamerale di controllo, nella previdenza obbligatoria di primo pilastro è un azzardo che si può correre ma una volta condiviso con tutti gli iscritti, obbligati ad esserlo.

Clicca qui per consultare la sezione dedicata al decreto Coronavirus

PROFESSIONE



DECRETO CORONAVIRUS | 18 MARZO 2020

Ne usciremo più forti

di Paolo Rosa - Avvocato

Meno liberismo spinto e più politiche che abbiano cura del benessere dei cittadini. Consapevolezza che i bisogni primari delle persone, sanità, scuola, lavoro debbono essere gestiti e garantiti dallo Stato certamente in concorso con il privato che deve però guardare più che al lucro al benessere di tutti.

Non sarà più come prima perché tutti i cittadini in quarantena hanno aperto gli occhi e individuato ciò che andrà cambiato.

Ci vorrà più competenza e professionalità e meno imbonitori con la comunicazione di massa. Anche il virus può avere aspetti positivi perché bisogna sempre trasformare le avversità in opportunità.

Gli avvocati, per esempio, dovrebbero aver capito che la previdenza e l'assistenza di primo pilastro non può essere affidata ai mercati, ma gestita e garantita dallo Stato.

Sempre gli avvocati dovrebbero aver capito che la funzione di rappresentanza deve essere limitata nel tempo per non creare piovre mostruose.

Gli avvocati dovrebbero aver capito che bisogna studiare sui libri per acquisire competenza e professionalità.

Magari cominciando a rileggere Pinocchio che è un ottimo abbecedario di economia e finanza per saper distinguere il paese degli acchiappacitrulli e il gatto e la volpe che notoriamente usano la comunicazione di massa per imbonire le folle.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 20 MARZO 2020

La valutazione mark to market in previdenza

di Paolo Rosa - Avvocato

Le turbolenze di questi giorni sui mercati finanziari mondiali mi hanno portato ad una serie di considerazioni che vorrei proporvi.

Le Casse di Previdenza sono investitori di lungo periodo però promettono ogni giorno di pagare pensioni alla scadenza.

Le pensioni sono reali e non virtuali e quindi ritengo che in previdenza si debba sempre ragionare con una valutazione mark to market.

Che cosa significa?

Per un giurista e non un economista la definizione la ricavo dalla borsa italiana per la quale:

La procedura del marking to market consiste in un calcolo giornaliero dei profitti e delle perdite associati alle posizioni su strumenti derivati aperte dagli operatori. Sulla base di tale procedura la CC&G effettua una compensazione tra profitti e perdite relativi al conto di ogni partecipante, con corrispondente versamento dei margini.

La controparte che ha subito una perdita si vede addebitare tale perdita sul conto aperto presso la CC&G. Questa somma è automaticamente accreditata alla controparte, che ha registrato un profitto. Qualora, nel caso di perdite, l'ammontare scenda al di sotto del margine di mantenimento, la CC&G richiede il reintegro di tale margine. A meno che l'operatore non chiuda la propria posizione, profitti e perdite sono potenziali, soggetti alle variazioni delle quotazioni e sono liquidati solo alla scadenza del contratto.

Riporto uno studio interessante che ne descrive, in pratica, la sua applicazione:

Paolo Francesco Bruno, Partner, La Scala Società tra Avvocati, Team Contenzioso Finanziario

Corte d'Appello di Milano, 5 novembre 2019, n. 4389 – Pres. Rel. Meroni

Ciò che rappresenta nel panorama Giurisprudenziale un elemento sul quale è ancora vivo il dibattito, sebbene (come vedremo) esistenti anche recenti interventi della Suprema Corte, è l'interpretazione del mark to market (o costo di sostituzione) del contratto derivato ed il suo ruolo all'interno del contratto medesimo, nella valutazione di meritevolezza di tutela dello stesso.

Volendo qui sintenticamente riassumere la posizione della Corte di Legittimità, in merito alla natura del costo di sostituzione, non possiamo non ricordare come la stessa Suprema Corte affermi che il mark to market non esprime un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata [così Cass. Pen. Sez. II, 21-12-2011, n. 47421 [1]; conformi Cass. Civ., Sez. II, 11-5-2016, n. 9644 e Cass. Civ., Sez. II, 8-7-2016, n. 14059 [2].

Alcuna Dottrina [3], in relazione proprio alla necessità interpretativa del mark to market ed al fine di consentire un corretto esame della questione, ha posto sotto esame la distinzione tra "prezzo" e "valore" del contratto derivato, solitamente utilizzati come sinonimi.

In particolare, è stato sottolineato come: "Il pricing è il processo attraverso il quale vengono stabiliti i termini contrattuali, cioè il processo di definizione del tasso, dei parametri, delle durate e delle periodicità che servono alle parti per determinare le loro obbligazioni di pagamento. La valuation, invece, è il processo di determinazione del valore del contratto, del mark-to-market, cioè a dire il processo di valutazione di prestazioni e controprestazioni contrattualmente stabilite e definite. In particolare la valuation entra in gioco nel calcolo del valore dei flussi di cassa che un derivato è atteso generare una volta stabiliti i termini contrattuali (e tale valore è misurato con metodologie universalmente riconosciute che vanno dal c.d. discounted cash flow per i derivati più semplici alla Montecarlo simulation per i più complessi, passando per la Black & Scholes per le opzioni). "Valore di mercato" e "prezzo" sono due concetti che non possono essere confusi: il primo non è un elemento del contratto, né serve a determinare l'alea del contratto, mentre il secondo è indispensabile elemento del contratto senza il quale non si riesce a determinare l'oggetto del contratto (e l'alea nel caso in cui sia il contratto aleatorio)".

Orbene, premesso ciò e venendo in nuce alla questione oggetto di esame da parte della Corte d'Appello di Milano, per la statuizione di rigetto della censura in merito alla nullità del contratto derivato per mancanza di determinabilità del mark to market, passa attraverso un complesso iter argomentativo che sintetizza gli argomenti di cui sopra.

Il Collegio d'Appello - recuperando una espressione che prima facie si ricorda in una recente decisione del Tribunale di Milano [4] - afferma inizialmente che "A prescindere dal carattere essenziale o meno della clausola, che introduce il mark to market (cioè l'obbligazione di pagamento, per il caso di cessazione anticipata del rapporto, di una determinata somma a carico di una delle parti in favore dell'altra, a seconda degli scenari probabilistici esistenti in quel momento sull'andamento complessivo del rapporto fino alla sua scadenza naturale), si evidenzia che ai sensi degli art. 1418, 1419 e 1346 c.c. la nullità della clausola sussiste, quando l'istituto introdotto non è determinato né determinabile".

La locuzione «a prescindere» utilizzata (non a caso) dal Giudice d'appello deve essere valutata attentamente all'interno del contesto decisionale e, a parere dello scrivente, porta con sé una autonoma ratio decidendi, per la quale si assume il carattere non "essenziale" dello stesso.

Il subordinato ragionamento interessa tuttavia la questione dal punto di vista giuridico rispetto alla determinabilità del mark to market e, qui, la valutazione compiuta volgendosi è esplicitata in termini chiari riconoscendosi che esso "trattandosi di un valore che varia nel corso della durata del rapporto, in quanto dipende da scenari probabilistici futuri e quindi anch'essi variabili con il decorso del tempo, non può essere determinato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto, nel quale devono però essere indicati gli elementi che ne consentano la determinazione in un qualunque momento futuro; in altre parole è necessario che, in qualunque momento dovesse cessare, prima della sua scadenza naturale, il rapporto instaurato tra le parti con il contratto interest rate swap, sia oggettivamente possibile determinare il valore economico del mark to market".

La Corte d'Appello riprende poi l'accertamento svolto dal Consulente Tecnico nella propria relazione laddove afferma che "In entrambi i casi sono desumibili con certezza gli elementi necessari per calcolare il MtM, prova ne sia che entrambi i CTP e il CTU hanno potuto calcolare il MtM, giungendo peraltro a valori di MtM tra loro allineati"; il consulente ha altresì indicato, nelle schede n. 1 e 2 dell'allegato A), gli elementi, desumibili dai due contratti, che consentivano la determinazione del mark to market; infine il consulente ha osservato "di non aver mai visto un contratto derivato che specifichi i criteri o i modelli matematici idonei a quantificare il MtM. Ciò vale anche nel caso dei due contratti oggetto di analisi. Inoltre, il CTU osserva che, sebbene nella prassi, soprattutto per taluni prodotti relativamente semplici, alcuni modelli/criteri siano più utilizzati di altri, è consuetudine che ciascun operatore utilizzi i modelli/criteri che ritiene più adatti. La maggior parte degli intermediari

finanziari e diversi consulenti indipendenti utilizzano peraltro modelli proprietari, ovvero costruiti in autonomia, spesso mediante significativi investimenti. Ciò è premesso per dire che, sotto il profilo tecnico, la questione che riguarda l'esplicitazione nel contratto dei criteri di calcolo semplicemente non si pone".

Ebbene, tornando a quanto sopra riferito da parte della Dottrina, con riferimento alla distinzione tra "valore di mercato" e "prezzo", si deve ricordare che il primo è misurato con metodologie universalmente riconosciute che vanno dal c.d. discounted cash flow (per i derivati più semplici) alla Montecarlo simulation (per i più complessi) e, infine, la Black & Scholes (per le opzioni).

La determinabilità del mark to market è, quindi, offerta dall'utilizzo di tali metodologie di calcolo.

In conclusione, volendo provare a sintetizzare quanto sopra riportato, possiamo dire che non siamo dinnanzi ad una "formula di calcolo" dell'oggetto del contratto, ma semmai dinnanzi ad una metodologia di valutazione del valore del contratto ad un determinato momento, che tutte le parti sono in grado di apprezzare.

[1] Il mark to market "non esprime affatto un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata", essendo "influenzato da una serie di fattori ed è quindi sistematicamente aggiustato in funzione dell'andamento dei mercati finanziari".

[2] "Mark to market è un'espressione che designa - in larga approssimazione - un metodo di valutazione delle attività finanziarie, che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante il ricorso a indici d'aggiornamento monetario. Esso consiste nell'attribuire a dette attività il valore che esse avrebbero in caso di rinegoziazione del contratto o di scioglimento del rapporto prima della sua scadenza naturale. Il mark to market è detto anche costo di sostituzione, perché corrisponde al prezzo, dettato dal mercato in un dato momento storico, che i terzi sarebbero disposti a sostenere per subentrare nel contratto stesso. Si legge in Cass. penale n. 47421/11 che il mark to market "non esprime affatto un valore concreto ed attuale, ma esclusivamente una proiezione finanziaria basata sul valore teorico di mercato in caso di risoluzione anticipata. Il valore del mark to market, infatti, è influenzato da una serie di fattori ed è quindi sistematicamente aggiustato in funzione dell'andamento dei mercati finanziari, dovendosi poi attrarre nell'ambito dei relativi parametri di determinazione anche l'up to front erogato e l'utile per la banca" [...] il costo di sostituzione degli strumenti finanziari (derivati ed equiparati) non è un vero e proprio prezzo di mercato concreto ed attuale, ma una grandezza monetaria teorica che è calcolata

per l'ipotesi in cui il contratto cessi prima della sua scadenza naturale. Essa tiene conto anche di fattori ulteriori, quali, ad esempio, i costi da sostenere, la maggiore o minore volatilità del prodotto e l'up-front, vale a dire "l'eventuale flusso di cassa dal portafoglio finanziario strutturato che viene regolato al momento della conclusione dell'operazione in derivati" così lo definisce l'art. 1, comma 3, lett. i) del Regolamento concernente i contratti relativi agli strumenti finanziari derivati sottoscritti da regioni ed enti locali, ai sensi del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, art. 62, comma 3, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, così come modificato e integrato dalla L. 22 dicembre 2008, n. 203, art. 3, comma 1".

[3] Così Caputo Nasseti, Funzione di copertura parziale di uno swap di pagamenti e mancanza della formula di calcolo del mark-to-market, in *Giurisprudenza commerciale*, 2017

[4] "Tale circostanza costituisce ragione più liquida di rigetto della domanda attorea siccome manifestamente e documentalmente infondata e ciò a prescindere dall'effettiva possibilità di individuare il mark to market come oggetto del contratto di IRS" e, la motivazione precedente così si formava: "A norma dell'art. 1346 c.c. l'oggetto del contratto deve essere determinato o determinabile. Il solo fatto che il mark to market sia specificamente indicato nel contratto di IRS titolo delle domande attoree rende irrilevante la mancata indicazione del modello per il suo calcolo: la determinabilità dell'oggetto del contratto è prevista, dall'art. 1346 c.c. come alternativa rispetto alla determinazione dello stesso, con la conseguenza che, non essendo contestata dall'attrice la correttezza della determinazione del mark to market del derivato titolo delle proprie domande, la sua espressa enunciazione rende tale parametro del tutto determinato"(così Tribunale di Milano, 14-2-2018, n. 1599).

Sempre più attuale il mio scritto del 2017 che vale la pena di rileggere.

"La valutazione mark to market del patrimonio delle Casse di previdenza"

Chi più chi meno, le Casse di previdenza dei professionisti hanno immobilizzazioni finanziarie. In bilancio sono iscritte al costo di acquisto, eventualmente ridotto da svalutazioni conseguenti a diminuzione di valore ritenute durevoli tenuto conto della tipologia delle partecipazioni detenute.

Le Casse di previdenza redigono bilanci civilistici, che non consentono il calcolo dei rendimenti a valori di mercato, a differenza di quanto avviene nei fondi pensione negoziali.

Nei portafogli delle Casse si trovano sia asset liquidi che illiquidi, tra i quali gli immobili. Per questi ultimi, specie se detenuti direttamente, non c'è un vero valore di mercato, ma solo una perizia. Non essendoci una

norma specifica (come per i fondi immobiliari, che sono tenuti a pubblicare un NAV su base semestrale), nel corso del tempo ogni Cassa ha discrezionalmente deciso se e quando procedere a rivalutazioni o svalutazioni dei beni reali.

Per uscire da questa selva bisognerebbe, come suggerito anche da Covip, portare le Casse ad affiancare al bilancio civilistico una valutazione mark-to-market degli attivi al 31 dicembre di ogni anno, ovviamente adottando regole uniformi dettate dalla stessa Covip.

Che cosa significa mark to market? È un'espressione gergale inglese utilizzata per identificare la regola contabile che valuta attività e passività di un'impresa o di un intermediario finanziario al prezzo di mercato.

È una metodologia, alternativa a quella classica della valutazione al costo (o al valore) storico, che si è largamente diffusa alla fine del ventesimo secolo, in collegamento con le sempre più sofisticate applicazioni di metodi quantitativi alla finanza.

Il successo e la trasparenza di tale procedura ne incoraggiarono l'estensione alla valutazione di attività e passività di società quotate, e di intermediari finanziari a vocazione internazionale anche se non quotati, secondo protocolli definiti e accettati, o resi obbligatori da autorità di controllo e supervisione e da agenzie di certificazione, come per esempio, negli Stati Uniti, la GAAP (General Accepted Accounting Principles). (Si veda mark to market in dizionario di economia e finanza).

La Cassazione penale si è occupata della definizione del "mark to market" con le sentenze n. 47421/2011 e 14059/2016 affermando testualmente che «mark to market è un'espressione che designa – in larga approssimazione – un metodo di valutazione delle attività finanziarie, che si contrappone a quello storico o di acquisizione attualizzato mediante il ricorso a indici d'aggiornamento monetario ... il mark to market è detto anche costo di sostituzione, perché corrisponde al prezzo, dettato dal mercato in un dato momento storico, che i terzi sarebbero disposti a sostenere per subentrare nel contratto stesso».

Per la Corte di Cassazione il mark to market non è un vero e proprio prezzo di mercato concreto e attuale, ma una grandezza monetaria teorica che è calcolata per l'ipotesi in cui il contratto cessa prima della sua scadenza naturale.

Per i titoli quotati, la valutazione mark to market, è facile, per gli immobili occorrerà ricorrere ad esperti dipendenti certificati, mentre per i titoli non quotati si produrranno valori mark to market utilizzando modelli matematici validati.

Da anni è ormai pronto per la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale lo schema di decreto per gli investimenti delle Casse di previdenza dei liberi professionisti. Ma tale decreto non arriva in Gazzetta Ufficiale, e quindi

non viene pubblicato, per l'avversità delle Casse di previdenza non su questo aspetto ma per le gare ad evidenza pubblica imposte dall'ANAC di Raffaele Cantone.

Non a caso l'art. 6 di tale decreto riguarda il prospetto informativo a valori correnti e così recita: l'ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti.

Il prospetto riporta anche indicazioni sul valore attuale netto delle passività connesse alle prestazioni istituzionali dell'Ente, calcolato secondo criteri coerenti con quelli posti a fondamento della valutazione a valori correnti delle attività detenute e comunque precisando tutte le ipotesi di lavoro utilizzate in detto computo.

Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro 20 giorni dalla sua approvazione.

Entro lo stesso termine, l'Ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet.

La cosa davvero singolare è che la valutazione mark to market degli attivi è ritenuta valida ed efficace anche dalle stesse Casse di previdenza le quali, tramite ADEPP, alla fine del 2016, hanno sottoscritto il codice di autoregolamentazione in materia di investimenti il quale all'art. 10 – prospetto informativo a valori correnti - così recita: l'ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio d'esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti.

Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro 20 giorni dalla sua approvazione.

Entro lo stesso termine, l'ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet.

Ma le Casse non vi hanno dato ancora applicazione interpretando in maniera estensiva l'art. 12 del medesimo codice di autoregolamentazione per il quale «Gli enti si adeguano, ove necessario, entro 18 mesi alle disposizioni di cui al presente codice, salvo le specifiche deroghe previste dal paragrafo successivo».

A me pare che il prospetto informativo a valori correnti non abbia necessità di alcun rinvio di 18 mesi ma possa trovare immediata applicazione proprio per le finalità che lo hanno suggerito.

Esatta valutazione sia degli attivi. Ora gli iscritti alle varie Casse di previdenza dei professionisti, obbligati per legge ad esserlo, credo abbiano tutto il diritto di conoscere l'esatta valutazione sia degli attivi, in termini di valutazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, sia dei passivi, in termini di promesse pensionistiche fatte.

La trasparenza passa attraverso la valutazione mark to market del patrimonio, la valutazione del debito previdenziale latente e la sua pubblicazione nell'esclusivo interesse degli iscritti.

La cosa singolare, e che lascia alquanto perplessi, è che la stampa specializzata, ad ogni pubblicazione dei bilanci consuntivi, esalta l'avanzo di amministrazione senza porsi il problema della valutazione mark to market del patrimonio.

Vigilantibus iura succurrunt, non dormientibus!"

CREDO CHE OGNI VALUTAZIONE IN PREVIDENZA DEBBA ESSERE FATTA CON RIGOROSA APPLICAZIONE DEL MARK TO MARKET proprio perché si promettono pensioni reali e non virtuali.

Negli ultimi anni l'età media di coloro che svolgono la professione forense, e non sono ancora pensionati, è aumentata di circa 3 anni ed è passata da 42 anni del 2007 a 45 del 2017.

Vedremo il trend in aumento anche negli anni successivi.

Secondo l'interpretazione economica del ciclo di vita, l'inizio del pensionamento dovrebbe coincidere con il massimo di ricchezza accumulata e con l'inizio della fase di decumulazione, ossia del risparmio negativo.

A quel momento, molti rischi sono alle spalle o, come si dice, molti giochi sono fatti, in particolare per quanto riguarda il reddito da lavoro e la ricchezza accumulata con il risparmio.

Il rischio di longevità è misurabile anche se, inevitabilmente, in modo impreciso.

Le proiezioni della speranza di vita non sono tecnicamente difficili, ma non riescono, per esempio, a tenere in adeguato conto i progressi della medicina sotto forma della riduzione della mortalità a tutte le età.

Il differenziale di mortalità tra gli individui di una stessa generazione rappresenta il rischio individuale di morire prima o dopo l'età media della generazione.

Il rischio di longevità non è totalmente assicurabile. (Elsa Fornero, Chi ha paura delle riforme, Università Bocconi Editore, maggio 2018).

La facoltà di giurisprudenza è in crisi, in dieci anni le matricole sono quasi dimezzate.

Dal 2006 al 2018 (fonte MIUR) il numero totale degli iscritti a giurisprudenza è diminuito di ben 53.000 unità.

È evidente che la progressione geometrica del numero degli iscritti, se ha inciso negativamente sulla qualità e sulla professionalità, ha rappresentato un vantaggio per l'Ente di previdenza.

Da qualche anno il PIL dell'avvocatura ristagna e questo trend credo sia destinato a dilungarsi nel tempo stante la gravità della situazione economico finanziaria di questi anni e nella crisi sostanziale della domanda di giustizia nel suo complesso.

Oggi però analizzando l'ultimo bilancio tecnico di Cassa Forense, chiuso al 31.12.2017, sappiamo con certezza statistico-matematica, che i saldi previdenziali, ovvero le differenze tra contributi in entrata e prestazioni in uscita, si mostrano negativi dal 2042 al 2062 e cioè per 20 anni.

Per ovviare a questo saldo previdenziale negativo il management è costretto a ricercare sui mercati finanziari un rendimento maggiore confidando nello spread e nella generosità dei mercati.

Di questi giorni, con le borse mondiali in forte ribasso, appare ancor più un azzardo perché si opera su una provvista costituita da contribuzione previdenziale obbligatoria di primo pilastro la cui finalità è quella di garantire pensioni.

Questo il quadro che un legislatore previdenziale lungimirante dovrebbe avere ben chiaro per raddrizzare la barca prima che sia troppo tardi.

A mio giudizio, a fronte di tutti i dati macroeconomici, le opzioni sono due e non tre.

Confluire in un'unica Cassa di previdenza ed assistenza per tutti i professionisti italiani così da poter affrontare le crisi demografiche e reddituali, anche attraverso un ingente risparmio di spese, oppure rientrare in INPS il che significa recuperare la garanzia finale dello Stato alla quale, con la privatizzazione del 1994/95, si è volutamente rinunciato.

Tertium non datur!

Come scrive la prof. Elsa Fornero nell'opera citata, che tutti dovrebbero leggere, un buon sistema previdenziale deve avere la capacità di svolgere efficacemente un ruolo di riduzione delle diseguaglianze entro le generazioni.

Sebbene la previdenza non abbia uno specifico mandato ad eliminare le diseguaglianze e sia preferibile affidare la redistribuzione alla tassazione progressiva dei redditi e delle ricchezze e non a un sistema finanziato con aliquote proporzionali, ragioni di equità sociale richiedono tuttavia che il sistema previdenziale svolga normalmente un ruolo di promozione dell'equità.

E questo vale, a maggior ragione, se si pensa che il sistema previdenziale consente di redistribuire risorse riferite non già all'anno ma all'intero ciclo di vita.

L'universalismo del sistema previdenziale e la sua vocazione equitativa permettono, in un contesto di giustizia sociale, di assicurare chi nasce con una limitata capacità di generare reddito, per disabilità o per condizioni

sociali svantaggiose. Per favorire la giusta direzione della redistribuzione, è però molto importante - continua sempre la prof. Elsa Fornero - che il sistema posseda un'altra caratteristica: la trasparenza perché l'opacità delle regole facilita la creazione di privilegi mentre la trasparenza è generalmente associata a criteri di equità.

Nella stessa direzione della trasparenza opera anche l'uniformità delle regole: la frammentazione dei regimi è in genere premessa per favoritismi e ingiustizie, oltre che causa di sprechi di risorse e duplicazioni di costi; per contro, regole uniformi sono compatibili con eccezioni motivate da equità e non dall'obiettivo, squisitamente ma non nobilmente politico, di favorire alcune categorie perché considerate più vicine al potere oppure ritenute elettoralmente conquistabili.

La segmentazione dei regimi pensionistici tende inoltre a generare rincorse sociali e comportamenti opportunistici, che mirano alla separazione e all'autonomia fino a che la gestione è in avanzo, per poi pretendere l'entrata nel regime generale quando si manifestano perdite strutturali, secondo la pratica, purtroppo diffusa in Italia, di tenersi i guadagni / privilegi per socializzare le perdite.

Ogni uno ci faccia una attenta analisi con lungimiranza cercando di vedere nei numeri, e non nella palla di vetro che in previdenza non esiste, ciò che potrebbe ragionevolmente accadere in un futuro prossimo.

Io vengo considerato un antisistema ma solo perché scoperchio i numeri, soprattutto quelli negativi, e li analizzo con lungimiranza.

Agli stati generali della previdenza, slittati a maggio 2020, di cosa vogliamo parlare?

Col cd. welfare attivo non si va da alcuna parte in previdenza.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 27 MARZO 2020

L'avvocatura italiana e la mancanza di leadership

di Paolo Rosa - Avvocato

Per capire che cosa sia la leadership mi affido allo studio della dott.ssa Francesca Cilento che qui riporto: «La leadership: chi è e cosa fa il "buon capo"»

«Il leader è definibile come colui che guida il gruppo al successo. Esistono diversi stili a seconda delle capacità personali e del contesto di lavoro, ma Internet fornisce anche alcuni consigli sempre utili.

La leadership è da molti considerata uno strumento indispensabile per l'imprenditorialità. Non c'è accordo sul fatto che si tratti di una caratteristica innata, piuttosto che appresa, ma molti sono i corsi di formazione che promettono di promuovere il leader che c'è in ciascuno di noi. Le prime definizioni sulla figura del capo risalgono a Platone, ma una grande svolta venne effettuata nel XX secolo quando l'interesse si spostò dalla domanda "chi è il leader?" a un'altra, "cosa fa il leader?". Questo cambio di prospettiva ha aperto la strada alla ricerca di caratteristiche che magari nel leader carismatico sono presenti in una miscela segreta fin dalla nascita, ma che singolarmente possono essere insegnate e rafforzate.

La parola leadership deriva dal verbo inglese to lead che significa dirigere, pertanto questo termine fa riferimento alla capacità di un individuo di saper guidare un gruppo di persone. In ambito lavorativo è colui che conduce una squadra al raggiungimento di determinati obiettivi. Nel fare ciò combina l'abilità a comprendere quali siano gli obiettivi raggiungibili con la capacità di motivare gli altri.

Negli anni 60 Likert ha individuato quattro stili di leadership:

1. L'autoritario minaccioso che prende tutte le decisioni autonomamente circa scopi, modalità d'attuazione e tempi, per poi comunicarle al gruppo;
2. L'autoritario benevolente che incoraggia il gruppo attraverso delle ricompense e lo coinvolge nel processo decisionale, sebbene spetti a lui l'ultima parola;

3. Il consultativo che aumenta la partecipazione del gruppo grazie ad una comunicazione bidirezionale;

4. Il partecipativo che si avvale di una rete di comunicazione efficace basata sulla collaborazione e sulla presa democratica delle decisioni. Sebbene non esista una figura ideale, perché ogni buon leader deve adattarsi alla realtà nella quale si trova ad operare, ecco alcuni buoni consigli direttamente dal web:

- Fissare una direzione strategica che sia chiara a tutti i membri del gruppo;
- Incoraggiare le idee innovative e concordare tempi e modalità di lavoro con i dipendenti;
- Sostenere e sviluppare le capacità dei dipendenti;
- Costruire un team coeso che affronti gli eventuali conflitti senza lasciarsi travolgere da essi;
- Delegare quanto possibile per creare un clima di fiducia e per responsabilizzare;
- Elogiare i dipendenti per la qualità del loro operato;
- Fornire reali opportunità di carriera».

La situazione dell'avvocatura italiana mi pare che soffra proprio della mancanza di una leadership autorevole.

L'emergenza è gravissima.

Il Presidente di Cassa Forense dovrebbe parlar chiaro agli iscritti e per parlar chiaro bisogna presentare una valutazione a prezzi di mercato del patrimonio di Cassa Forense che il tracollo delle borse mondiali ha certamente dissestato.

Sui numeri reali va fatta una valutazione per vedere quali risorse si possono mettere a disposizione dei più deboli senza far saltare il sistema che significa senza mettere a repentaglio la sostenibilità futura di Cassa Forense.

Non è questo il tempo dei processi ma delle azioni mirate a contrastare l'emergenza.

Il cd. welfare attivo, sbandierato in tantissimi convegni, ha dimostrato che non serve a nulla se non alla propaganda.

Non è più tempo di propaganda ma di azioni concrete che devono partire dai numeri reali e non da quelli attesi nei sogni.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 31 MARZO 2020

Il cigno nero e la previdenza obbligatoria

di Paolo Rosa - Avvocato

La lezione della Lehman non è servita a nulla! Un nuovo cigno nero si è abbattuto sull'economia reale e ha travolto i mercati finanziari.

Il grafico di Money (<https://www.money.it/+FTSE-MIB-40+>) visivamente offre la visualizzazione dell'accaduto.

Certamente i mercati finanziari si riprenderanno nel lungo termine ma la lezione deve far capire a tutti, operatori e vigilanti, che il denaro, costituito da contributi previdenziali obbligatori, non può essere azzardato sui mercati finanziari alla ricerca dell'extra rendimento perché se aumenta il rendimento aumenta il rischio e, se va male, addio pensioni.

La cosa è ancora più allarmante perché, come ripetutamente denunciato sia da noi che dalla COVIP, a tutt'oggi, manca per le Casse di previdenza una regolamentazione cogente sugli investimenti mentre il comparto della previdenza complementare, che è volontaria, come normativa è all'avanguardia.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 02 APRILE 2020

Il coronavvocatura

di Paolo Rosa - Avvocato

Superata l'emergenza sanitaria, ce lo auguriamo tutti, dovremo affrontare, senza indugi, i problemi dell'avvocatura italiana che sono: la numerosità, la sua ricaduta sui redditi e la previdenza.

250.000 avvocati è un numero incompatibile con la realtà socio – economico italiana.

Un po' di responsabilità è nostra per aver annacquato l'esame di ammissione, e non aggiungo altro, ma la responsabilità maggiore della progressione geometrica degli ultimi 30 anni è dello Stato che ci ha usati come area di parcheggio in attesa ... del mercato.

$$1/3 + 2/3 = 1$$

Allora dobbiamo ridurre il numero di almeno 100.000 ma non usando la leva reddituale, come si sta cercando di fare oggi, agganciando anche il reddito di sostegno in quarantena al criterio cronologico.

Noi cominciamo a cancellare i 20.000 fantasmi (sono coloro che non inviano il Modello 5) e diciamo ai 13.000 pensionati attivi o vi cancellate o versate un contributo del 15% a titolo di solidarietà intergenerazionale, senza alcuna pretesa di futuri supplementi pensionistici.

E siamo a 33.000, esattamente quel terzo di nostra competenza.

I rimanenti 2/3 li deve gestire lo Stato impiegandoli dove serve, magari anche a scuola avviando, sin da settembre prossimo, corsi intensivi di educazione civica e costituzionale così da elevare il tasso culturale delle nuove generazioni.

Rientrati così nella media europea (ce lo chiede l'Europa!) si avviano rigorosi criteri di rotazione negli incarichi da assicurazioni, banche, PMI, PA per dare a tutti le stesse opportunità di emergere e si regolarizza, una

volta per tutte e senza infingimenti, il rapporto dell'avvocato monocommittente.

Per il Congresso di Catania avevo mandato un emendamento che è stato subito cestinato ma che avrebbe risolto rapidamente il problema intervenendo sull'art. 6 del nostro Codice deontologico forense aggiungendo al punto 2: «L'avvocato non deve svolgere attività comunque incompatibili con i doveri di indipendenza, dignità e decoro della professione forense fatta eccezione per il rapporto di monocommitenza, da regolarsi con apposita convenzione».

Il secondo problema è quello previdenziale.

Per il primo pilastro obbligatorio si rientra in INPS, le Casse confluiscono in una unica per gestire la previdenza complementare dei professionisti.

Si può fare?

Sì, basta la volontà di smantellare tutte le rendite di posizione e i privilegi che il virus non si porterà via.

Come ha detto il Papa nella piazza deserta qualche giorno fa «La tempesta smaschera la nostra vulnerabilità e lascia scoperte quelle false e superflue sicurezze con cui abbiamo costruito le nostre agende, i nostri progetti, le nostre abitudini e priorità».

Credo abbia pensato anche a noi.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 03 APRILE 2020

La finanza sta alla previdenza delle Casse come il leone alla gazzella

di Paolo Rosa - Avvocato

Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, una gazzella si sveglia, sa che dovrà correre più del leone o verrà uccisa.

Ogni mattina in Africa, quando sorge il sole, un leone si sveglia, sa che dovrà correre più della gazzella o morirà di fame.

Ogni mattina in Africa, non importa che tu sia un leone o una gazzella, l'importante è che tu incominci a correre.

Sopravvive il più forte o il più abile al cambiamento.

Il processo decisionale degli iscritti alle Casse di previdenza dovrebbe evolversi alla velocità del Coronavirus.

Ma quanti sono in grado di capire la metafora e sono disposti al cambiamento?

Le Casse di previdenza dei professionisti gestiscono la previdenza obbligatoria di primo pilastro dopo aver rinunciato a ogni intervento e garanzia finale dello Stato.

Lavorano con il sistema di finanziamento a ripartizione con un parziale capitale di garanzia.

Il funding ratio di ogni Cassa ne misura il tasso di copertura.

Si ritiene che la ricerca di un maggior rendimento del capitale accumulato in garanzia possa colmare il GAP della diminuzione del saldo previdenziale (entrate per contributi / meno uscite per pensioni).

Ma basta un cigno nero, come quello che si è abbattuto su di noi in questi giorni, per distruggere ogni illusione.

È vero, come dicono i Guru della finanza, che le crisi finanziarie sono cicliche e che i mercati si riprenderanno con nuovo vigore proprio per

l'enorme liquidità che verrà iniettata, ma questa volta bisogna tener presente che il cigno nero non si è abbattuto sul sistema finanziario ma sull'economia reale che si riprenderà, certamente, ma non si sa né come né quando.

La previdenza obbligatoria di primo pilastro non può correre i rischi della gazzella e quindi deve essere gestita e garantita dallo Stato perché, alla lunga, il leone vince sempre.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 09 APRILE 2020

Il sistema intrecciato

di Paolo Rosa - Avvocato

Le Casse di previdenza dei professionisti sono nate nel 1994 e sono vigilate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, dal Ministero del Lavoro e, per avvocati e notai, anche dal Ministero della Giustizia.

Nel 1999, uno dei vigilanti, e cioè il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha fondato il MEFOP SpA (società per lo sviluppo del mercato dei fondi pensione).

Della SpA il MEF detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

Al suo interno vede la partecipazione, a diverso titolo, di un ampio panorama di fondi pensione, casse di previdenza, fondi sanitari e soggetti di mercato quali SGR, banche depositarie, compagnie di assicurazione, società di servizi...

Il MEFOP SpA ha per oggetto sociale l'attività di formazione, studio, assistenza e promozione, in materie attinenti alla previdenza complementare di cui al d.lgs. 05.12.2005, n. 252 e successive modificazioni, e a settori affini.

MEFOP SpA è stata creata con l'obiettivo di studiare, interpretare e comunicare la cultura della welfare per implementare un livello di conoscenza e informazione ancora troppo scarso.

Nella compagine sociale si distinguono i soci azionisti, i soci non azionisti e i partner.

I soci azionisti sono i fondi pensione negoziali, i fondi pensione aperti, i piani individuali di previdenza e i fondi pensione preesistenti.

I soci non azionisti sono le Casse di previdenza dei professionisti, i fondi sanitari e altri soggetti come Banca Mediolanum, Centrum Pensplan AGI SpA, Fondo pensione Regione Sicilia, Poste Vita.

I partner principali 2020 sono: Amundi, Asset Management, Capgemini, Columbia Threadneedle Investments, Depobank, NN Investment partners, Pametrica Pension Fund, Poste Vita, Wide Care.

I partner premium sono: 4 Care e Open Box.

I partner professional sono: Studio attuariale Crenca e associate, Studio attuariale Oliveri e associati.

MEFOP SpA ha ritenuto opportuno, in un'ottica di assoluta garanzia di trasparenza nella gestione, di procedere alle attività di mappatura, analisi e formalizzazione del modello 231.

L'iniziativa, di carattere volontario, è stata assunta nella convinzione che l'adozione del modello possa costituire un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti dei dipendenti di MEFOP e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo) affinché seguano nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati contemplati nel citato decreto.

Il rischio è un concetto che associa due elementi fondamentali: il primo è la probabilità che un determinato evento sfavorevole si verifichi, l'altro elemento è la conseguenza dell'evento. Per calcolare il rischio occorre allora valutare la probabilità che l'evento negativo si verifichi ed il danno che tale evento provocherebbe. La probabilità si misura in percentuale e l'entità del danno in magnitudo. $\text{rischio} = \text{probabilità} \times \text{danno}$.

Come scrive Vincenzo Musacchio Gen 2017 (Vincenzo Musacchio, giurista, presidente dell'Osservatorio Regionale Antimafia del Molise e direttore della Scuola di Legalità "don Peppe Diana" di Roma e del Molise) *«l'attività di vigilanza è un ottimo sistema di prevenzione del crimine e se funziona bene la fase repressiva diventa realmente l'extrema ratio. Il controllore, dunque, dovrebbe semplicemente far rispettare la legge al controllato. Il concetto sembra elementare ma nella realtà è difficilissimo da applicare. Controllore e controllato non possono coincidere ne tantomeno avere interessi in comune, in caso contrario non funzionerebbero controlli e sanzioni e sarebbe impossibile tutelare l'interesse pubblico. Tutti i settori in cui questo meccanismo non funziona sono facile preda di corrotti, corruttori e clan mafiosi. L'attività di controllo, dunque, deve essere certa, efficace, orientata alla massima trasparenza come prevenzione e capace di erogare sanzioni efficaci ed effettive per chi sbaglia. La necessità di distinguere la posizione di chi deve controllare cosa fanno enti, aziende e società, finanziate con danaro pubblico, rispetto a chi li amministra diventa indispensabile ed improrogabile. Se non si pone rimedio a questa piaga il rischio di accordi illeciti e immorali agevolati da incarichi in pieno conflitto di interesse continuerà ad essere terreno fertile per ogni tipo di attività illecita e criminale.*

In linea di principio il rapporto di vigilanza richiede l'alterità dei soggetti: il vigilante ed il vigilato. Esso non è pertanto ravvisabile laddove è riscontrabile una partecipazione nella amministrazione della società da

parte del preteso vigilante, risolvendosi diversamente il rapporto nella inammissibile concentrazione nello stesso soggetto di entrambe le posizioni tra loro incompatibili. (Cassazione 626/2006)».

A questo punto il lettore dovrebbe porsi una domanda facile facile: ma se il Ministero dell'Economia e delle Finanze è chiamato a vigilare sull'attività delle Casse di previdenza dei professionisti come può, attraverso una SpA di cui detiene la maggioranza assoluta, indirizzarne o consigliarne o comunque facilitare l'attività?

Mi pare che siamo di fronte ad un ossimoro, figura retorica consistente nell'accostare, nella medesima locuzione, parole che esprimono concetti contrari, come ad esempio "la lucida pazzia".

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 10 APRILE 2020

L'uovo di Pasqua in Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

La pandemia ci costringe in quarantena ma non ci deve abituare a centinaia di morti al giorno! Speriamo di uscirne fuori al più presto.

Nell'uovo di Pasqua di quest'anno io vedo le preoccupazioni e le paure di diverse generazioni di avvocati: i pensionati (tra dirette, indirette e superstiti circa 30mila), 130mila circa che, con molta dignità, hanno chiesto il sussidio allo Stato per il mese di marzo di € 600,00, 50mila della classe media e il resto, i benestanti, che sono circa l'8% del totale.

I pensionati si domandano: ma con questi chiari di luna le nostre pensioni saranno sicure?

I 130mila, in gravi difficoltà economiche, si chiedono: che cosa sarà di noi se lo Stato non ci aiuta a poter svolgere la professione iniziata?

La classe media si interroga se, pur versando regolarmente i contributi, arriveranno mai alla pensione.

L'8% benestante non ha di questi problemi.

Il microcosmo dell'avvocatura italiana è lo specchio fedele della società italiana, interessata in questi ultimi due lustri, da un profondo cambiamento.

Il lavoro a tempo indeterminato è diventato un mito, predomina il lavoro a tempo definito e parziale, il lavoro è diventato comunque molto precario in tutte le sue sfaccettature.

La previdenza, che sino a oggi era una sicurezza, sta diventando un miraggio.

La quarantena ha finalmente indotto molti a ragionare su questi temi senza slogan e non per spot.

"Conoscere per deliberare" è un ottimo adagio ma per conoscere bisogna prima studiare. Studiare costa fatica e non produce risultati nell'immediato, come oggi si vorrebbe.

Non basta un click per raggiungere il risultato.

La realtà dimostra che anche i più sofisticati sistemi, quando il click è di massa, vanno in tilt.

La società ha estremo bisogno di più cultura, a cominciare dalle scuole elementari, per insegnare educazioni civica e senso del dovere.

Nell'uovo di Pasqua di Cassa Forense ci sono tante preoccupazioni e tante paure ma ci sono anche le linee guida per venir fuori da questa situazione, tutti insieme.

Ci vuole, in previdenza, una grande competenza perché la previdenza nasconde l'effetto domino, un vero e proprio tsunami che si verifica quando tu muovi un mattoncino senza renderti conto delle conseguenze che questa mossa comporta.

Il rischio reale è di far crollare il sistema.

Oggi la premiata sartoria di Cassa Forense ricama due soli modelli, una pensione retributiva cd. corretta e per chi non ci arriva, ormai molti, una pensione contributiva, pari a circa, mediamente, il 50% della prima. Appare a tutti evidente come non sia più in grado di intercettare i bisogni, previdenziali e assistenziali, di tutti i suoi iscritti.

Cassa Forense è l'unico bene dell'avvocatura italiana.

Ci vuole un management molto competente e professionale in previdenza, per ridisegnare il sistema alla luce della nuova società degli iscritti, sfornando modelli drop 11 su una passerella che potrebbe essere vincente.

Le opzioni sono tante, si può anche pensare a una Cassa unica per tutti i professionisti, ma si può anche pensare di rientrare all'INPS come previdenza obbligatoria di primo pilastro per lasciare alla Cassa unica dei professionisti la gestione della previdenza complementare.

Finita la pandemia, quando ci si potrà rincontrare, magari anche con le mascherine e nel rispetto delle distanze, ci vorrà un congresso straordinario per chiamare le nuove generazioni a decidere che cosa fare sia della politica forense che della previdenza forense perché, è mia ferma convinzione, che dopo, non sarà più come prima.

Una cosa però è certa: la dirigenza attuale deve farsi da parte avendo già dato. La storia dirà se bene o male. Potrà solo, se richiesta, dare qualche consiglio sulla esperienza vissuta ma nulla di più.

Il riciclo sarà vietato. I trasformismi sono uno dei disastri del passato. "Vale la pena di lottare solo per le cose senza le quali non vale la pena di vivere." (Che Guevara)

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 14 APRILE 2020

La lezione dal fondo di ultima istanza

di Paolo Rosa - Avvocato

Il rapporto tra i cittadini e il sistema previdenziale è cambiato in maniera radicale. Fino a pochi anni fa il «pilastro» pubblico del welfare italiano proteggeva efficacemente i cittadini dai principali rischi sociali: vecchiaia, infortuni, disoccupazione.

Oggi i processi di invecchiamento demografico e le trasformazioni del mercato del lavoro hanno mutato il volto della nostra società.

Il welfare pubblico fatica a rispondere all'emergenza di nuovi bisogni e sfide sociali, come la conciliazione vita-lavoro, la formazione continua e l'assistenza a lungo termine (long term-care).

Lo stesso discorso può farsi nel microcosmo dell'avvocatura italiana.

Il Sole 24Ore, a pag. 12 di lunedì 6 aprile 2020, ha pubblicato la tabellina degli aventi diritto, che qui ripropongo:

Cassa per cassa, i potenziali beneficiari del reddito di ultima istanza e la percentuale sul totale degli iscritti

CATEGORIE E CASSA	DA 0 A 35MILA EURO	DA 35MILA A 50MILA EURO	% BENEFICIARI SU TOTALE ISCRITTI
Architetti e ingegneri (Inarcassa)	n.d.	n.d.	n.d.
Avvocati (Cassa forense)	90.000*	60.000	62
Biologi (Enpab)	9.352	729	67
Consulenti del lavoro (Enpacl)	14.012	2.518	65
Dottori commercialisti (Cnpadc)	31.432	8.971	59
Epap (Cassa pluricategoriale)	13.882	1.407	79
Geometri (Cipag)	62.918	5.895	82
Giornalisti free lance (Inpgi 2)	17.000	1.000	72
Medici e odontoiatri (Enpam)	107.944	21.725	36
Notai (Cassa nazionale Notariato)	703	309	21
Agrotecnici (Enpaia)	1.160	85	60
Periti agrari (Enpaia)	1.701	223	59
Periti industriali (Eppi)	6.507	1443	58
Psicologi (Enpap)	52.850	4.800	94
Ragionieri (Cnpr)	12.358	3.579	55
Veterinari (Enpav)	16.246	1.161	60
TOTALE	438.065	113.845	56

Nota: I redditi riportati sono quelli professionali. Il rapporto tra totale degli iscritti 2018 (compresi i pensionati attivi) e potenziali beneficiari non tiene conto degli oltre 168mila iscritti a Inarcassa. Per Inpgi2 sono riportati gli attivi. (*) Con reddito 2019 fino a 20mila euro;
Fonte: Elaborazione Sole 24 Ore del Lunedì su dati delle Casse

Sono interessati 90.000 avvocati con reddito da zero a 35mila euro e 60.000 avvocati con reddito da 35mila a 50mila euro.

Totale 150.000 avvocati, pari a 62%.

Cassa Forense ha spostato la scadenza dei versamenti contributivi al 31 dicembre 2020 consentendo successivamente delle rateizzazioni con interessi.

Questo dato lascia prevedere che, a fine anno, moltissimi avvocati non saranno in grado di versare la contribuzione obbligatoria.

Se questo dovesse accadere Cassa Forense andrà evidentemente in sofferenza.

Ricordo che, a bilancio preventivo 2019, Cassa Forense ha ricavi per contributi pari a 1.639 milioni, costi per prestazioni pari a 950 milioni, con un saldo previdenziale pari a 680 milioni, con altri ricavi da rendimento del patrimonio per 288 milioni, altri costi per 116 milioni, con un saldo gestionale di 172 milioni e un avanzo, come somma del saldo previdenziale e del saldo gestionale, pari a 852 milioni.

Ci sono nove mesi di tempo per adottare tutte le riforme del caso prima di restare travolti dalla crisi reddituale dell'avvocatura italiana.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 16 APRILE 2020

Non sarà più come prima... anche nelle casse di previdenza dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

«In 44 anni che ho trascorso nel mondo della finanza non ho mai visto nulla di simile». Lo si legge all'esordio della lettera inviata agli azionisti da Larry Fink, presidente e amministratore delegato di BlackRock — prima società al mondo nel risparmio gestito, fondata a New York 32 anni fa, con fondi amministrati per oltre 7 mila miliardi di dollari.

«Il documento contiene una riflessione sul futuro e sulle conseguenze di lungo termine della pandemia in atto, in seguito alla quale «le persone in tutto il mondo stanno ripensando il modo in cui lavorano, fanno acquisti, viaggiano e risparmiano». «Per questo al termine di questa crisi il mondo sarà diverso: cambierà la psicologia degli investitori, il modo di fare business e di consumare, faremo conto molto di più sulle nostre famiglie e sugli altri per assicurare la nostra sicurezza».

"Per fermare il coronavirus dovremo cambiare radicalmente quasi tutto quello che facciamo: come lavoriamo, facciamo esercizio fisico, socializziamo, facciamo shopping, gestiamo la nostra salute, educiamo i nostri figli, ci prendiamo cura dei nostri familiari". Così comincia un'analisi di Gordon Lichfield, direttore di MIT Technology Review (il magazine della prestigiosa università americana) dedicato ai cambiamenti nella vita personale e nel mondo del business che la pandemia finirà per cristallizzare anche dopo che sarà attenuata. "La maggior parte di noi probabilmente non ha ancora capito, e lo farà presto, che le cose non torneranno alla normalità dopo qualche settimana, o addirittura dopo qualche mese. Alcune cose non torneranno mai più».

Nello stesso senso anche l'industria finanziaria italiana che con Itinerari previdenziali scrive:

«L'emergenza che il Paese sta attraversando ha evidenziato molte criticità sotto l'aspetto sia sanitario sia economico. Anche per questo i mercati finanziari hanno registrato forti ribassi azzerando in molti casi i guadagni

conseguiti da inizio anno nonostante la discesa in campo delle Banche Centrali e delle relative misure adottate. In un momento in cui nemmeno i safe asset sono stati risparmiati da performance negative ci si interroga su quale possano essere le migliori strategie per evitare perdite consistenti ma, soprattutto, quali potrebbero essere gli investimenti adatti per ottimizzare la ripartenza».

Io credo che le Casse di previdenza dei professionisti, dopo aver fatto una valutazione mark to market dei loro asset, debbano confluire in un'unica Cassa di previdenza e assistenza per tutti i professionisti italiani così da abbattere spese di rappresentanza e molti costi, oggi inutili e ingiustificabili.

Alla guida di tale Cassa sarà sufficiente un organismo composto, con elezione diretta dalla base, da un rappresentante di ogni Cassa caratterizzato da profonda competenza in previdenza e finanza.

Poiché la previdenza obbligatoria di primo pilastro dei professionisti italiani non può dipendere dai mercati, occorrerà trovare con lo Stato delle forme di collaborazione che garantiscano da un lato allo Stato la provvista e dall'altro alla Cassa unica un rendimento in linea con le proprie proiezioni attuariali di sostenibilità cinquantennale.

È un'occasione da non perdere.

Vedremo se prevarranno gli egoismi dei vari management o il benessere degli iscritti. Tertium non datur perché sarebbe il default.

PROFESSIONE



DECRETO CORONAVIRUS | 17 APRILE 2020

COVID-19: tavole di mortalità e ricadute socio-economiche

di Paolo Rosa - Avvocato

Alla luce dei dati pubblicati dal Ministero della Salute, credo di essere in grado di offrire una prima valutazione.

Caratteristiche dei pazienti deceduti COVID-19 positivi. L'Istituto Superiore di Sanità pubblica due volte a settimana un'analisi sui dati epidemiologici dei pazienti deceduti positivi a COVID-19 in Italia. Ecco le caratteristiche relative al report del 9 aprile 2020:

Età media: 78 anni

Età mediana: 80 anni (più alta di oltre 15 anni rispetto a quella dei pazienti che hanno contratto l'infezione e la cui età media è di 62 anni)

Sesso:

uomini 67,1%

donne 32,9%.

Pensionati in Italia. Pensionati in Italia, sono 16 milioni con un importo medio mensile di 1.410 euro. Nel complesso, la fotografia sulle pensioni scattata dal Settimo Rapporto sul Bilancio del Sistema Previdenziale italiano evidenzia ancora forti differenze tra uomini e donne. il risvolto della medaglia di un divario di genere occupazionale.

Dataset: Tavole di mortalità							
Territorio	Italia						
Sesso	totale						
Seleziona periodo	2018						
Funzioni biometriche	sopravvivenuti - lx	decessi - dx	probabilità di morte (per 1.000) - qx	anni vissuti - Lx	probabilità prospettiva di sopravvivenza - Px	speranza di vita - ex	
Età e classi di età							
fino a 4 anni	100000	347	3,47263	498425	0,9994775	82,98	
5-9 anni	99653	39	0,38944	498165	0,9995922	78,266	
10-14 anni	99614	47	0,47537	497961	0,9992878	73,296	
15-19 anni	99567	101	1,018	497607	0,9987284	68,33	
20-24 anni	99465	144	1,45186	496974	0,9984523	63,396	
25-29 anni	99321	161	1,61697	496205	0,9982342	58,485	
30-34 anni	99160	200	2,01328	495329	0,9975815	53,576	
35-39 anni	98961	290	2,93542	494131	0,9962536	48,678	
40-44 anni	98670	459	4,64691	492279	0,9940902	43,814	
45-49 anni	98212	731	7,44091	489370	0,9904876	39,006	
50-54 anni	97481	1158	11,88368	484715	0,9848789	34,278	
55-59 anni	96322	1835	19,05042	477386	0,975574	29,658	
60-64 anni	94487	2879	30,47411	465725	0,961155	25,182	
65-69 anni	91608	4477	48,86847	447634	0,938661	20,889	
70-74 anni	87131	6686	76,73905	420177	0,8975488	16,825	
75-79 anni	80445	10663	132,5451	377129	0,825648	13	
80-84 anni	69782	16148	231,40285	311376	0,6891761	9,582	
85-89 anni	53634	21891	408,14966	214593	0,49386	6,662	
90-94 anni	31744	19916	627,39324	105979	0,2951876	4,496	
95-99 anni	11828	9287	785,14959	31284	0,1657422	3,106	
100-104 anni	2541	2349	924,26857	5185	0,0512505	2,146	
105-109 anni	192	190	984,82302	266	0,0108853	1,396	
110-114 anni	3	3	998,09704	3	0,0014639	0,992	
115-119 anni	0	0	999,85793	0	0,0001181	0,762	

Secondo il rapporto ISTAT per gli uomini l'aspettativa di vita è di 80,8 anni mentre per le donne è di 85,2 anni.

A 65 anni di età la speranza di vita residua è di 19,3 anni per gli uomini e di 22,4 anni per le donne.

Dobbiamo chiarirci su alcuni concetti.

La speranza di vita esprime il numero medio di anni che restano da vivere ai sopravvivenuti all'età X.

Abbiamo detto più sopra che, dai dati pubblicati dal Ministero della Salute, risulta che la vita media dei deceduti per Covid-19 è di anni 78.

Dalla tabella ISTAT, sopra pubblicata, risulta che il 78enne aveva una speranza di vita di anni 13.

Ne consegue che gli enti previdenziali dovranno erogare un minor numero di annualità di pensione ma, contemporaneamente, la società perderà l'aiuto di altrettante annualità di pensione.

Il danno è quindi, per la società, molto rilevante sia per la ricaduta sociale della mancanza dei nonni nelle famiglie sia per il venir meno del loro apporto economico costituito appunto dalle pensioni, in molti casi essenziale per uscire dalla soglia di povertà.

Ovviamente ne traggono vantaggio, se così si può dire, solo gli enti erogatori di previdenza ma non certo lo Stato che si troverà a fare i conti con fasce di povertà in aumento.

Per ogni tipologia di famiglia esiste una diversa soglia di povertà. La soglia assoluta di povertà nel 2015 era di € 1.050,95 al mese per una famiglia di due persone.

Nel 2018 si è stimato che le famiglie in condizione di povertà assoluta siano 1,8 milioni per circa 5 milioni di individui.

Ora verranno a mancare molti nonni con la loro funzione di sussidiarietà sin qui esercitata.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 20 APRILE 2020

Recessione globale, borse giù e le Casse di previdenza?

di Paolo Rosa - Avvocato

Propongo un brusco ritorno alla realtà. L'ascensore sociale si è rotto e le professioni medie stanno pagando un prezzo altissimo come risulta dalle richieste di accesso, per il mese di marzo 2020, ai 600 euro erogati dallo Stato.

Scriva la sociologa Chiara Saraceno:

«Oggi è mutata la stratificazione sociale e si è modificato il sistema dei mestieri. In passato, negli anni Sessanta e Settanta, i figli dei contadini diventavano operai e impiegati. Adesso i cambiamenti sono più frammentati e polarizzanti. Ci troviamo di fronte a due categorie: professioni ad altissima specializzazione e altre a bassa. Stanno sparendo quelle intermedie. In questo quadro ciò che non è cambiato è il peso dell'origine sociale. In una situazione in cui le chance sono minori e i rischi di polarizzazione sono molto ampi conta la provenienza familiare. Non è vero che tutti i giovani sono svantaggiati. Quello che è successo è che si sono ampliate le disuguaglianze tra i ragazzi. Andare all'estero, poter fare un Master in più: tutto ciò dipende dalla famiglia d'origine. Non sto parlando di raccomandazioni, ma delle conoscenze a cui si può accedere». La rottura dell'ascensore sociale con la crisi reddituale diffusa a brevissimo metterà in crisi le Casse di previdenza dei professionisti. Se, come ha accertato in questi giorni la Banca d'Italia, le banche italiane hanno perso il 40% del loro valore, le Casse di previdenza che detengono, magari immobilizzati, molti titoli bancari, non andranno esenti da questa diminuzione di valore, aggravata anche dai molti titoli ILLIQUIDI detenuti, che si dilaterà ulteriormente dal minor introito sia della contribuzione che dei rendimenti del patrimonio.

Come scrivo, inascoltato, da molte lune, credo che, quivi giunti, le opzioni siano soltanto due:

- a) ritorno rapido nell'INPS consegnando l'intero patrimonio allo Stato approfittando del grande bisogno di liquidità fresca;
- b) dar vita ad un'unica Cassa di previdenza e assistenza per tutti i professionisti italiani prestando allo Stato l'intero patrimonio (attraverso l'acquisto di un BTP cinquantennale) con l'impegno, da parte dello Stato, di garantirlo e di remunerarlo con il tasso richiesto dal bilancio tecnico al fine di garantire la sostenibilità di legge.
- Sarebbe una scelta lungimirante e nell'esclusivo interesse degli iscritti ma ovviamente si pone in evidente contrasto con i privilegi di pochi.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 24 APRILE 2020

La caduta dell’“impero forense”

di Paolo Rosa - Avvocato

L’Impero di Occidente viveva ormai una crisi irreparabile. Roma fu saccheggiata dai Goti nel 410, ed in seguito dagli Unni di Attila a metà del V secolo, durante il quale si susseguirono una serie di imperatori d’Occidente sempre più precari e impotenti. La fine fu relativamente silenziosa e indolore: nel 476 il generale sciro Odoacre depose l’ultimo imperatore: Romolo, detto Augustolo.

Dopo la legge 31.12.2012, n. 247 anche l’ “impero forense” ha cominciato a sgretolarsi con la sentenza delle Sezioni Unite 32781/2018, la sentenza della Corte Costituzione n. 173/2019 e, da ultimo, con l’ordinanza del Tribunale di Roma del 13.03.2020 e per l’incapacità della classe dirigente di leggere i cambiamenti in atto.

Il 19.03.2020 è stata presentata alla Camera di Deputati, sub n. 2441, la proposta di legge d’iniziativa del Deputato del Movimento 5 Stelle Colletti, leggibile nell’allegato.

La proposta, sul presupposto che non sia stato centrato il dichiarato obiettivo di riformare la legge professionale forense per consentire l’accesso e la permanenza nella professione di avvocato ai soggetti più meritevoli e a coloro che esercitano effettivamente la professione, si propone:

- l’abolizione dell’obbligo di iscrizione a Cassa Forense quale effetto automatico dell’iscrizione all’Albo;
- l’abolizione dell’obbligo di stipulare una polizza specifica contro gli infortuni propri e dei propri collaboratori;
- l’eliminazione del requisito dell’esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione quale condizione per la permanenza dell’iscrizione all’Albo professionale;
- la condizione del superamento della sola prova orale dell’esame di Stato di cui all’art. 44 della legge n. 247 del 2012;

- l'eliminazione della possibilità per gli avvocati di ottenere e di indicare il titolo di specialista all'esito di percorsi formativi biennali o in virtù di una comprovata esperienza in un determinato settore di specializzazione;
 - si modifica il divieto di patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione professionale o della ragione litigiosa;
 - si vieta di esigere contributi minimi obbligatori o altri versamenti non riferiti in misura percentuale al reddito percepito dagli iscritti alla Cassa Forense;
 - si elimina, tra i compiti e le prerogative del Consiglio dell'Ordine, la previsione concernente l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione continua in capo agli iscritti, l'organizzazione di scuole o corsi di specializzazione, nonché il controllo della continuità, effettività, abitualità e prevalenza dell'esercizio professionale o sulla formazione continua degli avvocati;
 - si estende l'elettorato attivo e passivo al Consiglio Nazionale Forense a tutti gli avvocati iscritti all'albo circondariale ordinario da almeno due anni;
 - si garantisce che il CNF abbia quale elettorato attivo ciascun singolo iscritto all'ordine, con l'espressione di un voto singolo anche a mezzo di posta elettronica;
 - si eleva da due a sei anni, decorrenti dal passaggio in giudicato, della sentenza di condanna per reato non colposo, il termine in cui si prescrive la riapertura del procedimento disciplinare nei confronti del professionista a carico del quale sia stata pronunciata la condanna;
 - si modifica, su base democratica, la procedura di nomina dei membri del consiglio distrettuale di disciplina allargando l'elettorato attivo a tutti gli iscritti all'ordine circondariale, sempre garantendo la tutela della parità di genere;
 - si rendono più dinamiche e funzionali le sezioni del consiglio distrettuale di disciplina;
 - si opera in merito all'elezione dei consiglieri dell'ordine circondariale, limitando il voto a due sole preferenze distinte nel genere.
- Mi auguro che nella discussione si possano introdurre criteri migliorativi.

Qui la proposta di legge Colletti

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 30 APRILE 2020

Cassa Forense e Inarcassa: il confronto sui bilanci tecnici al 31.12.2017 e prospettive

di Paolo Rosa - Avvocato

La quarantena mi ha portato a confrontare i bilanci tecnici di Cassa Forense e Inarcassa, con risultati sorprendenti.

Com'è noto il bilancio tecnico è uno dei maggiori indicatori della stabilità di un ente previdenziale e il suo scopo è quello di valutarne l'equilibrio attuariale, stabilito in base al sistema tecnico – finanziario di gestione su cui è ordinato l'Ente.

Inarcassa, a suo tempo, aveva mutuato il sistema previdenza di Cassa Forense ma, nel proseguo di tempo, è stata più lungimirante perché ha esercitato l'opzione al sistema di calcolo contributivo, pur rimanendo nel sistema di finanziamento a ripartizione.

Cassa Forense, invece, ha proseguito nel sistema di calcolo retributivo, ancorché corretto.

Il gruppo degli iscritti attivi in Inarcassa, alla data del bilancio tecnico al 31.12.2017, era di 151.653 unità suddiviso in 70.038 ingegneri e 81.615 architetti.

Età media 46,1 e anzianità di iscrizione 13,5.

Al 31.12.2017 il reddito medio 2017, ai fini IRPEF, risulta essere pari a € 32.678,00 per gli ingegneri e € 19.795,00 per gli architetti.

Vi sono poi 33.180 professionisti iscritti solo Albo e 6.651 società di ingegneria.

I pensionati contribuenti sono 12.358 e i pensionati non contribuenti 20.220.

Il patrimonio netto, a bilancio consuntivo 2017, è di 10,112 miliardi di euro.

Le entrate contributive complessive sono 1,0798 miliardi di euro.

Totale prestazioni 649,6 milioni di euro.

Il bilancio tecnico evidenzia un saldo previdenziale negativo per 32 anni, dal 2034 al 2065.

Il patrimonio, a fine periodo (50 anni), risulta pari a 29,5 miliardi di euro, come dalle tabelle riportate sotto.

Tavola 19: Bilancio tecnico standard al 31.12.2017
(importi in migliaia di euro)

Anno	Patrimonio inizio anno	Contr. Sogg.	Contr. Integ.	Contr. Ric. Grat.	Rendim.	Totale entrate	Pensioni	Altre prest.	Spese ammin.	Totale uscite	Saldo previd.	Saldo corrente	Patrimonio fine anno
2018	10.112.839	659.642	314.736	83.352	205.832	1.263.562	651.958	18.068	30.191	700.217	405.772	563.345	10.676.184
2019	10.676.184	684.126	322.192	70.614	238.502	1.315.434	696.893	18.520	31.921	747.334	380.039	568.100	11.244.284
2020	11.244.284	696.525	327.486	60.596	341.842	1.426.449	732.231	18.890	32.559	783.681	352.376	642.768	11.887.052
2021	11.887.052	717.023	336.675	51.651	361.049	1.466.398	757.031	19.268	33.211	809.510	348.318	656.888	12.543.940
2022	12.543.940	736.459	345.683	42.408	380.555	1.505.105	788.577	19.654	33.875	842.105	335.973	663.000	13.206.940
2023	13.206.940	760.171	356.518	34.297	399.994	1.550.980	843.990	20.047	34.552	898.589	306.996	652.391	13.859.331
2024	13.859.331	779.620	366.157	32.852	419.044	1.597.673	905.313	20.448	35.243	961.004	273.316	636.669	14.496.000
2025	14.496.000	794.824	375.707	31.372	437.610	1.639.513	963.071	20.857	35.948	1.019.876	238.832	619.637	15.115.637
2026	15.115.637	813.441	385.625	29.880	455.765	1.684.711	1.017.944	21.274	36.667	1.075.885	211.002	608.826	15.724.463
2027	15.724.463	836.267	397.020	28.502	473.649	1.735.438	1.074.989	21.699	37.401	1.134.089	186.800	601.349	16.325.813
2028	16.325.813	863.864	409.937	27.017	491.367	1.792.185	1.134.393	22.133	38.149	1.194.675	166.425	597.510	16.923.323
2029	16.923.323	893.031	422.858	25.676	508.944	1.850.509	1.197.153	22.576	38.912	1.258.640	144.412	591.869	17.515.192
2030	17.515.192	919.852	435.306	24.324	526.232	1.905.714	1.265.042	23.027	39.690	1.327.759	114.440	577.955	18.093.147
2031	18.093.147	947.066	448.112	23.285	543.042	1.961.505	1.337.994	23.488	40.484	1.401.965	80.469	559.540	18.652.686
2032	18.652.686	972.300	460.007	21.906	559.187	2.013.400	1.415.172	23.958	41.293	1.480.423	39.041	532.977	19.185.664
2033	19.185.664	1.003.264	473.958	20.490	574.623	2.072.335	1.494.264	24.437	42.119	1.560.820	3.448	511.515	19.697.179
2034	19.697.179	1.033.912	487.909	19.108	589.384	2.130.313	1.575.152	24.925	42.961	1.643.039	-34.223	487.274	20.184.453
2035	20.184.453	1.064.739	502.111	18.344	603.671	2.188.865	1.640.118	25.424	43.821	1.709.363	-54.924	479.502	20.663.955
2036	20.663.955	1.097.429	517.048	16.986	617.681	2.249.144	1.709.979	25.932	44.697	1.780.609	-78.516	468.535	21.132.491
2037	21.132.491	1.127.241	532.430	15.528	630.975	2.306.174	1.803.150	26.451	45.591	1.875.192	-127.951	430.982	21.563.472
2038	21.563.472	1.159.357	548.054	14.078	643.135	2.364.624	1.899.270	26.980	46.503	1.972.753	-177.781	391.871	21.953.343
2039	21.953.343	1.192.858	564.283	12.532	654.073	2.423.746	2.000.560	27.520	47.433	2.075.513	-230.887	348.233	22.303.577
2040	22.303.577	1.225.466	580.223	10.979	663.639	2.480.307	2.104.752	28.070	48.382	2.181.204	-288.084	299.103	22.602.680
2041	22.602.680	1.259.510	596.486	9.470	671.886	2.537.352	2.200.476	28.632	49.349	2.278.457	-335.010	258.895	22.861.575
2042	22.861.575	1.294.166	612.719	8.081	678.949	2.593.915	2.295.332	29.204	50.336	2.374.872	-380.366	219.043	23.080.618

Segue Tavola 19: Bilancio tecnico standard al 31.12.2017
(importi in migliaia di euro)

Anno	Patrimonio inizio anno	Contr. Sogg.	Contr. Integ.	Contr. Ric. Grat.	Rendim.	Totale entrate	Pensioni	Altre prest.	Spese ammin.	Totale uscite	Saldo previd.	Saldo corrente	Patrimonio fine anno
2043	23.080.618	1.331.075	630.139	7.105	684.705	2.633.024	2.401.407	29.788	51.343	2.482.538	-433.088	170.486	23.251.104
2044	23.251.104	1.369.529	648.015	5.983	689.097	2.712.624	2.503.166	30.384	52.370	2.585.920	-479.639	126.704	23.377.808
2045	23.377.808	1.408.298	666.571	4.943	692.248	2.772.060	2.601.151	30.992	53.417	2.685.560	-521.339	86.500	23.464.308
2046	23.464.308	1.446.403	685.548	4.029	694.179	2.830.159	2.699.873	31.612	54.486	2.785.970	-563.893	44.189	23.508.497
2047	23.508.497	1.492.163	708.504	3.771	695.476	2.899.914	2.768.569	32.244	55.575	2.856.388	-564.131	43.526	23.552.023
2048	23.552.023	1.540.141	730.787	3.011	696.840	2.970.779	2.832.401	32.889	56.687	2.921.976	-558.462	48.803	23.600.826
2049	23.600.826	1.584.962	752.701	2.356	697.988	3.038.007	2.917.759	33.546	57.820	3.009.126	-577.740	28.881	23.629.707
2050	23.629.707	1.633.609	775.845	1.763	698.685	3.109.902	2.998.425	34.217	58.977	3.091.619	-587.208	18.283	23.647.989
2051	23.647.989	1.684.902	800.553	1.288	699.212	3.185.955	3.073.516	34.902	60.156	3.168.574	-586.773	17.381	23.665.370
2052	23.665.370	1.740.093	826.834	863	699.960	3.267.750	3.137.547	35.600	61.360	3.234.506	-569.757	33.244	23.698.614
2053	23.698.614	1.797.155	853.411	528	701.352	3.352.446	3.192.624	36.312	62.587	3.291.522	-541.530	60.924	23.759.538
2054	23.759.538	1.859.213	882.812	291	703.747	3.446.063	3.244.015	37.038	63.838	3.344.891	-501.699	101.172	23.860.709
2055	23.860.709	1.919.423	912.337	143	707.243	3.539.146	3.300.865	37.779	65.115	3.403.759	-468.962	135.387	23.996.096
2056	23.996.096	1.981.654	943.505	59	711.843	3.637.061	3.356.283	38.534	66.418	3.461.235	-431.065	175.826	24.171.922
2057	24.171.922	2.041.483	973.429	16	717.603	3.732.531	3.411.495	39.305	67.746	3.518.546	-396.567	213.985	24.385.907
2058	24.385.907	2.106.873	1.005.432	3	724.464	3.836.772	3.477.356	40.091	69.101	3.586.548	-365.048	250.224	24.636.132
2059	24.636.132	2.174.061	1.038.163	3	732.860	3.945.087	3.515.794	40.893	70.483	3.627.170	-303.567	317.917	24.954.049
2060	24.954.049	2.249.439	1.072.309	0	743.472	4.065.220	3.551.438	41.711	71.892	3.665.041	-229.690	400.179	25.354.228
2061	25.354.228	2.320.821	1.106.284	0	755.960	4.183.065	3.622.372	42.545	73.330	3.738.247	-195.267	444.818	25.799.045
2062	25.799.045	2.395.380	1.141.679	0	769.814	4.306.873	3.696.054	43.396	74.797	3.814.247	-158.995	492.626	26.291.671
2063	26.291.671	2.474.802	1.179.812	0	785.088	4.439.702	3.778.185	44.264	76.293	3.898.742	-123.571	540.960	26.832.632
2064	26.832.632	2.552.372	1.217.246	0	801.759	4.571.377	3.861.302	45.149	77.819	3.984.270	-91.684	587.107	27.419.739
2065	27.419.739	2.631.151	1.254.087	0	819.893	4.705.131	3.939.735	46.052	79.375	4.065.162	-54.497	639.969	28.059.708
2066	28.059.708	2.724.471	1.297.066	0	839.902	4.861.439	4.019.534	46.973	80.963	4.147.470	2.003	713.969	28.773.677
2067	28.773.677	2.813.686	1.338.947	0	861.801	5.014.434	4.116.082	47.913	82.582	4.246.576	36.551	767.858	29.541.535

E veniamo ora al bilancio tecnico di Cassa Forense.

Gli iscritti attivi in Cassa Forense 229.213.

Età media 45,4 e anzianità di iscrizione media complessiva 13,2.

Al 31.12.2017 il reddito medio 2017, ai fini IRPEF, risulta essere pari a € 36.100,00

I pensionati contribuenti sono 13.014 e i pensionati non contribuenti 15.508.

Il patrimonio complessivo, a bilancio consuntivo 2017, è di 11,159 miliardi di euro.

Le entrate contributive complessive sono 1,719 miliardi di euro.

Totale prestazioni 908,636 milioni di euro.

Il bilancio tecnico evidenzia un saldo previdenziale negativo per 20 anni, dal 2042 al 2062.

Il patrimonio, a fine periodo (50 anni), risulta pari a 76,4 miliardi di euro, come dalla tabella riportata sotto.



Tav. 4A Proiezione delle Entrate e delle Uscite
(importi in migliaia di euro)

Anno	ENTRATE				USCITE					Saldo previdenziale	Saldo	Patrimonio di fine anno	
	Contributi		Rendimenti netti del patrimonio	Totale Entrate	Prestazioni		Spese di gestione	Totale Uscite					
	Soggettivo	Integrativo			Totale Contributi	Pensioni			Altre prestazioni				Totale prestazioni
2018	1.147.584	571.720	1.719.304	1.897.856	837.171	71.465	908.636	30.000	938.636	882.133	959.220	12.118.751	
2019	1.179.987	600.018	1.780.005	335.325	2.119.330	855.640	75.002	930.651	30.180	960.831	924.356	1.158.499	13.277.250
2020	1.231.069	624.382	1.855.451	371.763	2.227.214	879.263	78.048	957.311	30.723	988.034	976.188	1.239.180	14.516.430
2021	1.310.669	650.063	1.960.732	362.911	2.323.643	904.542	81.258	985.800	31.276	1.017.076	1.064.841	1.306.567	15.822.997
2022	1.371.579	672.370	2.043.949	474.690	2.518.639	938.912	84.046	1.022.958	31.745	1.054.704	1.105.037	1.463.935	17.286.932
2023	1.421.540	690.809	2.112.349	538.608	2.650.957	974.322	87.487	1.061.809	32.380	1.094.190	1.147.117	1.545.857	18.832.789
2024	1.469.862	726.196	2.196.058	564.984	2.761.042	1.018.098	90.775	1.108.873	33.028	1.141.900	1.177.960	1.619.142	20.451.931
2025	1.518.007	752.696	2.270.703	613.558	2.884.261	1.071.645	94.087	1.165.732	33.688	1.199.420	1.199.058	1.684.841	22.136.771
2026	1.563.311	777.866	2.341.177	664.103	3.005.280	1.133.721	97.233	1.230.954	34.362	1.265.316	1.207.456	1.739.964	23.876.735
2027	1.612.838	805.970	2.418.808	716.302	3.135.110	1.199.402	100.746	1.300.148	35.049	1.335.198	1.219.406	1.799.912	25.676.647
2028	1.661.549	834.603	2.496.152	770.299	3.266.451	1.273.244	104.325	1.377.569	35.750	1.413.320	1.222.908	1.853.131	27.529.778
2029	1.708.152	862.434	2.570.586	825.893	3.396.479	1.360.041	107.804	1.467.845	36.465	1.504.311	1.210.545	1.892.168	29.421.947
2030	1.752.652	889.942	2.642.594	882.658	3.525.252	1.470.238	111.243	1.581.481	37.195	1.618.676	1.172.356	1.906.576	31.328.523
2031	1.793.720	915.939	2.709.659	939.856	3.649.515	1.587.917	114.492	1.702.409	37.939	1.740.348	1.121.742	1.909.167	33.237.690
2032	1.836.724	943.807	2.780.531	997.131	3.777.662	1.716.438	117.976	1.834.414	38.697	1.873.111	1.064.093	1.904.551	35.142.241
2033	1.879.478	971.721	2.851.199	1.054.267	3.905.466	1.850.557	121.465	1.972.022	39.471	2.011.494	1.000.642	1.893.972	37.036.213
2034	1.920.030	998.869	2.918.899	1.111.086	4.029.985	1.998.583	124.859	2.123.442	40.261	2.163.702	920.316	1.866.283	38.902.496
2035	1.956.351	1.024.057	2.980.408	1.167.075	4.147.483	2.161.325	128.007	2.289.332	41.066	2.330.398	819.083	1.817.085	40.719.580
2036	1.991.831	1.048.271	3.040.102	1.221.587	4.261.689	2.321.866	131.034	2.452.400	41.887	2.494.287	718.736	1.767.402	42.486.982
2037	2.032.873	1.074.826	3.107.699	1.274.609	4.382.308	2.485.174	134.353	2.619.527	42.725	2.662.252	622.525	1.720.056	44.207.038
2038	2.072.287	1.100.503	3.172.790	1.326.211	4.499.001	2.657.014	137.563	2.794.577	43.580	2.838.157	515.776	1.660.844	45.867.882
2039	2.109.341	1.124.782	3.234.123	1.376.036	4.610.159	2.844.469	140.598	2.985.067	44.451	3.029.518	389.654	1.580.641	47.448.523
2040	2.144.105	1.147.829	3.291.934	1.423.456	4.715.390	3.043.582	143.479	3.187.061	45.340	3.232.401	248.352	1.482.989	48.931.512
2041	2.176.336	1.170.395	3.346.731	1.467.945	4.814.676	3.251.910	146.299	3.398.209	46.247	3.444.456	94.821	1.370.220	50.301.732
2042	2.204.223	1.189.266	3.393.489	1.509.052	4.902.541	3.466.256	148.658	3.614.914	47.172	3.662.086	-72.767	1.240.455	51.542.187
2043	2.233.901	1.207.307	3.441.208	1.546.266	4.987.474	3.672.602	150.913	3.823.515	48.115	3.871.631	-231.394	1.115.843	52.658.030
2044	2.266.771	1.228.921	3.495.692	1.579.741	5.070.433	3.864.247	152.990	4.017.237	48.078	4.066.315	-373.555	1.004.118	53.667.148
2045	2.303.390	1.239.554	3.543.344	1.609.864	5.153.208	4.046.538	154.994	4.201.532	50.059	4.251.592	-503.194	901.616	54.563.764
2046	2.344.717	1.256.229	3.600.946	1.636.913	5.237.859	4.225.334	157.029	4.382.363	51.060	4.433.423	-624.388	804.436	55.368.200
2047	2.390.850	1.274.865	3.665.715	1.661.046	5.326.761	4.396.854	159.358	4.556.212	52.082	4.608.294	-731.139	718.467	56.086.668
2048	2.425.944	1.294.210	3.720.154	1.682.600	5.402.754	4.656.355	161.776	4.738.131	53.123	4.871.155	-936.101	531.559	56.611.657
2049	2.467.864	1.315.006	3.782.870	1.698.548	5.481.418	4.889.940	164.376	5.054.316	54.186	5.108.502	-1.107.070	372.916	56.991.183
2050	2.522.163	1.334.293	3.856.456	1.709.736	5.566.192	5.043.574	166.787	5.210.361	55.270	5.265.630	-1.187.118	300.562	57.291.745
2051	2.590.057	1.355.700	3.945.757	1.718.752	5.644.509	5.169.935	169.463	5.339.398	56.375	5.395.772	-1.224.178	268.737	57.560.482
2052	2.672.085	1.380.328	4.052.413	1.726.814	5.729.227	5.258.447	172.541	5.430.988	57.502	5.488.490	-1.206.034	290.737	57.851.218
2053	2.759.364	1.406.650	4.166.014	1.735.337	5.801.551	5.334.137	175.831	5.509.968	58.652	5.568.621	-1.168.123	332.930	58.184.149
2054	2.850.326	1.435.084	4.285.410	1.745.524	5.880.934	5.400.139	179.886	5.579.525	59.825	5.639.350	-1.114.729	391.584	58.575.733
2055	2.943.355	1.465.677	4.409.032	1.757.272	5.966.304	5.454.984	183.210	5.638.194	61.022	5.699.216	-1.045.952	467.088	59.042.821
2056	3.036.846	1.497.935	4.534.781	1.771.285	6.047.066	5.506.357	187.242	5.693.599	62.242	5.755.841	-971.576	550.225	59.593.046
2057	3.135.298	1.532.442	4.667.740	1.787.791	6.135.531	5.532.011	191.555	5.723.566	63.487	5.787.054	-864.271	668.477	60.261.523
2058	3.239.280	1.569.031	4.808.311	1.807.846	6.236.157	5.550.046	196.129	5.746.175	64.757	5.810.932	-741.735	805.225	61.066.748
2059	3.348.227	1.607.231	4.955.458	1.832.002	6.342.460	5.575.915	200.904	5.758.819	66.052	5.824.871	-602.457	962.589	62.029.337
2060	3.460.327	1.649.205	5.109.532	1.860.880	6.470.412	5.565.520	206.151	5.771.671	67.373	5.830.044	-455.988	1.131.368	63.160.705
2061	3.574.156	1.693.965	5.268.121	1.894.821	6.603.942	5.569.947	211.696	5.781.643	68.721	5.850.363	-302.226	1.312.179	64.477.884
2062	3.689.909	1.740.300	5.430.209	1.934.187	6.734.396	5.579.717	217.538	5.797.255	70.095	5.867.350	-1.114.729	1.497.046	65.969.931
2063	3.807.377	1.789.625	5.597.002	1.979.098	6.876.100	5.590.055	223.703	5.813.758	71.497	5.885.255	-6.947	1.690.845	67.660.775
2064	3.926.668	1.841.155	5.767.823	2.029.823	7.007.646	5.603.908	230.144	5.834.052	72.927	5.906.979	-163.915	1.890.667	69.551.442
2065	4.046.588	1.896.201	5.942.789	2.086.543	7.169.332	5.632.954	237.025	5.849.979	74.385	5.944.365	-309.835	2.084.967	71.636.409
2066	4.168.377	1.954.262	6.122.639	2.149.092	7.271.731	5.667.557	244.283	5.911.840	75.873	5.987.713	-455.082	2.284.018	73.920.427
2067	4.294.124	2.016.636	6.309.760	2.217.613	7.412.373	5.707.764	251.955	5.959.719	77.391	6.037.109	-601.996	2.490.264	76.410.691

Entrambi i bilanci tecnici sono stati redatti con le medesime fasi operative e cioè:

- analisi della normativa;
- rilevazione dei dati relativi agli iscritti al piano previdenziale in esame (attivi, differiti, silenti e pensionati) necessari per le valutazioni e controllo della congruità degli stessi;
- definizione delle basi tecniche demografiche, economiche e finanziarie;
- scelta della metodologia;
- esecuzione delle valutazioni attuariali e analisi dei risultati;
- stesura della relazione conclusiva.

Dal confronto emerge che Inarcassa ha circa 40.000 iscritti in meno, tenendo conto degli iscritti solo Albo e società di ingegneria.

Questo comporta un minor gettito contributivo di 640 milioni all'anno circa che, a mio avviso, non giustifica le enormi differenze che sono riscontrabili tra il patrimonio a fine periodo (50 anni) tra Inarcassa (29,5 miliardi) e quello di Cassa Forense (76,4 miliardi) pur considerando che Inarcassa ha un maggior numero di pensionati ma con una spesa inferiore come si evince dalle tabelle.

Qualcosa non torna, ma forse sono io che non capisco!

Comparativamente vediamo ciò che accade invece nella Cassa dei Commercialisti:

Secondo la proiezione specifica, il patrimonio della Cassa, infatti, presenta uno sviluppo sempre crescente fino a circa metà dell'arco temporale di verifica per attestarsi, in conseguenza delle dinamiche demografiche della Cassa, in circa 36 miliardi di euro nel 2066. Particolarmente indicativo è il grado di capitalizzazione (è un indicatore, per certi versi assimilabile al saggio di riserva di liquidità utilizzato nei sistemi bancari, che misura il grado di pagamento dell'Ente senza interventi correttivi e nella scolastica ipotesi di cessazione di ogni entrata) pari a circa l'81%, in linea con il bilancio tecnico precedente (2015 – 2064) e molto maggiore del grado di capitalizzazione di bilanci precedenti, che non godevano del mantenimento sine die dell'aliquota del 4% del contributo integrativo. L'andamento di questi dati dimostra che la Cassa sta riassorbendo progressivamente il debito generato dal metodo di calcolo reddituale delle pensioni in vigore fino al 2003.

SIAMO AD UN GRADO DI CAPITALIZZAZIONE DELL'81 PER CENTO CIRCA quando Cassa Forense non arriva al 30 per cento!

Faccio presente che agli effetti dello sviluppo del rendimento la situazione è questa: Inarcassa si è adeguata alla conferenza dei servizi del 31.07.2018 che ha confermato, per motivi di prudenza, il limite dell'1%, in termini reali, del tasso di rendimento del patrimonio da adottare nelle valutazioni attuariali e così anche Cassa Forense, per quanto riguarda il rendimento annuo del patrimonio nominale annuo, valutato al netto delle spese necessarie per produrlo, ma al lordo delle spese di gestione, ha ipotizzato un rendimento pari ad 1 punto oltre l'inflazione prevista e tale scelta si pone entro i limiti massimi imposti dagli Organi vigilanti.

Dalla crisi pandemia si esce cambiando approccio negli investimenti seguendo la economia circolare come insegna la UE:

Sulla base delle raccomandazioni dell'HLEG, a marzo 2018 la Commissione UE ha pubblicato l'Action Plan Financing Sustainable Growth, una tabella di marcia con misure concrete e relative scadenze finalizzata a:

- orientare i flussi di capitale verso gli investimenti sostenibili;

- gestire in modo più efficace i rischi finanziari che derivano dal cambiamento climatico, dal consumo di risorse, dal degrado ambientale e dalle disuguaglianze sociali;

- migliorare la trasparenza e incoraggiare un approccio di lungo periodo nelle attività economico-finanziarie.

Disegnare una via d'uscita dalla crisi pandemica è di per sé una missione difficilissima, vista la situazione del Paese e il declino in corso da decenni.

La industria finanziaria ha già iniziato la sua battaglia in favore del private equity e debit:

L'investimento in fondi di private equity e private debt presenta sicuramente una minore liquidabilità, ma offre numerosi importanti vantaggi.

1. Riduce la volatilità totale del portafoglio con un potenziale incremento della redditività generata, soprattutto nel contesto di mercato attuale.

2. Fornisce diversificazione e decorrelazione dell'investimento, sia rispetto ai mercati finanziari liquidi, sia rispetto al singolo rischio paese (Riello Investimenti Partners SGR Spa).

3. Stabilità e resilienza dell'investimento, in particolare nelle fasi critiche per l'economia.

Siamo al gattopardo, cambiare tutto per non cambiare nulla?

Credo che non sarà più come prima!!

Le trappole della mente sono molteplici ma come ha scritto il Professor Enrico Maria Cervellati, esperto di finanza comportamentale e professore associato di Finanza Aziendale presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, "In questo momento è essenziale non farsi prendere dal panico, ma gestire le proprie emozioni. Occorre allungare lo sguardo verso il passato, che insegna come anche le situazioni più critiche vengono superate, ma soprattutto verso il futuro. Vedere le cose con una prospettiva più ampia aiuta a gestire il momento che stiamo vivendo. Inoltre, per non rimanere vittime delle proprie emozioni, il mio suggerimento è di farsi affiancare dai professionisti degli investimenti, per prendere decisioni più corrette e ragionare per obiettivi in un'ottica di lungo termine." Le opportunità nei prossimi mesi non mancheranno perché alcuni dei cambiamenti che stiamo vivendo avranno implicazioni di lungo periodo. Pensiamo all'accelerazione nella digitalizzazione, alla ricerca farmaceutica e all'innovazione. Ma anche all'ecologia, alle energie pulite e agli investimenti socialmente responsabili. Arriverà anche l'auspicata ripresa e, in attesa che il punto di svolta di manifesti con chiarezza, è possibile adottare modalità di investimento gradualmente, come i PAC, che permettono di ridurre i rischi e migliorano le potenzialità di rendimento. Le emozioni sono importanti, ma negli investimenti spesso offuscano la nostra capacità di giudizio. Bisogna quindi ritrovare la ragione, per progettare il

futuro con ottimismo e lungimiranza, ognuno secondo il suo profilo di rischio, i suoi bisogni e i suoi progetti.

Oggi leggo una miriade di proposte per affrontare la crisi economica conseguente al Corona virus ma bisogna intendersi su due passaggi: il virus ha solo fatto emergere la polvere che stava sotto il tappeto e che non si voleva vedere e per secondo bisogna intendersi sulla funzione del patrimonio di ogni Cassa di previdenza che ha rinunciato allo ausilio di Stato: il patrimonio è una riserva a protezione delle pensioni future, un salvadanaio di contributi a garanzia della tenuta del patto generazionale.

Se attingi al patrimonio rischi di far venir meno la garanzia per le pensioni future e il patto generazionale. La previdenza è una scienza esatta ed è sempre in agguato, ad ogni mossa avventata l'effetto domino!

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 04 MAGGIO 2020

Se non ora quando? La riforma di Cassa Forense

di Paolo Rosa - Avvocato

L'evoluzione della demografia e dei redditi certifica che l'attuale impianto normativo di Cassa Forense non è in grado di governare il cambiamento che, con il cigno nero della pandemia, sta subendo una profonda accelerazione.

Il Comitato dei Delegati mi sembra assente su questa problematica e quindi dimostra la sua inutilità tanto più che la diffusione delle conferenze in rete e dello smart working consente a tutti la comunicazione da remoto.

Si impone, quindi, una profonda riforma strutturale per consentire a Cassa Forense di ritornare a essere inclusiva e non esclusiva.

Le linee guida che io propongo, dopo attenta condivisione con chi si interessa della materia, sono le seguenti:

- Abolizione del Comitato dei Delegati.
- CdA di tre membri eletti dalla base su confrontabili requisiti di competenza in previdenza e finanza da ripartirsi uno di espressione del nord, uno del centro e uno del sud e isole, così da garantire l'unità nazionale con la golden share al rappresentante del nord che rappresenta il socio di maggioranza quanto a contribuzione versata.
- Abolizione dei minimi e contribuzione proporzionale e progressiva secondo scaglione di reddito;
- Aumento del tetto pensionabile;
- Introduzione della pensione sociale forense;
- Cancellazione al pensionamento o applicazione di un sostenuto contributo di solidarietà generazionale;
- Cancellazione dei ventimila fantasmi;
- Tutti gli atti immediatamente visibili sul sito istituzionale;
- Massimo due mandati e divieto assoluto di rivestire cariche societarie in società o enti ove Cassa Forense abbia investito;

- Bilancio consuntivo con allegata scheda di valutazione mark to market del patrimonio.

Andrà fatta un'attenta proiezione attuariale per valutare la sostenibilità cinquantennale nel suo complesso e, in particolare, la sostenibilità dell'introduzione della pensione sociale forense di importo (oggi € 510,00) pari a quella INPS.

Andrà altresì valutato l'aumento del budget da destinare all'assistenza, oggi pari a € 290,00 pro capite, con il limite del 12,50% del contributo integrativo.

La metto a disposizione come base di partenza per una riforma strutturale ormai inevitabile.

Il RATING BBB - dimostra ancora una volta che non possiamo dipendere dai mercati.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 07 MAGGIO 2020

L'asimmetria informativa: sapere è potere per evitare l'azzardo morale

di Paolo Rosa - Avvocato

L'imperfetta informazione agli iscritti delle Casse di previdenza, o l'informazione nascosta, sul valore del patrimonio può portare ad azzardi morali.

L'asimmetria informativa è il fenomeno della distribuzione differenziata delle informazioni tra gli operatori economici che pregiudica la realizzazione di rapporti o contratti efficienti.

Esempi di asimmetria informativa sono l'insider trading, la libertà di stampa in Italia (che è al 41esimo posto), i mass media, ecc.

In questi giorni le Casse di previdenza dei professionisti presentano con enfasi i risultati positivi dei bilanci consuntivi chiusi al 31.12.2019 ma non li corredano della scheda tecnica informativa dei valori correnti alla data di approvazione dei bilanci stessi come impone l'art. 10 del regolamento investimenti AdEPP che tutte le Casse hanno adottato e che qui ripropongo:

Art.10 Prospetto informativo a valori correnti

L'Ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti. Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro venti giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, l'Ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet.

Per la verità, la Cassa Ragionieri l'informazione sul valore corrente la dà nel comunicato di presentazione del bilancio che qui trascrivo:

Il rendimento finanziario delle gestioni patrimoniali mobiliari si è attestato al 14,90%, registrando un risultato pressoché allineato rispetto all'asset allocation strategica che ha chiuso il 2019 al 15,02%.

Dal conferimento dei mandati ai gestori selezionati mediante gara europea il rendimento dal 25/06/2015 al 31/12/2019 è pari a +21,03% contro il rendimento del benchmark dell'AAS che registra da inizio mandato un +25,08%.

La fase eccezionale di mercato si sta oggi ripetendo in senso contrario, fortemente influenzata dalla situazione di emergenza sanitaria causata dalla pandemia del Covid-19. Infatti, le gestioni patrimoniali da inizio anno 2020 alla fine di marzo hanno fatto registrare un rendimento finanziario negativo del -12,63% contro un rendimento del portafoglio benchmark del -12,29%. Si auspica che le misure di politica fiscale e di politica monetaria, consentano un recupero dopo la stabilizzazione delle misure di contrasto alla pandemia, come emerge dai primi risultati del rendimento finanziario registrato in aprile.

Non altrettanto da parte dell'Enpam, che è la Cassa dai numeri maggiori tra tutte e che ha come presidente lo stesso presidente AdEPP:

L'Enpam ha approvato, sabato, il bilancio consuntivo del 2019 chiudendo con un utile di 1,739 miliardi di euro. Il risultato dell'ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri è in rialzo di quasi 620 milioni rispetto alle stime del preconsuntivo approvato a novembre: si tratta, da sempre, del miglior risultato mai conseguito nella gestione del patrimonio Enpam. Tra l'altro, superiore di circa 890 milioni di euro, a quello che era il bilancio di previsione sempre per il 2019.

Gestione Finanziaria. Questo straordinario risultato si deve innanzitutto a un'efficace gestione finanziaria che presenta un risultato netto positivo di circa 700 milioni su circa 16 miliardi e mezzo di patrimonio finanziario investito. Questo significa un rendimento pari circa al 4,5%, cioè più del doppio del 2% previsto come parametro di riferimento nel bilancio tecnico attuariale. A valori di mercato il rendimento è stato del 9,32%. Anche in questo caso siamo di fronte a un risultato tra i migliori di sempre che si spiega, oltre che con le accorte scelte di impiego, anche con il positivo andamento dei mercati registrato per tutto il 2019.

Bilancio record. "È il bilancio migliore di sempre. Con questi numeri l'Enpam può pensare di affrontare lo scenario post bellico del dopo il coronavirus con minori preoccupazioni di altri – commenta il presidente Alberto Oliveti -. Grazie a questi risultati economici abbiamo potuto approvare aiuti aggiuntivi per i medici e gli odontoiatri, come l'assegno di mille euro al mese per i liberi professionisti. Ora possiamo pensare a misure integrative per i giovani che si sono appena affacciati alla professione, per i pensionati che continuano a lavorare e per i più fragili,

come vedove e orfani, che sono rimasti tagliati fuori dai sussidi statali perché percepiscono pensioni di reversibilità, anche se minime”.

Patrimonio. Le performance sopra descritte hanno fatto salire il patrimonio netto dell’ente di previdenza dei medici e degli odontoiatri a 22,76 miliardi di euro, con un incremento annuale dell’8,4 per cento rispetto al 2018. Il tutto a fronte di un patrimonio da reddito rappresentato per circa 5,5 miliardi da attività immobiliari e da 16,7 miliardi da attività finanziarie. La riserva legale invece, cioè il rapporto tra patrimonio e pensioni in pagamento nell’anno, è stata pari a 12,4, più del doppio delle 5 annualità richieste per legge.

Gestione previdenziale. Nel 2019 la Fondazione ha registrato entrate contributive per circa 3 miliardi di euro, erogando nello stesso periodo prestazioni previdenziali e assistenziali per circa 2 miliardi. Il saldo è dunque pari a poco più di un miliardo di euro, un risultato dovuto al maggior gettito contributivo per il graduale innalzamento di un punto percentuale annuo delle aliquote contributive di tutte le gestioni.

Iscritti. Gli iscritti attivi sono 371.465, dei quali 200.494 maschi e 170.971 femmine, con un aumento di 5.381 unità. I pensionati sono 124.417 con un incremento del 15% in un anno. I nuovi iscritti alla quota A sono 12.726 dei quali 2.393 studenti del V e VI anno.

Vedremo, nel proseguire di tempo, le altre Casse così ognuno potrà fare le sue valutazioni.

Con l’occasione faccio presente che l’art. 6 del decreto liquidità (decreto legge 23/2020) prevede che, a decorrere dal 09.04.2020 e fino al 31.12.2020, per le fattispecie verificatesi nel corso degli esercizi chiusi entro il 31.12.2020, non si applicano le norme del codice civile in tema di:

- perdite oltre il terzo del capitale sociale rilevate dopo l’anno di grazia;
- perdite oltre il terzo del capitale sociale, che riducono il capitale sociale sotto il minimo di legge;
- scioglimento della società per il caso di perdite che riducano il capitale sotto il minimo, in caso di mancato loro ripianamento.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 08 MAGGIO 2020

Lussemburgo... che passione per la finanza

di Paolo Rosa - Avvocato

Dal bilancio preventivo 2019 di Cassa Forense, pag. 71, si apprende che la composizione dei ricavi è costituita per l'85% da ricavi istituzionali, ossia da contribuzione previdenziale, e per il 15% da ricavi patrimoniali, cioè dal rendimento del patrimonio.

Dall'ultimo bilancio tecnico al 31.12.2017 si apprende che per 20 anni, e cioè dal 2042 al 2062, il saldo previdenziale, cioè la differenza fra le entrate contributive e le uscite per pensioni, sarà negativo il che significa che la contribuzione non sarà sufficiente per pagare le pensioni.

Dopo il cigno nero del Coronavirus credo che la forbice del saldo previdenziale negativo arriverà prima del 2042 e per un periodo maggiore.

Si impone quindi un'immediata riforma strutturale per Cassa Forense secondo le linee guida che ho già ipotizzato in un precedente mio intervento.

Pensare di sopperire alla crisi reddituale con il rendimento del patrimonio mi sembra la moltiplicazione dei pani e dei pesci che agli umani non è mai riuscita.

Ma veniamo al Lussemburgo perché è lì che le Casse di previdenza vanno alla ricerca dell'extra rendimento per far quadrare i conti.

Il Lussemburgo ha una superficie di 2586 km² con una popolazione di 614mila abitanti.

Per un raffronto comprensibile posso dirvi che la Provincia Autonoma di Trento ha una popolazione di 541mila abitanti ma si estende per 6207 km².

Il 14 settembre 2019 Maurizio Ricci, su La Repubblica, ha pubblicato un interessante articolo dal titolo eloquente: «Lussemburgo, 4.000 miliardi di investimenti fantasma: fiumi di denaro per ingannare il fisco».

Il Lussemburgo quindi, con 614mila abitanti accoglie investimenti diretti dall'estero per 4.000 miliardi di dollari.

Se pensate che il debito pubblico italiano è di 2.447 miliardi di euro a febbraio 2020, capite l'enorme mole di denaro che viaggia verso quel Paese.

Evidentemente perché minore è l'imposizione fiscale, minore la burocrazia e maggiore la possibilità di rendimenti.

Questa crescita, che sembra inarrestabile, si basa su fondi alternativi con enormi vantaggi fiscali.

Molto utilizzato è il FIAR (Fonds d'Investissement Alternatif Réserve).

Una sorta di ombrello che si apre e racchiude una miriade di comparti.

«Olanda e Lussemburgo: insieme rappresentano quasi un quarto dell'elusione fiscale mondiale», di [*infosanniopubblicato il 1 maggio 2020*](#) «(Dario Prestigiaco - europa.today.it) – Insieme rappresentano quasi un quarto dell'elusione fiscale mondiale. E solo grazie alle multinazionali Usa, che qui hanno fissato le loro sedi europee per via delle bassissime aliquote, sottraggono al resto dei Paesi Ue qualcosa come 22 miliardi di dollari di tasse non intasate. Parliamo di Olanda e Lussemburgo, che insieme al Regno Unito e alla Svizzera sono finite nel mirino di un nuovo report di Tax Justice Network, ong che da tempo si batte per una maggiore giustizia fiscale nel mondo.

Il report si concentra sui 'movimenti' delle multinazioni statunitensi in Europa, che sono facilmente tracciabili grazie al fatto che gli Usa hanno un registro in cui vengono descritti in dettaglio dove le società di casa hanno dichiarato i loro costi e profitti. I dati si riferiscono al biennio 2016 e 2017, e mostrano chiaramente come i big statunitensi che operano in Europa siano attratti soprattutto dal Lussemburgo e dall'Olanda quando si tratta di scegliere una sede fiscale. Il motivo è chiaro: qui le imposte sulle società, a seconda degli accordi, possono arrivare ad aliquote bassissime, persino allo 0,8%, denuncia il rapporto.

Niente da obiettare, se non fosse che queste società operano non solo in questi Paesi, ma fanno lauti profitti nel resto dell'Ue grazie alle regole del mercato unico. Senza però lasciare il segno sotto il profilo delle tasse. Secondo i calcoli del Tax Justice Network, a causa di questa situazione, ogni anno vengono "persi" 27 miliardi di dollari di mancati introiti fiscali in tutta l'Unione europea.

Di questi, ben 12 miliardi sono attribuibili al Lussemburgo, 10 ai Paesi Bassi, 3 alla Svizzera e 1,5 miliardi al Regno Unito.

Chi ci perde di più, segnala il rapporto, sono i Paesi europei che in questo momento sono stati più colpiti dalla pandemia del coronavirus: la Francia ha perso poco meno di 7 miliardi di dollari di imposte sulle società, l'Italia

4 miliardi e la Spagna oltre 2 miliardi. “La pandemia di coronavirus ha messo in luce i gravi costi di un sistema fiscale internazionale programmato per dare priorità all’interesse delle grandi corporation rispetto ai bisogni delle persone – dice Alex Cobham, amministratore delegato di Tax Justice Network –.

Per anni, il Regno Unito, la Svizzera, i Paesi Bassi e il Lussemburgo hanno alimentato una corsa al ribasso, consegnando ricchezza e potere nell’Ue alle più grandi società e portandola via agli infermieri e ai lavoratori del servizio pubblico che rischiano le loro vite oggi per proteggere le nostre”, attacca. “Ora più che mai, i Paesi dell’Ue devono riprogrammare i loro sistemi fiscali per dare priorità al benessere delle persone rispetto agli interessi delle società più ricche”, conclude.

Secondo il Tax Justice Network, gli strumenti per garantire una maggiore equità fiscale sono la trasparenza e una tassazione delle imprese armonizzata in tutta l’Ue. A Bruxelles, per esempio, da anni si discute di obbligare le imprese a pubblicare nel dettaglio dove hanno realizzato i profitti, un po’ come succede negli Usa: si chiama “rendicontazione finanziaria Paese per Paese” e consentirebbe di aumentare la pressione dell’opinione pubblica su quelle aziende che eludono il fisco. Il progetto di legge è pronto, ma gli Stati membri non hanno ancora trovato un’intesa.

La stessa cosa che sta succedendo con la proposta di un “minimum corporate tax rate” a livello europeo, ossia la l’introduzione di una base imponibile comune per le imprese valida in tutta l’Ue: in questo modo, Paesi come Lussemburgo e Olanda avrebbero meno margini di manovra nell’abbassare le tasse per le grandi aziende a livelli impossibili per altri Stati. Ma anche in questo caso, la proposta è bloccata al tavolo dei negoziati.

E così, il sistema dell’elusione fiscale all’interno della stessa Ue continua a non venire scalfito. A vantaggio soprattutto delle multinazionali stesse, segnala il rapporto: perché a fronte dei 22 miliardi elusi al resto degli Stati membri, l’Olanda e il Lussemburgo raccolgono rispettivamente appena 400 milioni e 2 miliardi. Una forbice di 20 miliardi. Che restano nei fortini delle grandi corporation Usa».

«Per quanto concerne il Granducato di Lussemburgo, la costituzione dei fondi d’investimento rappresenta una delle attività principali del settore finanziario.

È sufficiente dire che l’attività dei fondi nel Lussemburgo genera un quarto del PIL ed impiega oltre 13.000 persone nel settore finanziario.

Tuttavia, sono ben altre le caratteristiche dei fondi d’investimento del Granducato che ne fanno la prima piazza finanziaria in Europa e la seconda a livello mondiale per la costituzione di società che si occupano dei fondi d’investimento.

Non solo una duratura stabilità politica, ma anche e soprattutto i vantaggi fiscali che sono applicati ai fondi rendono questi uno strumento fortemente attraente sul mercato.

Infatti, i fondi d'investimento sono soggetti ad una tassa d'abbonamento annuale da versare ogni tre mesi che varia dallo 0,05% per gli OPC (Organismes de Placements Collectifs) allo 0,01% per i FIS (Fonds d'investissement spécialisés) e i FIAR (Fonds d'investissement alternatifs réservés) sino allo 0,25% per le SPF (Société de gestion de patrimoine familial) calcolata sugli attivi netti.

Sono inoltre previsti degli esoneri fiscali alle condizioni stabilite dalla legge lussemburghese per gli OPC, i FIS e i FIAR.

Non è da trascurare, poi, che gli investitori/risparmiatori potranno veicolare e commercializzare i loro beni senza essere imposti fiscalmente né sui loro guadagni né sul loro patrimonio.

La tutela degli investitori è garantita dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), la quale adotta un controllo che può durare anche mesi sulla strutturazione del fondo e sulle sue politiche d'investimento sintetizzate nel documento economico denominato Prospectus

La CSSF, inoltre, continua a vigilare durante tutta la vita del fondo dal suo lancio sino alla sua possibile estinzione.

Tra i fondi d'investimento nel Lussemburgo, merita sicuramente di essere annoverato il FIAR (Fonds d'Investissement alternatifs réservés) introdotto con legge del 23 luglio 2016.

Questo nuovo strumento finanziario, di fatto trattandosi sempre di un fondo d'investimento, ha la stessa struttura di un FIS.

Come il FIS, il FIAR ha una struttura ad "ombrello" ovvero si costituisce in forma di SICAF o SICAV avente diversi comparti, all'interno dei quali potranno essere investiti i prodotti più diversificati (privaty equity, ai beni immobili, liquidità ed altre attività finanziarie).

Come il FIS, è dovuta trimestralmente la tassa di abbonamento annuale dello 0,01% sugli attivi netti. Se il fondo detiene parti di altri fondi, non è dovuta la tassa annuale dello 0,01% al fine di evitare la doppia imposizione.

Certi fondi, ad esempio i fondi pensioni, sono esonerati dal versamento dell'una tantum annuale dello 0,01%. I FIAR costituiti sotto forma societaria sono esonerati dal pagamento della tassa sul patrimonio, salva qualche eccezione. Non è dovuta neanche l'imposta relativa alla ritenuta alla fonte.

A livello di fiscalità internazionale il FIAR soggiace a 49 delle 76 convenzioni fiscali concluse tra il Lussemburgo ed altri Paesi europei, tutte

tendenti ad agevolare o alleggerire l'imposizione fiscale degli investitori/risparmiatori.

Gli investitori di un FIAR non residenti nel Granducato di Lussemburgo e che hanno costituito il fondo come una società di capitali non sono tenuti ad alcuna imposizione sulle loro plus-valenze. Le plus-valenze realizzate al momento dell'uscita da un comparto e all'entrata in un altro non sono imponibili.

Tutti i servizi forniti da una società di gestione della FIAR, per esempio i servizi di gestione del portafoglio o quelli consistenti in consigli di strategia d'investimento, che possono essere forniti oltre che dalla Management companies (ManCO) anche da società indipendenti costituite sotto forma di società in accomandita, sono esonerati dal pagamento d'imposta del 17% a titolo di TVA corrispondente alla nostra imposta sul valore aggiunto (IVA).

Le differenze dal FIS si colgono a livello di costituzione e di passaporto europeo.

Quanto al primo punto, si sottolinea che la costituzione di un FIAR non è sottoposta al vaglio dell'organismo di vigilanza lussemburghese la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF), dunque i tempi di lancio e costituzione si riducono notevolmente (1-3 mesi).

Da notare, però, che il mancato controllo della CSSF viene sostituito dall'intervento obbligatorio per legge delle Management Companies (ManCo) costituite a loro volta in conformità della direttiva comunitaria AIFM 2011/61/UE.

Le ManCo sono società di gestione del FIAR, composte da personale altamente qualificato che opera nel settore finanziario e, soprattutto, le ManCo sono direttamente autorizzate dalla CSSF per tutto quello che concerne l'attività di gestione di un FIAR.

Non è azzardato dire che, in qualche misura, il controllo sulla procedura di costituzione del FIAR e soprattutto della correttezza delle politiche d'investimento del fondo, viene delegato dalla CSSF alle ManCo.

Da notare, però, che questo non significa minore garanzia per gli investitori.

Le ManCo, infatti, non si assumeranno l'incarico di gestire un FIAR sino al momento in cui non avranno verificato la regolarità secondo legge della società costituenda sia sotto il profilo dei presupposti quanto sotto quello più specifico delle strategie e politiche d'investimento contenute nel Prospectus.

Altro aspetto rilevante che differenzia il FIAR dal FIS è il passaporto europeo.

Un FIS non lo possiede. Questo significa che la ricchezza investita nel fondo potrà liberamente circolare per tutto il Granducato di Lussemburgo,

ma se gli investitori vorranno a loro volta commercializzare sulle piazze finanziarie di altri Paesi europei dovranno richiedere di volta in volta le apposite autorizzazioni ai rispettivi organismi di sorveglianza del settore finanziario.

Il FIAT, al contrario, permette di veicolare e commercializzare i prodotti investiti nel fondo automaticamente in tutte le piazze finanziarie dell'UE, senza la necessità di richiedere di volta in volta apposita autorizzazione.

Questi e altri vantaggi il FIAR offre, al punto che ne fanno lo strumento finanziario più utilizzato nel Lussemburgo non solo per veicolare ricchezza ma anche per conservare e rendere redditizi i più importanti patrimoni familiari» (Fondi d'investimento Unione Europea, Giuseppina Chirico, Sistema finanziario, Somme, 08/10/2019).

Ho acceso i riflettori su FONDACO.

«Fondaco SGR è una società di gestione del risparmio indipendente. Il suo nome ha origine nel Medioevo: rappresentava gli edifici che fungevano da magazzino, da luogo di custodia di tesori e da alloggio ai mercanti stranieri in città marinare.

La protezione dei patrimoni costruiti nei secoli e destinati a scopi sociali o collettivi è la nostra missione. In questa frase sono racchiusi i capisaldi della nostra filosofia: il lungo termine e la comprensione e tutela degli obiettivi degli investitori.

LA SOCIETÀ

Siamo un Gruppo indipendente con 15 miliardi di masse istituite e gestite per un totale di oltre 50 investitori e più di 45 professionisti a essi dedicati. La nostra offerta è al servizio esclusivo degli investitori istituzionali: la SGR italiana è specializzata nella gestione diretta di due fondi "flagship" multi-asset class (Fondaco Multi-Asset Income e Fondaco Growth), nonché nella gestione attiva delle partecipazioni. Fondaco Lux SA, 100% controllata dalla SGR e dotata della cosiddetta "superlicence", è dedicata all'istituzione di veicoli sia UCITS che AIF in Lussemburgo.

LA STORIA

La SGR italiana è stata costituita nel 2002 da un network di fondazioni: la Compagnia di San Paolo, la Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo e la Fondazione Cassa di Risparmio in Bologna, insieme allo storico partner Ersel, cui si sono aggiunte nel corso degli anni anche la Fondazione CRC e la Fondazione Roma.

I primi due fondi di investimento nascono nel 2005, fino ad arrivare ai dodici attualmente attivi. Nel 2008, per ampliare la nostra offerta attraverso la creazione di veicoli e strumenti di investimento dedicati, è nata la società lussemburghese Fondaco Lux SA.

LA MISSIONE

La nostra mission, i nostri prodotti e i nostri servizi si pongono obiettivi di alto livello: vogliamo consentire agli investitori di aumentare i loro rendimenti, rafforzando la governance per cercare nuove e sempre migliori opportunità di investimento; puntiamo a minimizzare i costi amministrativi e di gestione; assistiamo gli investitori nell'amministrazione del patrimonio, promuoviamo una cultura della gestione, e li aiutiamo nel controllo e nella valutazione delle performance.

COME OPERIAMO

Siamo nati per volontà di alcune tra le principali fondazioni bancarie italiane, per realizzare un centro di competenze finanziarie condiviso. Queste competenze le mettiamo al servizio degli investitori su quattro settori di attività: la gestione degli investimenti tradizionali, la gestione degli investimenti alternativi, l'istituzione di veicoli personalizzati e la gestione attiva delle partecipazioni.

Mettiamo il controllo del rischio al centro del processo di investimento perché riteniamo fondamentale per un investitore di lungo periodo la protezione da perdite significative che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi pluriennali.

Siamo consapevoli dell'importanza della capacità di generazione di reddito del patrimonio dei nostri investitori sia attraverso un'adeguata politica di distribuzione dei dividendi da parte dei nostri veicoli sia mediante una specifica attività di valorizzazione delle loro partecipazioni.

Operiamo partendo dall'analisi della situazione specifica di ciascun investitore, studiando soluzioni personalizzate e distinguendo sempre in maniera chiara tra l'attività di investimenti in capo alla società di gestione e le linee guida strategiche di governance, sempre in capo all'investitore.

Una netta separazione delle responsabilità consente inoltre di ottemperare al meglio alle ultime evoluzioni normative italiane e lussemburghesi: infatti, il monitoraggio e il continuo confronto con gli Organi di Vigilanza sono una nostra priorità per evitare che i nostri investitori incorrano a eventuali rischi di danni economici e reputazionali.

Fondaco SGR costituisce in Lussemburgo Fondaco Lux:

Fondaco Lux rappresenta il punto di riferimento per il mercato istituzionale italiano per poter cogliere le opportunità offerte dalla piazza lussemburghese, leader europeo nella creazione di veicoli di investimento, attraverso una società che assicura una accuratezza dei servizi e una tutela dell'investitore tipicamente italiana.

Fondaco Lux è una società di gestione del risparmio con sede in Lussemburgo, fondata nel 2008 e controllata al 100% da Fondaco SGR. Tramite la gestione di fondi UCITS e AIF, forniamo a una clientela esclusivamente istituzionale un'infrastruttura efficiente e flessibile attraverso soluzioni di investimento personalizzate e innovative. La

gestione dei nostri fondi è delegata ad alcuni tra i più stimati gestori internazionali, globali e di nicchia. Ad oggi gli asset in gestione hanno raggiunto 6 miliardi di euro.

Fondi:

Fondazione Roma SIF

Effepilux Alternative

Fondaco SIF

Fondaco Global fund

Fondaco Lux International PE Fund I

Fondaco Lux Alternative S.A. SICAV SIF

Fondaco Mosaico

Fondaco Orizzonte SIF

Fondaco Thematic SIF

Fondaco Lux Global Equities I

Fondaco Lux EU Conviction Equities I

Fondaco Lux European Convertible Bonds A

Fondaco Lux International Bond Core EUR

Fondaco Lux International Bond Core USD

Fondazione Roma Global Diversified

Fondaco Italian Loans Portfolio Fund».

Nel consuntivo 2018 di Cassa Forense compaiono investimenti in Fondaco Thematic e in Italian Loans Portfolio Fund (pag. 158).

Al via Fondaco Italian Loans Portfolio Fund, fondo che investe in portafogli di crediti garantiti da immobili nel comparto commerciale e residenziale. Il primo closing del Fondo, che ha un obiettivo di rendimento netto superiore al 10%, è a 125 milioni di euro investiti da 12 istituzioni finanziarie tra Fondazioni, Casse di Previdenza e assicurazioni.

Fatta salva una serie di rischi, gli investitori del fondo devono essere consapevoli del fatto che tale rischio di livello medio l'investimento può comportare una situazione in cui gli importi investiti saranno parzialmente o totalmente persi e che agli investitori potrebbero non essere rimborsato parte o tutto il loro investimento.

E' del 4 maggio 2020 la notizia (fonte Bluerating Advisory & Asset Management) che Fondaco, gruppo indipendente che gestisce 10 miliardi di euro per un totale di 29 investitori, promuove un fondo alternativo riservato, Fondaco Italian Loan Portfolio Fund, che acquisterà portafogli italiani di mutui ipotecari – performing e non-performing – nel comparto residenziale e commerciale. Il partner che, a valle di una selezione internazionale, è stato scelto come advisor è CarVal Investors – player leader a livello globale nella gestione di pacchetti e portafogli di crediti, con esperienza trentennale, 97 miliardi di dollari investiti in 5.300

transazioni in 76 Paesi – che ha già seguito, dal 2009 a oggi, operazioni simili in UK, Irlanda, Portogallo, Olanda e Ungheria. CarVal Investors è stato scelto quale partner per il suo importante track record di investimenti in mutui ipotecari, per la disponibilità a co-investire con il Fondo e a condividere con Fondaco e i suoi investitori conoscenze, competenze e risorse. Il nuovo fondo si propone come polo di aggregazione per investitori internazionali, fondazioni bancarie, enti previdenziali e family office e punta a un target di raccolta di 400 milioni di euro. Al tempo stesso, gli accordi di co-investimento con CarVal Investors garantiscono una capacità di investimento significativamente maggiore. “Fondaco Italian Loan Portfolio Fund” investirà prevalentemente in portafogli di loans italiani garantiti da asset immobiliari, originati in partnership con CarVal Investors, in tutte le forme tecniche disponibili.

Obiettivo 10% – Fondaco Italian Loan Portfolio Fund ha un obiettivo di rendimento netto del 10% e avrà una durata di 6 anni. CarVal Investors investirà capitali propri direttamente nel nuovo fondo con la prospettiva di impegnare, nei singoli portafogli originati, ulteriori capitali provenienti dagli altri fondi gestiti. “Il nuovo fondo è una grande opportunità che i nostri soci e investitori hanno voluto cogliere per generare valore investendo in Italia in modo altamente professionale e attraendo capitali esteri sul Paese”, dichiara Davide Tinelli, amministratore delegato di Fondaco. “Siamo fieri dell’accordo di partnership con CarVal Investors, con cui uniremo professionalità, competenze e conoscenza del settore finanziario italiano, per contribuire alla crescita del settore e della fiducia degli stranieri”. Per Jody Gunderson, managing principal di CarVal Investors, “CarVal Investors è entusiasta di collaborare con un Partner istituzionale come Fondaco – con il quale investiremo in Italia in selezionate opportunità nel settore dei loans garantiti, per creare valore per i nostri investitori”.

Interessante l’intervista rilasciata a Milano Finanza il 29.02.2020 da Davide Tinelli, Amministratore delegato di Fondaco SGR, che ha ammonito sui rischi di illiquidità:

Tinelli (Fondaco): attenzione ai rischi di illiquidità

Otto anni fa alcune fondazioni bancarie (Compagnia di San Paolo, CariPadova e Rovigo, CariBologna insieme ad Ersel) si sono alleate per costituire Fondaco sgr, società di gestione creata dagli enti per occuparsi degli investimenti del loro patrimonio finanziario in una fase in cui era forte la necessità di diversificare gli asset troppo concentrati nelle banche di riferimento. Nel corso degli anni si sono aggiunte la fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e la fondazione Roma. Oggi Fondaco, guidata dall'ad Davide Tinelli, gestisce 15 miliardi di euro di 50 investitori istituzionali (di cui 19 fondazioni bancarie).

Domanda. Quali interventi ha effettuato Fondaco nel corso del 2019?

Risposta. Negli ultimi mesi la preoccupazione per la lunghezza del ciclo di crescita dei mercati ha condotto gli investitori su nuove forme di copertura, più dinamiche, per coprire l'esposizione non solo valutaria ma anche di mercato, e su asset class specifiche, nel caso del 2019, ad esempio, sull'azionario europeo. Inoltre durante il 2019 gran parte degli investitori hanno iniziato, o continuato, a destinare una parte significativa delle risorse in asset class alternative, alla ricerca di rendimento ma soprattutto diversificazione da esposizioni già presenti negli investimenti tradizionali.

D. In questo segmento quali asset pre-

ferite?

R. Tra le strategie alternative crediamo in particolare al private equity e venture capital internazionale, attraverso cui è possibile accedere a motori di crescita dell'economia non raggiungibili attraverso i mercati quotati. Investire nei mercati privati significa acquisire esposizione all'innovazione, cioè alle tecnologie rivoluzionarie che in ogni settore modificano sempre più il nostro modo di produrre e consumare. Ed è sui mercati privati, prima della quotazione, che da anni ormai si genera la maggior parte del valore delle nuove aziende di successo.

D. Quanto hanno reso i vostri fondi nel 2019?

R. I rendimenti del 2019 sono stati molto positivi. Il nostro fondo più grande, il Fondaco Multi-Asset Income, ha generato il 13,40% su oltre 2,7 miliardi. L'obbligazionario globale Fondaco World Government Bond 18,20% su oltre un miliardo e il Fondaco Emerging Markets Bond sugli emergenti in valuta locale il 13,60%. Il fondo long short Fondaco Active Investment Return il 4,90%, mentre 11% è il rendimento dei private market. I portafogli multi asset che abbiamo modo di osservare hanno avuto un'ottima annata, tra 8 e 14%.

D. Quali iniziative avete in serbo?

R. In questi mesi contiamo di confrontarci con gli investitori su tre temi: l'approccio al private equity internazionale, dove fanno la differenza l'accesso ai migliori gestori, la natura e stabilità dei compagni di viaggio, una piattaforma di gestione e monitoraggio del rischio di prim'ordine, le competenze del team e l'allineamento degli interessi. Poi constatiamo una forte distanza nella natura di domanda e offerta nel credito alternativo. Il livello molto basso dei tassi ancora per lungo tempo sta spingendo gli investitori ad assumere crescenti rischi di illiquidità e complessità sulla struttura del capitale delle aziende senza che ci sia sempre un'adeguata valutazione del premio per il rischio e dell'evolvere delle opportunità. Vogliamo aiutare gli investitori, dopo la positiva esperienza sui loans bancari, con soluzioni su uno spettro più ampio del credito globale attraverso un'apposita piattaforma. Siamo convinti infine che l'esposizione agli investimenti tradizionali possa essere arricchita da un approccio multi asset. Anche attraverso un uso importante degli strumenti derivati in modo integrato con la gestione. (riproduzione riservata)



Davide Tinelli

Il Presidente di Cassa Forense risulta nell'Advisory Committee di Italiana Loans Portfolio Fund alla data del 23-24-25 ottobre 2018.

Trasparenza vorrebbe che tutto questo intreccio di operazioni venisse reso pubblico agli iscritti, trattandosi, come evidenziato più sopra, di investimenti rischiosi nella consapevolezza che le pensioni non possono dipendere dai mercati.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 14 MAGGIO 2020

Sapiens nihil affirmat quod non probet

di Paolo Rosa - Avvocato

L'inizio della corruzione a Roma. La sete di denaro e di potere aumentò e con essa, si può dire, divamparono tutti i mali. Fu la cupidigia a spazzar via la buona fede, la rettitudine e tutte le norme del vivere onesto, indusse gli uomini all'arroganza, alla crudeltà, alla negligenza degli dèi, alla convinzione che non c'è cosa che non sia in vendita. L'ambizione indusse molti a fingere, a tener chiuso in cuore un pensiero e a manifestarne un altro, a considerare amici e nemici non per i loro meriti ma per il vantaggio che potevano ricavarne, a parere onesti più che ad esserlo.

Sulle prime, questi vizi aumentarono lentamente; a volte furono anche puniti.

Ma poi il contagio si diffuse a guisa di pestilenza, la città mutò volto e quel governo che era il più giusto, il migliore, divenne crudele e intollerabile.

Nei primi tempi, peraltro, più della cupidigia turbava gli animi l'ambizione, un difetto sì ma non molto lontano da un pregio: alla gloria, infatti, agli onori, al potere aspirano tutti allo stesso modo, i valenti e gli inetti; ma i primi vi tendono percorrendo la retta via, i secondi, privi di qualità, cercano di raggiungere la mèta con la frode e il raggio. L'avidità altro non è che l'amore del denaro; e il saggio non ne ha desiderato mai. Essa, quasi fosse intrisa di veleni mortali, snerva il corpo e l'anima più virile; non conosce limiti né sazietà, non l'attenuano né l'opulenza né il bisogno.

Ora, quando Silla si fu impadronito del potere con le armi e ai suoi fausti inizi fecero seguito fatti atroci, tutti si misero a commettere stupri e rapine. Chi voleva una casa, chi un podere; i vincitori non conoscevano freno né misura e si macchiavano di atti turpi e feroci a danno dei concittadini. Silla, inoltre, per attirarsi il favore delle truppe che aveva condotte in Asia, contrariamente al costume degli avi nostri le aveva trattate con indulgenza eccessiva. L'amenità dei luoghi, i piaceri, l'ozio ben presto fiaccarono lo spirito fiero di quei soldati.

Laggiù per la prima volta un esercito del popolo romano sperimentò piaceri che non conosceva, l'amore e il vino; imparò ad apprezzare opere

d'arte, statue, quadri, vasellame cesellato, e incominciò a portarli via sia dalle case private sia dallo Stato, a spogliare templi, a profanare ciò che apparteneva agli dèi e agli uomini. Quei soldati, dopo la vittoria, non lasciarono nulla ai vinti.

Sallustio, *De coniuratione Catilinae*, 10, 3-11, 7

Trad. di Lidia Storoni Mazzolani

Ognuno tragga le sue conclusioni.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 15 MAGGIO 2020

L'enfasi nella pandemia

di Paolo Rosa - Avvocato

Il timing è quello dell'approvazione dei bilanci consuntivi 2019 delle Casse di previdenza dei professionisti che tutte, in mancanza del regolamento investimenti ministeriale, hanno adottato il regolamento AdEPP.

L'art. 10 - Prospetto informativo a valori correnti- del regolamento, prevede che:

L'Ente approva annualmente, secondo gli stessi termini relativi al bilancio di esercizio, un prospetto recante l'esposizione delle attività detenute determinate a valori correnti. Il prospetto è trasmesso ai Ministeri Vigilanti e alla Covip entro venti giorni dalla sua approvazione. Entro lo stesso termine, l'Ente provvede alla pubblicazione del prospetto sul proprio sito internet.

Vedrete grande enfasi nella presentazione del saldo attivo ma nessuna scheda di valutazione del patrimonio a valori correnti dopo la pandemia e nessuna indicazione del **debito previdenziale latente**.

Come se le Casse dei professionisti vivessero su Marte e non sulla Terra, travolta dalla virulenza del Coronavirus e dal suo impatto sulla società e sull'economia reale.

La difficoltà di prefigurare quale sarà l'evoluzione del contagio, la carenza di informazioni statistiche affidabili, la presenza di canali di trasmissione nuovi, attraverso i quali la crisi sanitaria colpisce l'economia, sono solo alcuni dei fattori che rendono oggi più complesso il mestiere di chi fa previsioni (Previsioni ai tempi del Coronavirus della Banca d'Italia dell'11.05.2020).

Il mondo del lavoro è stato pesantemente investito dall'emergenza coronavirus. Moltissime aziende e attività commerciali sono in crisi o hanno subito perdite economiche ingenti. Ad avere la peggio sono stati

ristoranti, bar, locali, turismo, trasporti ma anche il settore dell'intrattenimento, quello sportivo, cinema e spettacoli. Solo in Europa, il covid sta mettendo a rischio ben 60 milioni di posti di lavoro.

Secondo uno studio di McKinsey, "Safeguarding Europe's livelihoods: Mitigating the employment impact of COVID-19, ad avere la peggio saranno tutte quelle persone senza laurea o quei dipendenti o professionisti con pochi guadagni e contratti a singhiozzo. Si teme una nuova frattura sociale, dove il varco tra ricchi e poveri potrebbe allargarsi ancora. Lo studio ha evidenziato che i più danneggiati saranno i giovani e le persone con un basso livello di istruzione. In linea generale, chi opera in un settore dove si può lavorare anche in smart working sarà certamente meno colpito rispetto a quelle attività in cui è necessaria la presenza in sede come fabbriche o negozi. (chiara.lanari@investireoggi.it Argomenti: Disoccupazione, Economia Italia).

La Fondazione studi consulenti del lavoro, in questi giorni, ha pubblicato un interessante report sul "Ritorno al lavoro per 4,4 milioni di italiani, al Nord prima che al Sud, anziani più dei giovani".

Dal report si evince che la maggioranza degli occupati che riprenderanno a lavorare è dipendente **mentre gli autonomi dovranno ancora aspettare per riprendere appieno le proprie attività lavorative.**

Per quanto riguarda il profilo degli occupati risulta che i lavoratori più giovani saranno costretti a stare in casa più degli anziani.

Tragica la situazione dell'avvocatura italiana, travolta da numerosi protocolli dei vari Tribunali, priva di linee guida nazionali.

La crescita in modo esponenziale del numero e la diminuzione dei redditi ha prodotto una polarizzazione del settore verso l'alta specializzazione da una parte e verso quella non specializzata dall'altra, con una crescita a dismisura della disuguaglianza.

Vincerà solo chi saprà stare nel mercato, chi si professionalizzerà e chi saprà stare nella filiera competitiva. (Si veda il Rapporto annuale sull'avvocatura italiana del CENSIS).

È facile prevedere che per il 2020, e anche per il 2021, avremo una consistente diminuzione del reddito, con minori incassi da contribuzione previdenziale per Cassa Forense.

In questi giorni è nato un coordinamento di professionisti, lungimiranti, per affrontare i problemi di sostenibilità delle Casse di previdenza dei professionisti.

Quando ci sono milioni di processi pendenti, quando gli avvocati sono più dei clienti, quando le leggi e le norme superano tutte quelle emanate nel resto del mondo, quando la disfunzione è la norma e l'irrazionalità è la

regola (come scrive l'avv. Salvatore Lucignano), strepitare non serve proprio a nulla ma occorrerebbe aprire un tavolo di confronto e provare a raddrizzare la barca che sta facendo acqua da tutte le parti.

PROFESSIONE



EDILIZIA | 20 MAGGIO 2020

Interventi di demolizione e ricostruzione dopo lo sblocca cantieri

di Paolo Rosa - Avvocato

Recentemente è intervenuta la Corte Costituzionale con la sentenza 24.04.2020, n. 70 nel dichiarare costituzionalmente illegittime le disposizioni della Regione Puglia sul “piano casa” che consentivano la realizzazione di interventi edilizi di demolizione e ricostruzione.

La Corte Costituzionale, con la sentenza citata, ha ricordato che lo **sblocca cantieri** (art. 5, comma 1, lettera b del d.l. n. 32/2019) detta una regola unitaria, valevole sull'intero territorio nazionale, diretta, da un lato, a favorire la rigenerazione urbana e, dall'altro, a rispettare l'assetto urbanistico impedendo ulteriore consumo di suolo.

Il comma 1, lettera b), aggiunge due ulteriori commi (1-bis e 1-ter) all'art. 2-bis del D.P.R. n. 380/2001. L'art. 2-bis del d.P.R. n. 380/2001 dispone quanto segue: “Ferma restando la competenza statale in materia di ordinamento civile con riferimento al diritto di proprietà e alle connesse norme del codice civile e alle disposizioni integrative, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono prevedere, con proprie leggi e regolamenti, disposizioni derogatorie al decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, e possono dettare disposizioni sugli spazi da destinare agli insediamenti residenziali, a quelli produttivi, a quelli riservati alle attività collettive, al verde e ai parcheggi, nell'ambito della definizione o revisione di strumenti urbanistici comunque funzionali a un assetto complessivo e unitario o di specifiche aree territoriali”. La richiamata disposizione fa riferimento **ai c.d. "standard urbanistici"**, espressione con la quale si intendono le previsioni che fissano la quantità minima di spazio che ogni piano regolatore generale deve inderogabilmente riservare all'uso pubblico e le distanze minime e altezze massime da osservare nell'edificazione degli e tra gli edifici, nonché ai lati delle strade. Tali previsioni sono contenute nel decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, attuativo dei commi ottavo e nono

dell'art. 41- quinquies della L. n. 1150/1942 (Legge urbanistica), a sua volta introdotto dall'art. 17 della legge n. 765/1967 (c.d. legge ponte in materia urbanistica).

La disciplina degli standard urbanistici risulta, poi, integrata dalle previsioni in materia di edilizia sociale di cui ai commi 258-259 dell'art. 1 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2008), in base ai quali, fino alla definizione della riforma organica del governo del territorio, in aggiunta agli standard di cui al DM 1444/1968 e alle relative leggi regionali, negli strumenti urbanistici sono definiti ambiti la cui trasformazione è subordinata alla cessione gratuita da parte dei proprietari, singoli o in forma consortile, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, e per la realizzazione di edilizia residenziale sociale, di rinnovo urbanistico ed edilizio, di riqualificazione e miglioramento della qualità ambientale degli insediamenti, possono essere riconosciuti dai comuni, nell'ambito delle previsioni degli strumenti urbanistici, aumenti di volumetria premiale. In particolare, il nuovo comma 1-bis precisa che le disposizioni del comma 1 dell'art. 2-bis del D.P.R. 380/2001 sono finalizzate a orientare i comuni nella definizione di limiti di densità edilizia, altezza e distanza dei fabbricati negli ambiti urbani consolidati del proprio territorio. Ai 234 comuni è pertanto affidato il compito di adeguare le previsioni dei propri strumenti urbanistici sulla base delle disposizioni legislative e regolamentari adottate dalle regioni e dalle province autonome in deroga ai limiti di densità edilizia, altezza e distanza stabiliti, rispettivamente, dagli articoli 7, 8 e 9 del DM 1444/1968. (Da dossier senato sul tema).

La norma citata impone per la **ristrutturazione ricostruttiva**, il generalizzato limite volumetrico e il vincolo dell'area di sedime.

La prescrizione riguarda tutte le regioni a statuto ordinario ma, a mio giudizio, si estende anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano, infatti, l'art. 28 bis (clausola di salvaguardia), così recita:

1. Le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Questo perché trattasi di un principio di interesse generale dell'ordinamento giuridico italiano.

Afferma, infatti, la Corte Costituzionale al punto 9.1 che "La norma statale evocata come parametro interposto, entrata in vigore quattro giorni dopo l'impugnata disposizione regionale, assurge, come anticipato, al rango di principio fondamentale della materia. In tale direzione, un indice

significativo è offerto, anzitutto, dalla particolare sede normativa (il testo unico edilizia) prescelta dal legislatore per l'inserimento della nuova norma. Per costante giurisprudenza costituzionale, a prescindere dall'auto-qualificazione, certamente non vincolante per l'interpretazione di questa Corte, in detto testo unico trova sede la legislazione di cornice in materia di edilizia, a sua volta riconducibile al governo del territorio. Molteplici sono le disposizioni del citato testo unico che questa Corte ha annoverato tra i principi fondamentali della suddetta materia. Le disposizioni del testo unico edilizia integrano norme dalla diversa estensione, sorrette da rationes distinte e infungibili, ma caratterizzate dalla comune finalità di offrire a beni non frazionabili una protezione unitaria sull'intero territorio nazionale (sentenza n. 125 del 2017)".

La competenza legislativa primaria (o come anche si dice esclusiva, o piena) si esercita nelle materie che sono attribuite esclusivamente alla disciplina della Provincia, che ha dunque facoltà di regolamentarle ed esercitarle autonomamente, senza l'intervento statale. A seguito della citata riforma costituzionale, l'art. 117 Cost. prevede ora come limiti alla potestà legislativa delle Regioni (e dello Stato stesso) la Costituzione, nonché i vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali: tali limitazioni vincolano quindi le Province di Trento e di Bolzano e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol anche nell'esercizio delle rispettive competenze primarie. Lo Statuto prevede altresì all'art.4 i limiti del "rispetto degli interessi nazionali (...) nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica", anche se è da ritenersi che la riforma costituzionale del 2001 abbia proceduto – formalmente non richiamandoli, e riconoscendo così delle "forme di autonomia più ampie" rispetto a quelle previste nello Statuto – ad una loro abolizione, che sembra tuttavia essere più formale che sostanziale dal momento che la giurisprudenza della Consulta ne ha in più occasioni sostenuto la conservazione.

Ne consegue che anche le Regioni a statuto speciale e le Province Autonome di Trento e di Bolzano dovranno adeguarsi anche in virtù del **principio di leale collaborazione**, che - fatto proprio dalla giurisprudenza costituzionale come criterio di regolazione dei rapporti fra Stato e regioni - ha trovato attuazione in vari istituti, anche di applicazione generale.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 22 MAGGIO 2020

Se non riparte il lavoro la previdenza collasserà

di Paolo Rosa - Avvocato

L'incertezza sulle ripercussioni economiche della pandemia di Covid-19 è molto elevata.

In Italia il PIL ha registrato una flessione del 4,7% nel primo trimestre. Le indicazioni finora disponibili suggeriscono una contrazione dell'attività economica ancora più intensa nel trimestre in corso, **particolarmente severa nei servizi, cui dovrebbe far seguito un recupero nella seconda metà dell'anno** (Banca d'Italia, Scenari illustrativi del 15.05.2020).

In queste condizioni formulare previsioni macroeconomiche diventa estremamente arduo.

Il ventaglio delle valutazioni, formulate dagli osservatori per la crescita in Italia nel 2020 e nel 2021, è eccezionalmente ampio perché si va da -6 a -15 punti percentuali per la caduta di quest'anno e tra 2 e 13 punti per la ripresa nel prossimo.

La ripresa dell'attività forense, diciamo ordinaria, potrà avvenire forse solo in autunno.

Questo comporterà una forte riduzione del PIL dell'avvocatura italiana con conseguente ripercussione sulle entrate contributive di Cassa Forense.

Un'associazione chiede per il 2020 la contribuzione figurativa.

Com'è noto i contributi figurativi sono contributi accreditati senza onere a carico del lavoratore per periodi durante i quali:

- non ha prestato attività lavorativa né dipendente né autonoma;
- ha percepito un'indennità a carico dello Stato;
- ha percepito retribuzioni in misura ridotta.

La contribuzione figurativa viene utilizzata a copertura se il periodo durante il quale si è verificato l'evento, è completamente scoperto di contribuzione.

Nel caso di Cassa Forense si tratterebbe, nella sostanza, nello sgravio di un miliardo e 639 milioni, ultimo dato fornito dal bilancio preventivo 2019, pubblicato sul sito istituzionale.

Mi pare evidente che la richiesta non potrà essere accolta se non mettendo a rischio la sostenibilità della Fondazione.

Vero invece che l'avvocatura italiana è chiamata ad un compito molto arduo che è quello da un lato di saper interpretare il cambiamento adeguandosi alle nuove modalità di lavoro e, dall'altro, a gestire il cambiamento del servizio legale che si avvarrà sempre più di strumenti informatici e intelligenze artificiali.

Con la fine del lockdown scuola e giustizia sembrano dimenticati: E' il momento di credere più seriamente nei sistemi di risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione (c.d. ADR): cominciamo a metabolizzare un concetto piuttosto semplice e cioè che la difesa del cittadino può avvenire anche al di fuori delle aule di Tribunale. Così da trasformare le difficoltà in altrettante opportunità.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 26 MAGGIO 2020

Le fake news in previdenza forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Come da me ampiamente previsto e anticipato in tempi non sospetti, sta esplodendo la protesta di moltissimi iscritti in reale difficoltà a onorare l'obbligo contributivo verso Cassa Forense. Per venerdì 4 settembre 2020 è già indetta una manifestazione in Roma avanti Cassa Forense.

Sotto attacco il **sistema previdenziale forense** definito iniquo, vessatorio e addirittura predatorio da parte dei vecchi verso i giovani in nome della liberalizzazione della previdenza.

Vorrei qui richiamare un concetto basilare: nel rapporto causale della povertà reddituale di molti **avvocati**, praticamente abbandonati nel **cd. decreto rilancio** dal **Governo** giallo-rosso, la previdenza svolge un ruolo del tutto secondario perché la povertà dipende da due fattori essenziali anche per la previdenza che sono:

- la **demografia**;
- il **lavoro** che non c'è.

L'avvocatura ha numeri incompatibili con la popolazione italiana e il **PIL dell'avvocatura**, dopo anni di contrazione, a causa della pandemia, subirà un'ulteriore notevole flessione.

Non è un caso che nella ripartenza della **cd. fase 2** due realtà siano rimaste al palo: la scuola e la giustizia.

Due fastidiosi fardelli per chi governa il regime imbecillocratico (F. Bastiat 1850).

Dopo la **Seconda Guerra Mondiale** tutti gli Stati europei, nonostante le pesanti perdite, sono riusciti a rilanciare la propria economia attraverso una favorevole struttura demografica a piramide con un grande potenziale economico.

Questo ha permesso di applicare un **sistema pensionistico** vantaggioso per tutti i lavoratori ma, come ha scritto in questi giorni la prof. Elsa

Fornero, “Le pensioni non sono una “variabile indipendente” dalle condizioni economiche generali, e in particolare dalla crescita. Non è la politica a garantire le nostre **pensioni**, ma il buon funzionamento del **sistema economico** e dell’**occupazione**. La crescita fornisce, attraverso l’aumento dei **redditi da lavoro**, la fonte per corrispondere buone pensioni ai pensionati di oggi e a quelli di domani (oltre alla base tassabile per la parte assistenziale del sistema). La crescita – soprattutto quella attesa – è però anche la premessa per una maggiore redditività dei mercati finanziari. La seconda, banale ma spesso trascurata, osservazione è che nessuna fonte di finanziamento delle pensioni è esente da rischi, sia essa legata all’economia reale del paese o a un **portafoglio finanziario**. Favorire un po’ di diversificazione è pertanto utile, così come il ricorso alla fiscalità generale in **situazioni di emergenza**. Ma proprio perché dal sistema a ripartizione non si può uscire, è bene garantirne la sostenibilità nel tempo, senza avventurarsi in pericolose controriforme di corto respiro, attingendo al debito pubblico”. (Elsa Fornero)

Detto questo, prendersela esclusivamente con il **sistema previdenziale forense** è una battaglia di retroguardia perché, a parte l’immobilismo del management, le cause sono altrove; bisogna intervenire energicamente sulle forze politiche e sul Parlamento perché sia affrontato e risolto il **problema demografico dell’avvocatura italiana**, cresciuta con progressione geometrica come area di parcheggio, e perché siano favorite nuove opportunità di lavoro evitando l’assistenzialismo a pioggia che non porta da alcuna parte.

Affrontati e risolti i mali veri dell’avvocatura italiana, si potrà poi ridisegnare il sistema previdenziale forense perché sia sempre più flessibile e così in grado di intercettare la realtà di oggi e, presumibilmente, anche di domani.

Se la **giustizia** oggi è per soli “ricchi” anche la previdenza non può essere da meno e questo dovrebbe far aprire gli occhi a tutti.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 27 MAGGIO 2020

Perché bisogna conoscere le regole previdenziali

di Paolo Rosa - Avvocato

Parto da un caso concreto che mi è stato sottoposto in questi giorni, ovviamente senza fare nomi e cognomi ma con documenti ufficiali di Cassa Forense alla mano.

È il caso di un collega iscritto Cassa dal 01.01.1982, under 40, con 38 anni di iscrizione dei quali solo 20 validi.

Nel corso del 2019 chiede la corresponsione della pensione. **Cassa Forense** lo ammette alla **pensione contributiva** che dopo sei mesi **revoca** per la mancanza del requisito della **regolarità contributiva** e di recuperare il **debito contributivo** mediante **iscrizione a ruolo**.

Cassa Forense ha sbagliato la prima volta nel liquidare la pensione contributiva.

Deve essere noto a tutti, ed è per questo che la **previdenza** deve essere studiata da tutti al momento della prima iscrizione all'Ente di previdenza altrimenti si generano dei disastri come quello in commento, che per **l'accesso alla pensione**:

- è necessaria la **regolarità contributiva** e
- l'iscritto non può scegliere il tipo di pensione in base ai **contributi versati**.

Infatti, l'art. 8 del regolamento delle **prestazioni previdenziali** prevede che la **pensione contributiva** è corrisposta a coloro che abbiano raggiunto il **requisito anagrafico** della pensione di vecchiaia e non abbiano però maturato la relativa **anzianità**, ma abbiano comunque più di **cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione**.

Nella fattispecie l'iscritto aveva raggiunto il requisito anagrafico previsto ma con soli 20 anni di anzianità contributiva valida.

Avrebbe quindi dovuto corrispondere, se non prescritti, i contributi normalmente stabiliti.

La richiesta di una **pensione** di tipo diverso, **contributiva invece che retributiva**, e quindi un *minus* rispetto a quella di vecchiaia, non è possibile al solo fine di evitare la corresponsione dei contributi mancanti. Ed infatti, la *ratio* dell'introduzione nell'**ordinamento previdenziale forense** della pensione contributiva è stata proprio quella di consentire ai professionisti che non abbiano maturato l'anzianità di iscrizione richiesta per la corresponsione della pensione di vecchiaia retributiva, di poter accedere a un diverso trattamento pensionistico, non già certamente quella di consentire agli iscritti di scegliere o meno di versare i contributi a seconda delle loro disponibilità economiche o delle aspirazioni pensionistiche, atteso che ciò avrebbe come conseguenza di legittimare ex post l'evasione contributiva.

Mentre nel **regime della previdenza INPS** vige il **principio di automaticità delle prestazioni**, sancito in via generale dall'art. 2116 c.c., in base al quale le prestazioni sono dovute all'iscritto anche quando il datore di lavoro non abbia versato regolarmente i contributi all'Ente previdenziale, tale principio non trova applicazione nella previdenza forense perché gli iscritti hanno diritto alle prestazioni erogate da Cassa Forense solo a seguito del versamento dei contributi nell'ammontare e per il periodo prescritto e, quindi, non possono essere computati, ai fini del raggiungimento dei requisiti contributivi per il diritto alle varie prestazioni, sia gli anni per i quali la contribuzione è prescritta, sia quelli per i quali i contributi non prescritti risultano dovuti, ma non versati (ex plurimis si veda Cassazione 6340/2005).

In buona sostanza bisogna metabolizzare un concetto fondamentale e cioè che il **rapporto previdenziale** è, e resta, un **rapporto obbligatorio con prestazioni corrispettive tra due parti**, l'ente e l'iscritto per cui la Cassa legittimamente non riconosce la pensione laddove l'iscritto non abbia correttamente adempiuto alla prestazione normativamente prevista a suo carico per tutto il proprio percorso professionale e previdenziale. Si veda sull'argomento l'esaustivo intervento dell'avvocato Marcello Bella, dirigente dell'Ufficio legale di Cassa Forense, in CF News del 25.11.2014 e il mio intervento Il saldo e stralcio e Cassa Forense del 25.01.2019 su Diritto e Giustizia.

Il rischio è di mettere insieme dei montanti contributivi che possono restare silenti ma non per vuoti normativi ma per comportamenti (non previdenziali) degli iscritti.

Questi principi, nell'ipotesi di parziale **omissione del versamento dei contributi**, sono stati recentemente rivisitati dalla **Corte di Cassazione** con la sentenza 21.11.2019, n. 30421. La Corte di Cassazione, già nella

sentenza 5672 del 10.04.2012, aveva chiarito che **nessuna norma della previdenza forense prevede che la parziale omissione del versamento dei contributi determini la perdita o la riduzione dell'anzianità contributiva e dell'effettività di iscrizione alla Cassa**, giacché la normativa prevede solo il pagamento di somme aggiuntive nel senso che la pensione si commisura sulla base della contribuzione effettivamente versata, escludendo così ogni automatismo delle prestazioni in assenza di contribuzione, principio che vige invece, come ricordato più sopra, per il lavoro dipendente inapplicabile alla previdenza dei liberi professionisti.

Non induce a diversa considerazione l'argomento di **Cassa Forense** per il quale basterebbe il versamento di un minimo contributo, perché il professionista si veda conteggiato l'intero anno di contribuzione, con conseguenti riflessi negativi sull'intera categoria dei professionisti iscritti, e ciò in aperta contraddizione con la logica della previdenza professionale, improntata a principi solidaristici.

Rileva, sul punto, la Suprema Corte in primo luogo che per quanto sopra si è detto sulle **modalità di calcolo della pensione**, la minor contribuzione versata potrebbe influire sull'ammontare della prestazione, inoltre, si tratta di un inconveniente dovuto, come già sottolineato nelle predette sentenze, alla mancanza, nell'ambito della legge professionale, di una disposizione che preveda espressamente l'annullamento della contribuzione versata e della relativa annualità in caso di parziale omissione.

Esso è comunque frutto di una patologia del sistema, superabile attraverso l'adozione di più rigorosi controlli sulle comunicazioni e sulle dichiarazioni inviate dagli iscritti, al fine di procedere tempestivamente al recupero di quanto dovuto e non versato, in un'ottica di prevalenza dell'esigenza di certezza dei rapporti giuridici rispetto a quella dell'esatta corrispondenza, senza limiti di tempo, delle annualità oggetto di contribuzione rispetto a quelle computabili ai fini pensionistici, che pertanto non appare collidere con il principio di uguaglianza, né ledere il principio di solidarietà che impronta il sistema previdenza forense.

Ricordo, da ultimo, che si può, in tal caso, accedere al **regolamento per la costituzione della rendita vitalizia reversibile** proprio in caso di parziale omissione di contributi per i quali sia intervenuta la prescrizione, regolamento dei delegati del 16.12.2005, approvato con delibera interministeriale del 24.07.2006.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 28 MAGGIO 2020

Il pericolo sono le pecore, non i lupi: digressioni a margine di un fallimento annunciato

di Paolo Rosa - Avvocato

Il mio collega Romano Zipolini, lucida penna toscana di Barga, come il mio amico Valeriano Vasarri, ha scritto oggi un post che ritengo esaustivo della situazione dell'avvocatura italiana...

Il mio collega Romano Zipolini, lucida penna toscana di Barga, come il mio amico Valeriano Vasarri, ha scritto oggi un post che ritengo esaustivo della situazione dell'avvocatura italiana:

"Collaborazionismo: ecco la parola indicibile che viene oggi in mente.

Collaborazionismo: quello degli avvocati.

Agli avvocati è precluso l'accesso ai Tribunali, purché non siano travestiti da Giudici (leggi GOT).

Agli avvocati spetta, al massimo, la repubblica di Vichy.

Agli Avvocati non si garantisce l'esercizio della loro funzione.

Si gradisce solo che comprino suppellettili, carta igienica, amuchina, guanti di lattice (dove si è più evoluti: scanner, microfoni e persino compensi al personale), o che si vestano da giudici e lavorino a cottimo.

Senza gli avvocati il regime crolla, ma gli avvocati lo sostengono, perché si illudono che sia ancora da difendere questo regno delle ombre.

La giustizia si riforma solo cessando ogni collaborazionismo.

Solo dimostrando in concreto che senza di noi la giustizia non esiste e quello che ne è rimasto oggi se lo possono anche tenere".

Credo anch'io che si debba fuggire da questo sistema per prosciugare quello che è rimasto della giurisdizione.

Ma io mi occupo soprattutto di previdenza ed è su questo che intendo ritornare.

Cassa Forense ha 245.000 iscritti e il Presidente ha comunicato ufficialmente di avere erogato il reddito di ultima istanza (600,00 euro di

marzo) a 139.311 iscritti per un totale di € 83.586.600,00, anticipato per conto dello Stato.

Il **decreto cd. del rilancio** ha previsto, forse, ma chissà quando, altri € 600,00 per i mesi di aprile e maggio (forse 1000) ma per l'erogazione serve un decreto interministeriale tra il MEF e il Lavoro, che è stato annunciato.

Naturalmente Cassa Forense, senza la certezza della provvista, di altri € 167.173.200,00 o di più, se mille per maggio, non ha anticipato alcunché, nonostante le proteste sui social!

È facile prevedere che 139.311 iscritti, bisognosi del reddito di ultima istanza, per il 2020 e, presumibilmente anche per il 2021, non verseranno contributi a Cassa Forense.

Non ho certo la pretesa di fornire un quadro completo dei problemi che interrogano oggi la **previdenza forense**, né tantomeno di avanzare soluzioni definitive.

Il mio intento, piuttosto, è quello di condividere interrogativi, prima che risposte, e offrire stimoli per una riflessione pacata e non contingente sulle questioni, a mio avviso, più importanti e critiche nella speranza che le mie modeste riflessioni possano alimentare ricerche più approfondite, non solo individuali, ma anche comuni, e soprattutto nella super commissione che ho notizia essere stata varata in Cassa Forense, peraltro, mi dicono, senza l'ausilio di consulenti esterni.

Ai fautori del "nulla sarà più come prima" ritengo davvero che la **crisi pandemica** comporterà un'accelerazione, certamente drammatica, di **processi di trasformazione economico – sociale** che erano, dove più dove meno, già in corso.

Due elementi mi piace sottolineare in questo contesto:

- il primo è che il principale motore dei suddetti processi sarà certamente rappresentato dalle tecnologie digitali, il cui peso economico sociale uscirà ulteriormente potenziato dalla crisi in atto;

- il secondo è che la principale risposta sistemica al nuovo stato di cose dovrà ruotare attorno al verbo della "sostenibilità" di Cassa Forense.

Ho già evidenziato, in precedenti interventi, le criticità del **sistema previdenziale forense** che sono la demografia, nel senso dell'aumento esponenziale del numero degli **avvocati**, rapportata al calo dei redditi e alla contrazione del **PIL**.

Questi fattori, uniti alla situazione di povertà, rappresentata per tabulas dal ricorso massiccio al reddito di ultima istanza, dimostra anche ai più smaliziati sostenitori, l'insostenibilità di lungo periodo del sistema.

Ieri è stato pubblicato il **Manifesto per un diritto del lavoro sostenibile**, 20.05.2020, a cura di Bruno Caruso, Riccardo Del Punta e Tiziano Treu, Catania, Firenze, Roma, a cura del Centro Studi Massimo D'Antona.

È un compendio davvero lungimirante di 92 cartelle che si legge d'un fiato per la sua attualità e per la sua capacità di analizzare il passato, il presente e il futuro.

Tutti gli avvocati dovrebbero leggerlo e non solo i lupi.

La caduta dei redditi e l'impovertimento dell'avvocatura dovrebbe spingere anche il nostro legislatore autonomo a varare misure urgenti a sostegno dell'**avvocatura**.

Il Manifesto lancia una proposta che merita la massima attenzione perché l'idea è "di andare oltre un approccio basato su correttivi parziali e procedere a una revisione strutturale del sistema pensionistico pubblico in modo tale da costruirlo su due componenti: una prestazione pensionistica di base finanziata dal fisco, secondo la logica universalistica, destinata a garantire a tutti i cittadini anziani bisognosi prestazioni adeguate alle esigenze di vita; un secondo livello, di tipo contributivo puro, o addirittura costituito su basi di capitalizzazione, garantirebbe prestazioni aggiuntive correlate ai contributi versati dai singoli soggetti nel corso della loro vita (anche questo secondo pilastro avrebbe rilievo generale e, quindi carattere obbligatorio). Resterebbe la possibilità di pensioni complementari volontarie costituite nelle forme attuali, aggiornate e sostenute da agevolazioni fiscali più adeguate".

La proposta prevede, in via di iniziale sperimentazione, di trasferire parte del finanziamento in capo ai consumi, attraverso la cd. IVA sociale.

"La grande trasformazione di questi ultimi anni, che ha cambiato i principali aspetti dei sistemi economico – sociali, ha modificato in profondità anche le relazioni fra le diverse età della vita, alterando i principali indicatori delle condizioni di vita di giovani e anziani in modo tale da far ritenere che il patto generazionale che ha sostenuto per secoli la coesione sociale si sia inclinato o anzi, secondo alcuni, si sia già rotto. I fattori determinanti di questa crisi dei rapporti fra generazioni sono strutturali, essendo radicati nelle tendenze demografiche che segnalano una riduzione della natalità da una parte e l'allungamento dell'aspettativa di vita dall'altra. Queste tendenze sono influenzate da componenti biologiche, ma possono essere corrette da scelte politiche e sociali, come risulta dalla diversità con cui esse si presentano nei diversi Paesi.

L'**Italia** è un caso estremo tra i Paesi sviluppati in quanto presenta da anni il tasso di natalità più basso d'Europa, che, se non corretto,

preconizza nei prossimi anni un calo drammatico sia della popolazione generale sia ancora di più della popolazione attiva.

L'impatto combinato dell'allungamento della vita e del basso tasso di natalità ha conseguenze preoccupanti su molti aspetti del nostro sistema sociale; a cominciare dagli equilibri del sistema pensionistico, perché la crescita, che esso comporta, dell'indice di dipendenza tra popolazione attiva e popolazione anziana, sta scaricando sui giovani un peso crescente di pensioni e sanità, e minaccia di renderlo insostenibile.

Lo squilibrio generazionale e il peso sui giovani sono destinati a crescere se si considerano le loro condizioni di reddito e di occupazione.

Da tempo le retribuzioni dei giovani sono minori di quelle degli adulti di quasi il 40%, e dall'altra parte, i giovani sono stati i più colpiti dalla crisi economica, come si vede dal tasso di disoccupazione che è ancora il triplo della media nazionale.

Lo squilibrio dell'**occupazione** fra giovani e anziani si è accentuato negli ultimi anni in conseguenza dell'allungamento dell'età pensionabile (la mia riforma del 2008 ha portato l'età pensionabile per noi avvocati a 70 anni) che ha mantenuto al lavoro quote crescenti di persone altrimenti in uscita dal mercato del lavoro, senza che ciò abbia comportato un aumento significativo dell'occupazione giovanile.

Se non si vuole che le tensioni crescano fino al punto di rottura occorre trovare un nuovo equilibrio con misure coerenti e necessariamente di medio periodo che incidano su tutti gli elementi di crisi. L'equilibrio non può che essere ricercato su basi diverse dal passato, perché le trasformazioni di questi anni sono non solo economiche ma culturali e persino antropologiche, e hanno cambiato in profondità il rapporto tradizionale tra giovani e adulti."

Ieri, 26 maggio 2020, sono accaduti due fatti importanti: senza Giorgino e senza enfasi il DG di **Cassa Forense** è intervenuto in streaming al Convegno di Itinerari Previdenziali per dire, tra il resto:

"...Cassa Forense ha avuto ed ha problemi legati alla liquidità perché come tutte le Casse di previdenza, qualcuno già lo ha detto, ha dovuto anticipare per conto dello Stato, ora calcolate che solo per marzo abbiamo anticipato 85 milioni e altrettanti saranno per aprile e probabilmente anche di più per maggio, una volta che uscirà il decreto, in più abbiamo dovuto sospendere tutti i contributi. Noi fino a fine anno non riscuoteremo nulla, rispetto a un'attesa di bilancio di previsione di circa un miliardo e sei. Quindi dilazioniamo nel tempo e chissà poi se entreranno, tra l'altro aggiungo, un miliardo e sei di contributi. In più abbiamo dovuto aumentare le nostre spese per l'assistenza, abbiamo impiegato tutti i fondi speciali che avevamo a disposizione per aumentare le nostre spese

per l'assistenza. Capite bene che ci può essere a questo punto un problema di liquidità, problema di liquidità che noi come Cassa Forense, per fortuna, avevamo gestito bene in precedenza, abbiamo in questo momento circa un miliardo di liquidità ma pensiamo che arrivare a marzo-aprile quando ricominceranno gli incassi ecc.. questo miliardo di liquidità andrà esaurito. Quindi lo spazio per gli investimenti in questo momento non c'è o è molto ridotto. Quello che noi abbiamo fatto è, diciamo, un piccolo cabotaggio: manutenzione sul nostro portafoglio cercando di contenere la rischiosità e cercando di portare a casa qualche plusvalenza attraverso qualche arbitraggio e cose di questo genere..."

Nella stessa giornata di ieri, Cassa Forense ha pubblicato CF News che non dice una parola, che non sia una, sulla crisi di liquidità di Cassa Forense, quasi che non sia di interesse per gli iscritti.

Il DG di **Cassa Forense** ha concluso il suo intervento con una riflessione sulla sostenibilità del sistema previdenziale pubblico e privato dichiarando che Cassa Forense potrebbe aver bisogno di una messa in sicurezza per essere rimasta al retributivo. Se non ora quando?

Sono anni che pochi lungimiranti portano avanti, inutilmente, questa battaglia e ora, a mio giudizio, l'opzione al sistema di calcolo contributivo della pensione, di fronte a 30 mila pensione retributive, diventa praticamente impossibile se non aumentando la contribuzione.

I conti sono presto fatti: a fronte di una previsione di entrate contributive di 1,6 miliardi, un miliardo se ne va per il pagamento delle pensioni in essere e quindi ben poco resterebbe per implementare i montanti contributivi.

Si è perso troppo tempo e ora tutti i nodi, e le conseguenti responsabilità, stanno venendo al pettine.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 05 GIUGNO 2020

Il consuntivo 2019 di Cassa Forense: supermarket o boutique?

di Paolo Rosa - Avvocato

Il 12 giugno 2020 verrà approvato dal Comitato dei Delegati il bilancio consuntivo del 2019.

È un bilancio che, a mio avviso, appare del tutto irrilevante dopo la pandemia e il tracollo economico.

Il Presidente di Cassa Forense, nel suo editoriale a pag. 194 della rivista La previdenza forense 3/2019, presenta, con enfasi il 2019 come un anno fortunato richiamando la relazione della Corte dei Conti che ha analizzato i risultati dell'anno 2017, relazione che tutti gli iscritti dovrebbero leggere.

Dato che l'auspicio del Presidente resterà insoddisfatto perché, come si sa, pochissimi leggono la rivista, riporto io le conclusioni della relazione della Corte dei Conti.

Nel corso del 2017 la Cassa ha conseguito risultati economici e patrimoniali che confermano le **tendenze positive emerse negli ultimi anni**. Si è evidenziata una modesta crescita del numero degli iscritti attivi, con conseguente lieve flessione degli indici relativi ai rapporti demografici, che si portano nel 2017 a 16,00 con riferimento alle pensioni di anzianità e vecchiaia ed a 8,5 con riferimento al totale dei trattamenti pensionistici; è risultato stabile il saldo fra entrate contributive e prestazioni, e il rapporto fra le due grandezze si è attestato a 2,09 (2,08 nel 2016). Il costo complessivo delle retribuzioni nel 2017 è stato pari ad euro 19.607.393,05, registrando, rispetto al 2016, una diminuzione pari al 3,2 per cento. Pur rilevando la riduzione del costo del personale si ritiene che l'Ente, al fine di una razionale gestione delle risorse umane, debba adottare una idonea programmazione dei fabbisogni di personale in relazione alle reali e concrete necessità funzionali.

L'avanzo di esercizio è in diminuzione dell'9,5 per cento nel 2017 rispetto all'anno precedente in cui si era registrato un aumento in percentuale dell'8,71, scendendo sotto il valore di 1 miliardo di euro.

Anche per il 2017 si registra, sulla base dei positivi risultati economici, un aumento per la Cassa del patrimonio netto, che si attesta a 11,15 miliardi (+ 8,9 per cento). È anche migliorato il rapporto fra patrimonio netto e riserva legale (quest'ultima calcolata dalla Cassa nel quintuplo delle pensioni in essere), che raggiunge il valore di 2,78 nel 2017.

Dopo la sensibile contrazione dell'importo iscritto nel bilancio 2015 relativo agli immobili, determinato dagli apporti effettuati nell'anno al Fondo immobiliare Cicerone, nel 2017 il valore a bilancio rimane invariato rispetto all'anno precedente. Il fondo di ammortamento risulta in aumento del 3,6 per cento.

Nonostante i miglioramenti registrati rispetto alle precedenti proiezioni, sulla base delle risultanze attuariali esposte **nell'ultimo bilancio tecnico** al 31 dicembre 2014, emerge in prospettiva un periodo - fra l'anno 2051 e il 2057 - nel quale il saldo previdenziale assumerebbe segno negativo, ma il saldo generale e le variazioni del patrimonio netto si mantengono positive per l'intero periodo.

In relazione alle evidenti difficoltà manifestate nel tempo nella riscossione dei crediti verso gli iscritti, anche per la rilevante consistenza di quelli risalenti nel tempo, già richiamate nelle precedenti relazioni, e valutando positivamente le attività organizzative e procedurali da ultimo poste in essere, si ritiene che l'Ente debba perseverare con costanza e sollecitudine nelle varie attività intraprese per migliorare i risultati sino ad ora raggiunti, prestando la dovuta attenzione ad evitare il decorso del termine di prescrizione dei singoli crediti. In merito al rischio nella scelta degli investimenti l'art. 15, primo comma, lettera g) dello Statuto, prevede che il Consiglio di amministrazione debba proporre al Comitato dei delegati i criteri per l'individuazione e ripartizione del rischio nella scelta degli investimenti. Tale adempimento, che prevedere l'adozione di criteri generali e astratti, non risulta essere stato effettuato dal Consiglio di amministrazione. L'Ente ha precisato, in fase istruttoria, di esercitare la proposta attraverso la formulazione dell'asset allocation (annuale e triennale) sulla base del modello asset liability management (ALM) contestualmente alla fase di redazione del bilancio preventivo.

Si ritiene necessario che il **Comitato dei delegati**, in conformità allo statuto, adotti un documento che definisca i criteri generali e il livello del rischio perseguibile, a garanzia e a tutela del patrimonio della Cassa, proprio nell'opzione degli investimenti.

I dati purtroppo sono peggiorati sia in relazione alla massa di crediti di Cassa Forense verso gli iscritti sia in termini di sostenibilità offerti

dall'ultimo bilancio tecnico chiuso al 31.12.2017 che aumenta dal 2042 al 2062 il numero di anni di saldo previdenziale negativo con una previsione di colmare il gap con il rendimento del patrimonio così da esporre la previdenza all'andamento dei mercati! Opzione tanto rischiosa quanto fallace!

È in atto pure un movimento di protesta nei confronti di Cassa Forense soprattutto indirizzato a rimuovere la contribuzione minima per introdurre una contribuzione proporzionata al reddito con aliquote progressive.

La materia previdenziale per molti versi si presenta oggi come una sorta di supermarket, nel quale ciascuno può trovare spazio per scegliere il prodotto per lui più conveniente (Maurizio Cinelli in *La previdenza sociale: orientamento della giurisprudenza di legittimità*, 17 ottobre 2019).

Non così in Cassa Forense dove le offerte sono molto limitate prevedendo la pensione retributiva e, residuale, la pensione contributiva.

Oggi i paradigmi costituzionali sui quali è stato edificato il modello storicamente dato dello stato sociale, alla luce dell'impostazione di cui sia la derogabilità sia la condizionalità devono considerarsi espressione, risultano oggi interessati da un processo di potenziale, profonda (quanto non esplicitamente non dichiarata) trasformazione. Un processo, precisamente, all'interno del quale ruolo preminente, rispetto agli storici compiti di integrazione sociale, di fatto risulta accordato al corretto funzionamento delle regole del mercato; con questo ne può conseguire anche in termini di progressivo radicarsi di valori fondamentali, innovativi rispetto a quelli tradizionali, quali la stabilità macroeconomica e la competitività sui mercati.

Si rivela, in sostanza, - attraverso detti due particolari connotati -, una tensione delle recenti politiche normative nella direzione del superamento (al momento, non interessa valutare quanto in termini positivi o quanto in termini da giudicare negativamente) del welfare state, così come concepito e strutturato nel ventesimo secolo (Maurizio Cinelli, *ibidem*).

La protesta delle giovani generazioni, come tutte le proteste, ha aspetti positivi e negativi insieme: si può cercare di intimidirla trascinando i responsabili nelle aule giudiziarie, ma è una visione di corto respiro perché non affronta i problemi, oppure si ascolta aprendo il dibattito per introdurre, non più tamponi che non servirebbero a nulla, bensì riforme strutturali di sistema che rispondano al parametro dell'inclusione (supermarket) e non dell'esclusione (boutique).

Vedremo cosa succederà.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 11 GIUGNO 2020

Ti iscrivi oggi in Cassa Forense? Devi conoscere la previdenza forense

di Paolo Rosa - Avvocato

Devi sapere che il trattamento di vecchiaia, di norma, si consegue a 70 anni con un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni con la possibilità di anticiparla, senza penalizzazioni, a condizione che tu possa vantare almeno 40 anni di regolare iscrizione e contribuzione.

Quindi, nel momento stesso in cui ti iscrivi per la prima volta, devi vedere tutte le possibilità che i regolamenti ti consentono per implementare il tuo zainetto previdenziale.

La prima cosa da fare al momento della prima iscrizione è la retrodatazione.

«RETRODATAZIONE

(Art. 3 del Regolamento di attuazione art. 21, L.247/2012)

Gli iscritti agli Albi, entro 6 mesi dalla ricezione della comunicazione di iscrizione alla Cassa, possono richiedere la retrodatazione dell'iscrizione per gli anni di pratica, per un massimo di cinque, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea in Giurisprudenza e con esclusione degli anni in cui il tirocinio sia stato svolto, per più di sei mesi, contestualmente ad attività di lavoro subordinato.

A pena di decadenza dal diritto, l'interessato dovrà procedere al pagamento dei contributi dovuti per gli anni di pratica richiesti, in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa o in via rateale in tre anni.

La richiesta di retrodatazione dovrà essere inoltrata in via telematica collegandosi al sito www.cassaforense.it – "Accessi riservati – posizione personale – istanze on line».

Poi, se hai altri contributi in altre gestioni, puoi pensare a ricondurli in Cassa Forense.

I principali istituti per mettere insieme la contribuzione sono: la totalizzazione, il cumulo dei periodi di assicurativi e la ricongiunzione. Non mi dilungo nelle spiegazioni ma rinvio a quanto pubblicato sulla rivista *La previdenza forense* 3/2019 a cura di Eleonora Facchetti. E ora veniamo alle "trappole".

Accanto alla pensione di vecchiaia retributiva, la mia riforma del 2009, ha introdotto, **residuale**, la pensione contributiva proprio al fine di valorizzare comunque lo zainetto previdenziale.

Da residuale però la pensione contributiva rischia di diventare la normalità per chi non conosce la previdenza e finisce nelle trappole previdenziali.

La "trappola" da conoscere, e quindi da evitare, è rappresentata dall'art. 9 del Regolamento di attuazione dell'art. 21, commi 8 e 9, l. n. 247/2012 che prevede che a decorrere dal 2014, per un arco temporale limitato ai primi 8 anni di iscrizione alla Cassa, è data facoltà di versare il contributo minimo soggettivo in misura pari alla metà di quanto dovuto (già ridotto al 50% e per 6 anni per chi si iscrive prima del compimento dei 35 anni di età, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera a) e comma 2 per coloro i quali percepiscono un reddito professionale inferiore a € 10.300,00).

«Agevolazioni per i neo iscritti

Contributo soggettivo minimo

- Riduzione alla metà per i primi sei anni qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età.

- Per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto ai sensi dell'art. 7 del regolamento di attuazione art. 21, verrà riscosso per metà a mezzo M.Av. nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- **in via obbligatoria, in autoliquidazione nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore a €10.300,00;**

- **in via facoltativa** entro l'ottavo anno di iscrizione, qualora il reddito sia inferiore al suddetto parametro, tramite bollettino M.Av. con scadenza 31 dicembre, da generare e stampare autonomamente, collegandosi al sito www.cassaforense.it - "Accessi riservati - posizione personale - M.Av. - Integrazione facoltativa contr. minimo".

Contributo integrativo minimo

- non dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi cinque anni di iscrizione alla Cassa, in costanza di iscrizione all'Albo.

- ridotto alla metà per i successivi quattro anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del compimento del 35° anno di età».

È evidente che se l'iscritto, agevolato, non provvederà nei termini di cui sopra all'integrazione si vedrà riconosciuto non l'annualità ma solo sei mesi che, alla fine, peseranno sulla maturazione dei requisiti minimi per l'accesso alla pensione di vecchiaia.

Se così facendo non matura almeno 35 anni di contribuzione verrà posto sì in pensione ma gli sarà liquidata la pensione contributiva che, mediamente, corrisponde al 50% di quella retributiva.

La pensione di vecchiaia con calcolo contributivo è un istituto residuale cui si può far ricorso qualora, maturata l'età pensionabile, non sia stata raggiunta la necessaria anzianità contributiva, fermo restando almeno 5 anni di iscrizione e contribuzione.

L'istituto deriva dal fatto che, a norma dell'art. 4 del Regolamento Generale, i contributi versati alla Cassa non sono restituibili agli iscritti ed ai loro aventi causa, ad eccezione di quelli relativi ad anni non riconosciuti validi ai fini del pensionamento per mancanza del requisito della continuità dell'esercizio professionale (art. 22 della legge n. 576/80).

La norma regolamentare ha sostituito l'istituto del rimborso dei contributi, di cui all'art. 21 della legge n. 576/80, con la pensione contributiva a condizione che l'iscritto non si sia avvalso degli istituti della ricongiunzione o della totalizzazione presso altri enti previdenziali e non intenda proseguire nei versamenti alla Cassa al fine di conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, calcolata con il sistema retributivo ordinario.

La pensione di vecchiaia contributiva, calcolata con il sistema contributivo, è reversibile alle stesse condizioni previste dal regime ordinario e con la medesima decorrenza (1° giorno del mese successivo al decesso dell'iscritto - art. 7 della legge n. 576/80, come modificato dall'art. 3 della legge n. 141/1992).

È in ogni caso escluso il diritto all'integrazione al trattamento minimo, di cui all'art. 5 del Regolamento per le Prestazioni Previdenziali, anche in caso di reversibilità.

L'integrazione al minimo della pensione, **esclusa ex lege per la pensione contributiva**, ha la funzione di integrare la pensione quando, dal calcolo in base ai contributi accreditati all'assicurato, risulti un importo inferiore a un minimo ritenuto necessario ad assicurargli mezzi adeguati alle esigenze di vita, giusto il precetto dell'art. 38, comma 2, Costituzione. La funzione di tale istituto è da individuare, quindi, nell'esigenza di garantire in concreto la soddisfazione dei bisogni primari dei pensionati.

Averne o non averne diritto non è un fatto trascurabile.

Occorre poi evitare lo svolgimento di attività incompatibile con la professione forense, di cui all'art. 18 l. n. 247/2012, perché l'esercizio di attività incompatibile, al di là delle sanzioni disciplinari, comporta lo annullamento da parte di Cassa Forense delle relative annualità con restituzione del solo contributo soggettivo versato e gli effetti possono essere molto pesanti agli effetti pensionistici.

La Suprema Corte ha affermato che l'accertamento da parte del giudice di merito di una situazione di incompatibilità con l'esercizio della professione legale e, quindi, con la stessa iscrizione all'Albo degli avvocati giustifica la declaratoria di inesistenza di un rapporto previdenziale legittimo con la Cassa Forense, con il conseguente venir meno di diritti e obblighi del soggetto illegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinare dal Consiglio dell'Ordine competente, di talché al soggetto illegittimamente iscritto spetta la restituzione dei contributi versati, secondo la disciplina dell'art. 2033 cc. (Cass. n. 15109 del 2005, cit. nella sentenza impugnata e da ultimo Cass. 22.11.2019, n. 30571).

In una videoconferenza con i Fori della Sardegna, tenutasi il 5 giugno 2020, il Presidente di Cassa Forense ha preannunciato, tramite l'istituzione di una commissione speciale, l'abolizione o la ristrutturazione del contributo minimo con l'introduzione di un doppio binario esercitabile attraverso un'opzione che così si può riassumere: pago poco, prendo poco.

Nella sostanza, si tratta di mandare alla pensione contributiva circa 120.000 iscritti.

Il Presidente ha detto che accetta le critiche purché siano costruttive.

Il doppio binario non può funzionare perché introdurrebbe una vera e propria "gabbia previdenziale" legata esclusivamente al reddito e come tale inammissibile.

Cgil: «Sono sinonimo di disegualianza e di divisione. Un disegno che non ha come fondamento la solidarietà: lascia indietro i più poveri e favorisce i più ricchi».

Il sistema previdenziale forense è solidaristico e si tratta quindi di realizzare la solidarietà con un altro approccio che è quello di ridisegnare la contribuzione adottando il doppio criterio della proporzionalità al reddito e della progressività delle aliquote per scaglioni.

Prendo da *I numeri dell'avvocatura 2019* la tabella di riferimento:

**REDDITO PROFESSIONALE E VOLUME D'AFFARI DEGLI ISCRITTI ALLA CASSA
ANNO 2018**



DISTRIBUZIONE PER CLASSI D'IMPORTO

REDDITO PROFESSIONALE IRPEF

Classi di importo	Monte reddito	Reddito medio IRPEF	N° posizioni	%	(% anno 2017)
<i>Mod. 5 non pervenuto</i>			19.782	8,1%	(9,0%)
< zero	-€ 13.201.630	-€ 6.523	2.024	0,9%	(1,1%)
zero	€ 0	€ 0	13.557	6,0%	(6,0%)
1 - 10.300	€ 300.914.659	€ 5.179	58.105	25,8%	(27,0%)
10.300 - 19.828	€ 694.199.899	€ 14.874	46.673	20,7%	(19,9%)
19.828 - 50.050	€ 1.963.240.894	€ 31.132	63.062	28,0%	(27,3%)
50.050 - 100.200	€ 1.711.663.571	€ 69.385	24.669	11,0%	(11,0%)
100.200 - 150.000	€ 936.141.169	€ 121.309	7.717	3,4%	(3,6%)
150.000 - 250.000	€ 982.958.103	€ 189.431	5.189	2,3%	(2,2%)
250.000 - 500.000	€ 972.212.663	€ 340.530	2.855	1,3%	(1,3%)
> 500.000	€ 1.326.705.700	€ 1.005.842	1.319	0,6%	(0,6%)
TOTALE	€ 8.888.036.658	€ 39.473	244.952	100%	(100%)

Si tratta di rimodulare le aliquote del contributo soggettivo seguendo gli scaglioni di reddito sopra indicati al fine di ottenere lo stesso gettito in grado, con la redditività del patrimonio da investire con la prudenza del buon padre di famiglia, di garantire la sostenibilità cinquantennale.

Diversamente operando, e cioè seguendo la strada del doppio binario, la pensione contributiva di cui sopra, nata residuale, diventerebbe normale e destinata agli avvocati meno abbienti negando alla radice ogni solidarietà di sistema.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 12 GIUGNO 2020

La lungimiranza

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel mio primo quaderno del 2018, alla pag. 55, pubblicavo un articolo dal titolo “Regolamento di attuazione: abuso del diritto o eccesso del diritto o diritto di abuso?” edito il 28.02.2014.

Alla pag. 58 scrivevo, dopo aver criticato il regolamento ex art. 21 della legge 247/2012,:

“87mila avvocati in precarie condizioni economiche. Come abbiamo già scritto più volte il regolamento ex art. 21, così come approvato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, sia pure a maggioranza, sospinge circa 87.000 avvocati, in precarie condizioni economiche, verso la pensione contributiva (in violazione dello art. 3 Cost. e 14 CEDU) non integrata al trattamento minimo pur se richiedendo agli stessi il versamento del contributo integrativo del 4% sul volume d'affari che va a finanziare proprio quella integrazione al trattamento minimo della pensione retributiva dalla quale sono esclusi”.

Un tanto lo scrivevo il 28.02.2014.

La Corte afferma in generale nelle sue sentenze che, ai fini dell'art. 14, una differenza di trattamento tra le persone in situazioni analoghe o simili è discriminatoria se non si basa su una giustificazione obiettiva e ragionevole, vale a dire se non persegue un obiettivo legittimo o se non c'è un ragionevole rapporto di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito.

Negli anni la situazione, sia in termini quantitativi che reddituali, è degenerata e oggi la soluzione alla quale sta pensando Cassa Forense sembra quella del doppio binario all'interno dello stesso sistema: paghi poco, avrai poco.

Una tale disciplina a me appare illegittima sotto più profili: perché viola l'art. 3 Costituzione e 14 CEDU e perché lega l'eventuale opzione nel doppio binario a requisiti esclusivamente reddituali così imprimendo al

sistema previdenziale forense una forte accelerazione verso le disuguaglianze, in sostanza comprimendo la solidarietà inter e infra generazionale.

La questione non può semplicisticamente sciogliersi nell'assioma che in tempi diversi vigono legittimamente leggi diverse, o che la soggezione a un regime piuttosto che a un altro, secondo il tempo in cui è maturato il diritto alle prestazioni rispettivamente previste rende non comparabili le posizioni giuridiche soggettive, o che il sistema pensionistico segue riforme graduali, ecc.

Il punto focale del dubbio di legittimità costituzionale del sistema a doppio binario nella previdenza obbligatoria forense è il fatto che i nuovi pensionati e i già pensionati sono tutti attuali pensionati.

È ben vero che la legge dispone per l'avvenire, e non è in discussione il trattamento passato dei già pensionati; ma non si può intendere che in tema di un diritto durevole com'è il diritto a pensione, proiettato sull'avvenire, il trattamento che per l'avvenire si riserva ad alcuni sia smisuratamente diverso dal trattamento che si riserva ad altri.

L'avvenire è simultaneo o contestuale, per gli uni e per gli altri. Il fondamento del diritto sta nelle medesime esigenze vitali: quelle indicate nell'art. 38 della Costituzione, il cui soddisfacimento può essere modulato in relazione alla quantità e qualità del lavoro prestato (fermo il vincolo della sufficienza a condurre una vita libera e dignitosa).

In altre parole, il diritto è la pensione (prestazione tipicamente di durata) e non il pensionamento.

Cassa Forense, per Statuto, ha l'obbligo di assicurare a tutti gli iscritti previdenza e assistenza ma non può realizzare questa sua primaria finalità avviando 120 mila avvocati alla pensione contributiva priva, per legge, della integrazione al trattamento minimo e, siccome trattasi di pensioni minime, il problema diventa esplosivo.

Il primo Giudice della Repubblica al quale venisse sottoposto il caso farebbe saltare il sistema per la sua iniquità.

È stato così ritenuto preponderante rispetto alla tutela dell'affidamento "l'esigenza di ripristinare criteri di equità e ragionevolezza e di rimuovere le sperequazioni e le incongruenze, insite in un trattamento di favore" (Corte Costituzionale, sentenza n. 108 del 2019).

Oggi la opzione al contributivo per tutti è possibile tecnicamente solo aumentando la contribuzione soggettiva in modo da garantire sia il pagamento delle pensioni in essere che delle pensioni future e, dato il lungo tempo trascorso inutilmente, non sarà facile far quadrare i conti.

Ma ascoltarmi già nel 2014 era così difficile?

Certo una voce fuori dal coro meglio isolarla ma ora viene il difficile perché le riforme non si dovrebbero mai fare in emergenza!

La riforma del welfare: la successione degli interventi effettuati a partire dalla crisi del 2008-2009 e i numerosi nuovi strumenti messi in campo in occasione di questa crisi hanno reso molto complesso, e per certi versi contraddittorio, il sistema degli incentivi/disincentivi al lavoro e alla pensione, nonché degli ammortizzatori sociali. Gli interventi per la protezione di individui, lavoratori e famiglie sono stati in gran parte improntati ad un approccio categoriale e non universalistico, contraddicendo le raccomandazioni degli esperti del settore e delle organizzazioni internazionali. Infine, l'efficacia di molti incentivi alle diverse forme di lavoro introdotti nell'ultima decade appare dubbia, mentre evidente è la disparità di trattamento riservata alle diverse categorie di lavoratori, specialmente di quelli della "Gig economy" o che svolgono funzioni finora ritenute marginali, ma in netta crescita. È quindi tempo di mettere mano al sistema complessivo degli incentivi e degli ammortizzatori sociali, con particolare attenzione all'equità del sistema. Analogo approfondimento va svolto con riferimento al welfare dei lavoratori autonomi e alle sue forme di finanziamento, soprattutto in casi di crisi come l'attuale. (Dal progetto Colao).

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 18 GIUGNO 2020

Ma il codice etico serve?

di Paolo Rosa - Avvocato

Chi crede nella correttezza e nella trasparenza non ha certo bisogno del codice etico.

Potrei fare un esempio personale ma finirei nella censura.

L'ultima edizione del Codice etico e di condotta è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense il 05 dicembre 2019 ed è leggibile sul sito istituzionale.

Si legge, nella premessa, che: «L'adozione del presente Codice Etico e di Condotta ha la finalità di mettere a disposizione di tutti i destinatari del Codice uno strumento che, attraverso la codificazione in forma semplice e sufficientemente generica delle regole di condotta, consenta di evitare qualsiasi comportamento idoneo a confliggere, anche solo episodicamente, con i valori cui la Cassa ha sempre improntato e intende improntare per il futuro la propria azione istituzionale».

I principi generali declinati nel Codice etico e di condotta sono: il **dovere di riservatezza**; il **dovere di imparzialità**; lo **spirito di servizio**, nel senso di orientare la propria condotta nei limiti delle rispettive competenze e responsabilità al perseguimento dei principali obiettivi della Cassa, volti a fornire un servizio di alto valore sociale e di utilità per l'avvocatura; l'**integrità morale** come divieto di utilizzare l'ufficio per perseguire fini personali, né avvalersi della posizione ricoperta nell'ufficio per ottenere utilità o benefici di natura privata; **tutela del patrimonio della Cassa**; **conflitto di interessi**; **correttezza delle procedure**.

Di particolare interesse l'art. 29 che detta le norme di comportamento per i componenti degli Organi collegiali.

«29. Norme di comportamento per i componenti degli Organi collegiali

I componenti degli Organi collegiali della Cassa sono tenuti al rispetto del presente Codice, improntando la propria condotta ai valori di onestà, integrità, lealtà, e correttezza.

Ai componenti degli Organi collegiali è richiesto in particolare:

- di preservare il patrimonio della Cassa;
- di garantire la salute, la sicurezza e della persona;
- di garantire l'integrità e la tutela l'ambiente;
- trasparenza nei rapporti con utenti e fornitori;
- correttezza nei rapporti con la P.A. e altre Autorità;
- autonomia e indipendenza nell'espletamento del proprio mandato, anche nei rapporti con i terzi;
- la partecipazione assidua ed informata alle adunanze ed alle attività cui sono chiamati;
- di evitare situazioni di conflitto d'interesse o di incompatibilità di funzioni;
- di assicurare il trattamento dei dati personali in possesso della Cassa esclusivamente per le finalità istituzionali garantendo la loro sicurezza;
- di fare un uso riservato delle informazioni di cui vengono a conoscenza per ragioni d'ufficio e di non avvalersi della carica per ottenere vantaggi personali.

Ogni attività di comunicazione verso l'esterno deve rispettare le leggi e le pratiche di condotta e deve essere atta a salvaguardare le informazioni sensibili e riservate; di non divulgare le informazioni conosciute per ragioni di ufficio, ivi compreso il contenuto dei documenti propedeutici o comunque predisposti relativamente agli argomenti oggetto di discussione e di studio negli Organi Collegiali. Ogni comunicazione all'esterno deve essere resa nel rispetto delle leggi e delle pratiche di condotta a salvaguardia delle informazioni sensibili e riservate;

- di segnalare all'Organismo di Vigilanza eventuali disfunzioni, violazioni o tentativi di violazione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Decreto Legislativo 231/01 e/o del Codice adottati dalla Cassa.

A tale riguardo, nell'utilizzo dei social media, è necessario usare discrezione e buon senso quando si discutono argomenti o si esprimono opinioni che riguardano attività di Cassa Forense, applicando quei valori di riservatezza, onestà, lealtà, e correttezza più volte richiamati.

Nella circostanza viene richiesto di esplicitare sempre il ruolo ricoperto all'interno dell'Ente e di chiarire che le dichiarazioni pubblicate sono personali e non rappresentano in alcun modo la posizione di Cassa Forense».

Tutto naturalmente condivisibile ma perché allora siamo giunti a una situazione di plateale conflittualità tra molti iscritti e Cassa Forense?

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 19 GIUGNO 2020

Uno vale uno solo al cimitero

di Paolo Rosa - Avvocato

I provvedimenti a supporto delle famiglie e delle imprese sono stati cruciali in questa fase di emergenza per lenire i costi economici e sociali della crisi; lo saranno anche in futuro per sostenere la domanda e attenuare così gli effetti della transizione, contrastando il disagio sociale e l'allargarsi della disuguaglianza.

Ma è fondamentale, adesso, stabilire il percorso di riforma più adatto per innalzare il potenziale di crescita, raccogliendo il maggior consenso possibile attorno a esso, nella consapevolezza che, spesso, i costi dei cambiamenti strutturali sono immediati, mentre i benefici maturano gradualmente, con tempi anche non brevi. (Dall'intervento del Governato di Banca d'Italia agli Stati Generali).

Se la pandemia è come una guerra, allora per preservare l'economia occorrono strumenti di guerra.

È quanto ha detto, presentando la relazione 2019, il Presidente della CONSOB prof. Paolo Savona.

Il Presidente della CONSOB suggerisce due strade: la prima è quella di emettere obbligazioni pubbliche irredimibili, ossia senza scadenza, perpetue, strumento tipico delle fasi belliche, alle quali la vicenda sanitaria è stata sovente paragonata. L'altra strada riguarda il sostegno alle imprese, in cui occorrerebbe sostituire i prestiti a garanzia pubblica con capitale allo stesso modo garantito dallo Stato.

Se gli interventi decisi per fronteggiare la crisi produttiva si concentreranno in prevalenza, come avvenuto sino a oggi, sulla concessione di garanzie e di incentivi all'indebitamento delle imprese, si avrà un peggioramento della loro leva finanziaria, che renderà ancora più difficile e lenta la ripresa.

Allo stesso modo, prosegue il Presidente della CONSOB, se a queste spese e a quelle necessarie per assistere le famiglie in difficoltà si provvederà con prestiti obbligazionari pubblici e crediti ottenuti dalla UE, tutti da

rimborsare, si potrebbe avere un innalzamento ulteriore del rapporto debito/PIL.

L'idea dello strumento della sottoscrizione volontaria da parte dei cittadini di Bond irredimibili, con un tasso interessante anche esonerato fiscalmente, mi sembra la strada giusta da intraprendere al più presto ma, naturalmente, ci vuole una visione sul futuro.

Lo stesso discorso io da tempo lo ho fatto per le Casse di previdenza che oggi, insieme alle Fondazioni bancarie e ai Fondi pensione, detengono un capitale di circa 300 miliardi che ben potrebbe essere investito nell'economia reale italiana con la sottoscrizione di Bond irredimibili loro dedicati, garantiti dallo Stato.

Si potrebbe così dare una mano concreta per far ripartire l'economia italiana, utilizzando mezzi propri e abbattendo i rischi dei mercati finanziari stante la garanzia finale dello Stato.

Ovviamente si andrebbero a incrociare i privilegi di pochi, management e industria finanziaria, ma credo sia venuto il tempo di affrontare anche questo argomento con la necessaria lungimiranza.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 22 GIUGNO 2020

Cassa Forense e il nuovo regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo

di Paolo Rosa - Avvocato

Dall'1 gennaio 2017 il cumulo gratuito dei periodi contributivi è esteso anche alle Casse previdenziali dei professionisti, precedentemente non incluse nella legge di stabilità 2013 (l. n. 228/2012).

L'istituto del cumulo consente di **cumulare e sommare** - senza oneri aggiuntivi - **tutti i contributi previdenziali non coincidenti** maturati durante la vita lavorativa in gestioni pensionistiche differenti. Il cumulo non può essere esercitato in forma parziale e deve coinvolgere tutte le gestioni. Per il periodo da cumulare la contribuzione deve risultare regolare. L'istituto è entrato in vigore dall' 1.1.2017 e quindi la prima decorrenza utile è 1.2.2017.

Per capire come funziona esattamente è bene leggere la circolare INPS n. 140 del 12.10.2017 che riguarda proprio il **cumulo dei periodi assicurativi non coincidenti** anche presso gli **enti di previdenza cd. privatizzati** e cioè le Casse dei professionisti di cui al d.lgs. 509/1994 e 103/1995.

Con l'approvazione del **bilancio consuntivo 2019 Cassa Forense** dà notizia dell'approvazione - 19.05.2020 in Gazzetta Ufficiale n. 142 del 05.06.2020 - del **regolamento per le prestazioni previdenziali in regime di cumulo**.

A mio giudizio, tutto in conformità ai vigenti regolamenti di Cassa Forense che liquida prestazioni di tipo retributivo e, in via residuale, di tipo contributivo.

La quota delle prestazioni in cumulo a carico di Cassa Forense è determinata con il criterio di **calcolo contributivo** di cui all'art. 8 del Regolamento delle prestazioni previdenziali che qui riporto per una maggiore comprensione.

ART. 8 – PENSIONE DI VECCHIAIA CONTRIBUTIVA

1. Coloro che abbiano raggiunto il requisito anagrafico della pensione di vecchiaia e non abbiano maturato l'anzianità prevista dall'art. 2 del presente regolamento, ma con più di cinque anni di effettiva iscrizione e contribuzione e che non si siano avvalsi dell'istituto della ricongiunzione verso altro Ente previdenziale ovvero della totalizzazione, hanno diritto a chiedere la liquidazione di una pensione di vecchiaia contributiva, salvo che intendano proseguire nei versamenti dei contributi al fine di raggiungere una maggiore anzianità o maturare prestazioni di tipo retributivo.

2. Il calcolo della quota di base della pensione, è effettuato secondo i criteri previsti dalla legge 335/95 e successive modifiche, in rapporto al montante contributivo formato dai contributi soggettivi versati entro il tetto reddituale di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) e art. 3, comma 1 del Regolamento dei contributi, nonché dalle somme corrisposte a titolo di riscatto e/o di riconsunzione. La pensione di vecchiaia contributiva non prevede la corresponsione dell'integrazione al minimo di cui all'art. 5.
3. Per il calcolo della quota modulare si applicano le disposizioni dell'art. 6.
4. I contributi versati per gli anni dichiarati inefficaci ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 319/75 non concorrono a formare il montante contributivo.
5. La pensione di vecchiaia contributiva è reversibile in favore dei soggetti e nelle misure di cui al successivo art. 12, con esclusione di un minimo garantito.
6. Ai superstiti dell'iscritto, indicati all'art. 12, che non abbiano diritto alla pensione indiretta, in presenza di un'anzianità di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa del dante causa di almeno cinque anni, viene liquidata, a domanda, una somma pari ai contributi soggettivi di cui agli artt. 2, 3 e 4 del Regolamento dei contributi, come modificati dall'art. 7 del regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, maggiorati degli interessi legali calcolati dal 1° gennaio successivo al versamento.
7. Colui che matura la pensione ai sensi del presente articolo e prosegue nell'esercizio della professione, è tenuto al versamento dei soli contributi previsti dagli artt. 2, comma 4, 3 comma 3 e 7 del Regolamento dei contributi nonché dall'art. 7, comma 4 del Regolamento ex art. 21 Legge n. 247/2012, con diritto alla sola prestazione contributiva prevista dall'art. 13 del presente Regolamento.

La **quota base** della pensione di vecchiaia o di vecchiaia, anticipata in cumulo a carico di Cassa Forense, è determinata con il **metodo di calcolo** di cui all'art. 4 del Regolamento delle prestazioni **qualora il richiedente abbia interamente maturato presso Cassa Forense i requisiti contributivi di cui all'art. 2, comma 1 del citato regolamento.**

ART. 4 – DETERMINAZIONE DELLA QUOTA BASE

1. Per coloro che maturano i requisiti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'approvazione del presente Regolamento, salvo quanto previsto per il periodo transitorio di cui all'art. 15, la quota di base della pensione di vecchiaia è calcolata sulla media dei redditi professionali, rivalutati come previsto al successivo comma 5, dichiarati dall'iscritto ai fini Irpef, per tutti gli anni di iscrizione maturati fino all'anno antecedente a quello della decorrenza del trattamento pensionistico.
2. Ai fini della determinazione del trattamento si considerano soltanto gli anni di effettiva iscrizione e contribuzione come previsto dagli articoli 2 e 3 della legge n. 319/75. Per il calcolo della media, si considera soltanto la parte di reddito professionale compresa entro il tetto reddituale di cui all'art. 2 comma 1, lettera a) del Regolamento dei contributi.
3. E' fatto salvo quanto stabilito con separato Regolamento in ordine al recupero di anni resi inefficaci per intervenuta prescrizione a seguito di versamenti parziali.
4. L'importo medio, così determinato, viene moltiplicato, per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente del 1,40 per cento.
5. A decorrere dal 2021, il Consiglio di Amministrazione, nella prima riunione successiva all'esame del bilancio tecnico triennale da parte del Comitato dei Delegati e nell'eventualità di mutate caratteristiche demografiche della categoria, provvede alla rideterminazione del coefficiente di cui al comma precedente, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti alla Cassa.

6. La delibera di cui al comma precedente viene comunicata ai Ministeri vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D. Lgs. n. 509/1994.

7. I redditi annuali dichiarati, escluso l'ultimo, sono rivalutati in base alla variazione dell'indice annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai rilevata dall'Istat di cui all'art. 14. A tal fine il Consiglio di Amministrazione redige, entro il 28 febbraio di ciascun anno, sulla base dei dati pubblicati dall'Istat, apposita tabella dei coefficienti di rivalutazione relativi ad ogni anno. La delibera viene comunicata ai Ministeri Vigilanti per la relativa approvazione, ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. n. 509/1994.

8. In caso di anticipazione della pensione ai sensi del comma 2 dell'art. 2, l'importo della quota di base, calcolata secondo i criteri previsti dal precedente comma 4, verrà ridotto nella misura dello 0,41% per ogni mese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico previsto all'art. 2, comma 1. La riduzione di cui innanzi non si applica ove l'iscritto al raggiungimento del 65° anno di età, ovvero al momento successivo della trasmissione della domanda di pensione, abbia raggiunto il requisito della effettiva iscrizione e contribuzione per almeno 40 anni.

ART. 2 – PENSIONE DI VECCHIAIA

1. La pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano maturato i seguenti requisiti:
- fino al 31 dicembre 2010, 65 anni di età e almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
 - dal 1° gennaio 2011, 66 anni di età e almeno 31 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
 - dal 1° gennaio 2014, 67 anni di età e almeno 32 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
 - dal 1° gennaio 2017, 68 anni di età e almeno 33 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
 - dal 1° gennaio 2019, 69 anni di età e almeno 34 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa;
 - dal 1° gennaio 2021, 70 anni di età e almeno 35 anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa.

Alle **prestazioni liquidate, in regime di cumulo, non si applica l'integrazione al trattamento minimo** di cui all'art. 5 del Regolamento della prestazioni salvo quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 23 GIUGNO 2020

«Non sussistono al momento ipotesi che mettano in dubbio la continuità aziendale e la stabilità di Cassa Forense»

di Paolo Rosa - Avvocato

Questo passaggio è opera del miglior talento che vi sia in Cassa Forense, la dott.ssa Cinzia Carissimi, con la quale ho vissuto, a proposito di bilancio, la crisi Lehman Brothers nel 2008 – 2009.

È il solito problema relativo alla redazione del bilancio e alla continuità aziendale: gli amministratori si chiedono cosa indicare nei prospetti e nelle relazioni di un ente con i conti a posto sino al 31 dicembre dell'anno scorso, in profondo rosso qualche mese dopo, per l'infuriare della pandemia da Covid-19.

Sull'argomento sono intervenute l'OIC, Assonime e la Fondazione Nazionale Commercialisti fornendo notevoli spunti e indicazioni operative. Il **principio della continuità aziendale** (going concern) è disciplinato dall'art. 2423-*bis*, comma 1, n. 1 c.c. dove viene stabilito che le valutazioni delle voci di bilancio devono essere effettuate nella prospettiva della continuazione aziendale per un prevedibile arco temporale di almeno 12 mesi dalla data di riferimento del bilancio.

Vuol dire che il redattore del bilancio deve formulare le valutazioni considerando l'ente un complesso economico funzionante, in grado di realizzare le proprie attività nonché soddisfare le proprie passività nel normale svolgimento della sua attività.

Per via dei pesanti effetti prodotti dalla pandemia, l'OIC ha ritenuto di dover analizzare i contenuti dell'art. 7 d.l. 23/2020 per fornire supporto interpretativo agli amministratori nel difficile compito di redazione dei bilanci.

Ritengo essenziale riportare i contenuti dell'articolo menzionato: **“Nella redazione del bilancio d'esercizio in corso al 31.12.2020, la**

valutazione delle voci nella prospettiva della continuazione dell'attività di cui all'art. 2423 bis, comma 1, n. 1 del codice civile può comunque essere operata se risulta sussistente nell'ultimo bilancio d'esercizio chiuso in data anteriore al 23.02.2020, fatta salva la previsione di cui all'art. 106 del d.l. 17.03.2020, n. 18. Il criterio di valutazione è specificamente illustrato nella nota informativa anche mediante il richiamo delle risultanze del bilancio precedente.

In buona sostanza si tratta di neutralizzare gli effetti sulla continuità aziendale derivanti dal Covid-19 consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità, di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020. La prospettiva della continuità aziendale viene quindi **congelata** in attesa che il quadro normativo ed economico sia riportato alla normalità.

Fatta questa premessa, i dati che emergono dal bilancio consuntivo 2019, a mio giudizio, sono negativi e impongono un'immediata riforma di sistema.

Lo stato patrimoniale è il seguente:

Bilancio di esercizio al 31/12/2019 - Stato patrimoniale

	2019 (a)	2018 (b)	Variazione (a) - (b)	Var. in mln (a) - (b)	Var. in % [(a)-(b)]/(b)
ATTIVITA'					
Immobilizzazioni immateriali	12.080.114	11.035.970	1.044.144	1,0	9,5%
Immobilizzazioni materiali	65.844.161	64.817.385	1.026.776	1,0	1,6%
Immobilizzazioni finanziarie	5.509.550.281	5.252.268.202	257.282.079	257,3	4,9%
Crediti	1.296.071.602	1.128.346.891	167.724.711	167,7	14,9%
Attività finanziarie	6.115.969.050	5.364.467.314	751.501.736	751,5	14,0%
Disponibilità liquide	723.012.840	787.804.514	-64.791.674	-64,8	-8,2%
Ratei e risconti	22.917.079	24.323.175	-1.406.096	-1,4	-5,8%
Totale attività	13.745.445.127	12.633.063.451	1.112.381.676	1.112,4	8,8%
Conti d'ordine	1.050.673.785	714.668.726	336.005.059	336,0	47,0%
PASSIVITA'					
Fondi per rischi ed oneri	793.567.605	615.587.901	177.979.704	178,0	28,9%
Fondo trattamento fine rapporto	3.038.207	3.249.794	-211.587	-0,2	-6,5%
Debiti	59.131.936	64.150.664	-5.018.728	-5,0	-7,8%
Fondi ammortamento	53.911.632	52.090.552	1.821.080	1,8	3,5%
Ratei e risconti passivi	3.800.756	3.772.283	28.473	0,0	0,8%
Totale passività	913.450.136	738.851.194	174.598.942	174,6	23,6%
Patrimonio netto	12.831.994.991	11.894.212.257	937.782.734	937,8	7,9%
Riserva legale	4.308.404.000	4.101.009.000	207.395.000	207,4	5,1%
Altre riserve	544.705.235	544.705.235	0	0,0	0,0%
Avanzi portati a nuovo	7.041.103.021	6.513.816.386	527.286.635	527,3	8,1%
Avanzo di esercizio	937.782.743	734.681.634	203.101.109	203,1	27,6%
Riserva da arrotondamento	- 8	2	-10	0,0	-500,0%
Totale a pareggio	13.745.445.127	12.633.063.451	1.112.381.676	1.112,4	8,8%
Conti d'ordine	1.050.673.785	714.668.726	336.005.059	336,0	47,0%

Di seguito si riepilogano le principali poste del bilancio di esercizio, in relazione alle sezioni dello Stato patrimoniale, opportunamente organizzate e commentate in funzione della rilevanza rispetto ai principali risultati della gestione.

ATTIVITA'		
	2019	2018
immobilizz. materiali e immateriali nette	24.013	23.763
immobilizzazioni finanziarie nette	5.216.242	5.060.114
<i>di cui: partecipazioni</i>	733.007	652.213
<i>crediti</i>	188.912	291.118
<i>titoli di Stato</i>	1.668.591	1.916.608
<i>altri titoli</i>	2.625.732	2.200.175
attivo circolante netto	8.068.685	7.114.977
<i>di cui: crediti</i>	1.254.077	1.086.715
<i>titoli</i>	6.091.595	5.240.457
<i>liquidità</i>	723.013	787.805
ratei e risconti attivi	22.917	24.323
TOTALE ATTIVITA'	13.331.857	12.223.177

PASSIVITA'		
	2019	2018
patrimonio netto	12.831.995	11.894.212
<i>di cui avanzo dell'esercizio</i>	937.783	734.682
fondo rischi ed oneri diversi	433.891	257.792
trattamento fine rapporto	3.038	3.250
debiti	59.132	64.151
ratei e risconti passivi	3.801	3.772
TOTALE PASSIVITA'	13.331.857	12.223.177

I crediti verso gli iscritti ed i concessionari risultano così esposti in bilancio (in mgl di euro):

	2018	2019
Crediti immobilizzati	472.992	472.915
<i>verso iscritti</i>	545	536
<i>verso concessionari</i>	472.447	472.379
Fondo svalutazione	(-191.705)	(-293.309)
Crediti del circolante	1.109.334	1.271.733
<i>verso iscritti</i>	980.953	1.013.730
<i>verso concessionari</i>	128.381	258.003
Fondo svalutazione	(-42.082)	(-41.995)
TOTALE netto	1.348.539	1.409.344

E veniamo ora al confronto con le previsioni del bilancio tecnico al 31.12.2017:

Confronto fra Bilancio di esercizio e Bilancio Tecnico (in mln) - Anno 2019

	Bilancio Tecnico al 31/12/2017	Valori di Bilancio	Differenza percentuale
	(A)	(B)	(B-A)/A
Oneri pensionistici	856	862	0,7%
Entrate contributive ⁽¹⁾	1.780	1.735	-2,6%
Entrate patrimoniali ⁽²⁾	339	375	10,6%
Avanzo di esercizio	1.158	938	-19,0%
Patrimonio netto	13.277	12.832	-3,4%

(1) Non include sanatoria e condoni e contributi di maternità

(2) Non include gli interessi e le spese bancarie non mobiliari e gli interessi su presiti ai dipendenti, mentre include i canoni di locazione

Concludiamo con il **Funding ratio**.

Il FR misura il grado di capitalizzazione del sistema previdenziale rapportando il valore attuale di mercato del patrimonio al valore attuale delle passività maturate.

Il Funding ratio è calcolato da Prometeia, in qualità di risk advisory, applicando ipotesi più propriamente finanziarie; esso risulta pari al 25,8%

ed esprime una diminuzione dello 0,5% rispetto all'anno precedente (26,3%).

Se non ora quando una riforma di sistema?

Quante parcelle sono state emesse da marzo ad oggi? Pochissime.

Quando riapriranno a pieno regime i tribunali? Non prima dello autunno.

Come riprenderà l'attività dei servizi legali in una società impaurita e impoverita?

Il bilancio del 2020 sarà un disastro e per il futuro nessuna certezza, solo flebili speranze.

Ricordo che Cassa Forense, considerata la situazione eccezionale in essere, ha così deliberato:

Il termine per il pagamento dei contributi in autoliquidazione connessi al Modello 5 è differito al 31.12.2020.

I contributi dovuti in autoliquidazione potranno essere corrisposti:

a) in un'unica soluzione entro il 31.12.2020 a mezzo MaV;

b) in due rate annuali di pari importo con scadenza 31/03/2021 e 31/03/2022, a mezzo MaV, maggiorate dell'interesse dell'1,5%, su base annua;

In base al bilancio di previsione 2020, pure pubblicato qualche giorno fa anche se in ritardo, i ricavi per contributi 2020 sono pari a 1.678,6 milioni di euro e quindi è presumibile che nel 2020, con le facilitazioni di cui sopra, incasserà molto meno del previsto a fronte di costi per prestazioni stimati in 997,7 milioni di euro e quindi la previsione di un avanzo di gestione di 913 milioni è un'illusione ottica.

Non sfuggirà, a chi vorrà leggere i documenti ufficiali, che per il 2020 è previsto un incremento di circa il 5% della spesa per rimborsi spese e gettoni di presenza.

L'aumento non sembra in linea con le raccomandazioni dei Ministeri Vigilanti e la giustificazione che ne viene fornita nella relazione degli amministratori, ossia la presumibile intensificazione delle riunioni, merita di essere spiegata con la motivata e puntuale individuazione di interventi effettivamente decisivi per la programmazione della Fondazione e realmente necessari per il suo corretto funzionamento. Oltre a ciò il Collegio sindacale suggerisce di rivedere la scelta dell'indicizzazione dei gettoni di presenza e delle indennità di carica, che appare inopportuna in rapporto alle esigenze di ridimensionamento della spesa non strategica e di continuare a valutare sistemi di contrazione/razionalizzazione dei costi di trasferta e di soggiorno.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 25 GIUGNO 2020

Prevedo un autunno caldissimo

di Paolo Rosa - Avvocato

La Corte Costituzionale ha comunicato che in tema di invalidi civili totali, la legge non assicura “i mezzi necessari per vivere”. I 285,66 euro mensili, previsti dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce agli inabili.

Lo ha stabilito la Corte costituzionale nella camera di consiglio svoltasi il 23 giugno 2020, esaminando una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Corte d’appello di Torino. In attesa del deposito della sentenza, previsto nelle prossime settimane, l’Ufficio stampa della Corte fa sapere quanto segue.

«Il caso che ha dato origine alla presente decisione riguarda una persona affetta da tetraplegia spastica neonatale, incapace di svolgere i più elementari atti quotidiani della vita e di comunicare con l’esterno.

La Corte ha ritenuto che un assegno mensile di soli 285,66 euro sia manifestamente inadeguato a garantire a persone totalmente inabili al lavoro i “mezzi necessari per vivere” e perciò violi il diritto riconosciuto dall’articolo 38 della Costituzione, secondo cui “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all’assistenza sociale”.

È stato quindi affermato che il cosiddetto “incremento al milione” (pari a 516,46 euro) da tempo riconosciuto, per vari trattamenti pensionistici, dall’articolo 38 della legge n. 448 del 2011, debba essere assicurato agli invalidi civili totali, di cui parla l’articolo 12, primo comma, della legge 118 del 1971, senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età, attualmente previsto dalla legge. Conseguentemente, questo incremento dovrà d’ora in poi essere erogato a tutti gli invalidi civili totali che abbiano compiuto i 18 anni e che non godano, in particolare, di redditi su base annua pari o superiori a 6.713,98 euro.

La Corte ha stabilito che la propria pronuncia non avrà effetto retroattivo e dovrà applicarsi soltanto per il futuro, a partire dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale.

Resta ferma la possibilità per il legislatore di rimodulare la disciplina delle misure assistenziali vigenti, purché idonee a garantire agli invalidi civili totali l'effettività dei diritti loro riconosciuti dalla Costituzione».

Ieri si è tenuto anche il funerale della giustizia e l'immagine della manifestazione in Roma non abbisogna di ulteriori commenti nel senso che o i 245 mila avvocati sono disinteressati al tema o non si riconoscono più nelle rappresentanze.



Del resto la partecipazione dei cittadini alla politica, certificata dall'ISTAT, è la seguente:



La fase che stiamo attraversando è di una severità tale che l'espansione dei bilanci pubblici appare un'indiscutibile necessità.

Per molti aspetti, la sostenibilità prospettica delle finanze pubbliche di molti paesi riposa oggi proprio sulla capacità di espandere, in modo appropriato, il debito.

Ma la possibilità di accrescere il rapporto debito / PIL è oggi tanto maggiore quanto più credibile è la volontà di volerlo utilizzare per superare la fragilità in termini di servizi pubblici, formazione, infrastrutture e ricerca, dimostrando, soprattutto in questo modo, la determinazione di volerlo collocare, dopo la temporanea e inevitabile fase espansiva, su un sentiero di lento ma continuo rientro (Corte dei Conti, Sezioni Riunite in sede di controllo 2019).

Il Procuratore Generale della Corte dei Conti ha poi evidenziato che i risultati per reddito di cittadinanza e Quota 100 sono rimasti al di sotto degli obiettivi.

Per quanto riguarda il reddito di cittadinanza, dai dati degli uffici di controllo, risultano essere state accolte circa 2 milioni di domande, a fronte di quasi 2,4 milioni di richieste, delle quali soltanto il 2% ha poi dato luogo a un rapporto di lavoro tramite i centri per l'impiego.

Per quanto riguarda Quota 100, delle istanze accolte circa il 49% riguarda soggetti con oltre 41 anni di contribuzione, a fronte di un'anzianità lavorativa media di 40 anni.

Appare non più rinviabile un intervento in materia fiscale che riduca, per quanto possibile, le aliquote sui redditi dei dipendenti ed anche dei pensionati che, pur essendo fuori dal circuito produttivo, frequentemente sostengono le generazioni più giovani, oltreché le imposizioni gravanti sulle imprese alle quali sono affidate le concrete speranze di un rilancio del Paese.

Come diceva il grande Gino Bartali: *"L'è tutto sbagliato, l'è tutto da rifare"*.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 26 GIUGNO 2020

Dai numeri alla riforma

di Paolo Rosa - Avvocato

Dall'esame combinato del consuntivo 2019 e del preventivo 2020 di Cassa Forense si possono evidenziare questi numeri: il patrimonio di Cassa Forense è pari a 13,7 miliardi ma il debito latente, e cioè il valore delle prestazioni pensionistiche maturate, è pari a 53 miliardi con il funding ratio che diminuisce dal 26,3% al 25,8%...

- gli avvocati in totale sono 244.952 di cui 13.529 pensionati attivi;
- gli avvocati tenuti a versare contributi soggettivi in sede di Mod. 5/2019 sono stati circa 130 mila rispetto al totale;
- per quasi la metà degli iscritti Cassa gli obblighi contributivi, con riferimento al contributo soggettivo, si esauriscono con il versamento del solo contributo minimo;
- gli iscritti tenuti a pagare per intero il contributo minimo sono circa 142 mila oltre 106 mila che hanno fruito delle agevolazioni di cui al regolamento ex art. 21;
- vi è un profondo squilibrio sia nel numero che nella quantità di reddito tra gli avvocati del Sud e gli avvocati del Nord.

Sulla base di questi numeri non è più rinviabile una profonda riforma di sistema che, a mio giudizio, dovrà muoversi secondo le seguenti direttrici di marcia:

- abolizione del contributo soggettivo minimo;
- riparametrazione dei ricavi per contributi stimati per il 2020 in 1.678,6 milioni di euro secondo criteri di proporzionalità al reddito e con aliquote progressive secondo scaglioni;
- contenimento della spesa previdenziale: l'importo medio per il calcolo della pensione di vecchiaia, da regolamento, viene moltiplicato per ciascun anno di effettiva iscrizione e contribuzione, per un coefficiente del 1,40.

A decorrere dal 2021 il CdA deve provvedere alla rideterminazione del coefficiente adeguandolo alla variazione intervenuta della speranza di vita della popolazione attiva degli iscritti. Si potrebbe anche rivedere il famoso, per la storia, emendamento Lolli che consente il pensionamento anticipato senza riduzioni per chi abbia 65 anni di età e almeno 40 anni di effettiva iscrizione e contribuzione.

Personalmente non vedo alternative perché il timing non è quello giusto per pensare ad aumenti della contribuzione.

Si dovrà tener conto di alcuni principi fissati recentemente dalla Corte Costituzionale e che qui ripropongo:

«La tendenza a perpetuare il deficit strutturale nel tempo, attraverso uno stillicidio normativo di rinvii, finisce per paralizzare qualsiasi ragionevole progetto di risanamento, in tal modo entrando in collisione sia con il principio di equità intragenerazionale che intergenerazionale.

Quanto al primo, è stata già sottolineata da questa Corte la pericolosità dell'impatto macroeconomico di misure che determinano uno squilibrio nei conti della finanza pubblica allargata e la conseguente necessità di manovre finanziarie restrittive che possono gravare più pesantemente sulle fasce deboli della popolazione (sentenza n. 10 del 2015). Ciò senza contare che il succedersi di norme che diluiscono nel tempo obbligazioni passive e risanamento sospingono inevitabilmente le scelte degli amministratori verso politiche di "corto respiro", del tutto subordinate alle contingenti disponibilità di cassa.

L'equità intergenerazionale comporta, altresì, la necessità di non gravare in modo sproporzionato sulle opportunità di crescita delle generazioni future, garantendo loro risorse sufficienti per un equilibrato sviluppo. È evidente che, nel caso della norma in esame, l'indebitamento e il deficit strutturale operano simbioticamente a favore di un pernicioso allargamento della spesa corrente. E, d'altronde, la regola aurea contenuta nell'art. 119, sesto comma, Cost. dimostra come l'indebitamento debba essere finalizzato e riservato unicamente agli investimenti in modo da determinare un tendenziale equilibrio tra la dimensione dei suoi costi e i benefici recati nel tempo alle collettività amministrate» (Corte Costituzionale n. 18/2019).

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 30 GIUGNO 2020

Lo storytelling dei vitalizi per nascondere l'ignoranza previdenziale

di Paolo Rosa - Avvocato

Dopo la decisione del giudice speciale del Senato sui vitalizi, si è scatenata la polemica da parte delle forze politiche per nascondere l'ignoranza previdenziale.

Sulla questione, a distanza di due anni dalla sentenza n. 262 del 2017 della Corte Costituzionale, sono intervenute le ordinanze 05 maggio – 08 luglio 2019 n. 18265 e 18266 delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, pronunciate in sede di regolamento di giurisdizione affermando: che i titolari di vitalizio parlamentare non sono terzi – rispetto all'istituzione cui appartengono – e che, pertanto, i loro ricorsi rifluiscono in autodichia e che, in base all'art. 69 Costituzione, i membri del Parlamento ricevono un'indennità stabilita dalla legge che deve essere considerata come una delle garanzie dell'effettività dei collegati principi della libertà di scelta dei propri rappresentanti da parte degli elettori e dell'accesso dei cittadini alle cariche elettive in condizioni di uguaglianza e del libero esercizio delle funzioni dei parlamentari senza vincolo di mandato (artt. 48 – 51 – 67 Cost.); che dal suddetto collegamento tra indennità parlamentare e assegno vitalizio si desume che così come l'assenza di emolumento disincentiverebbe l'accesso al mandato parlamentare o il suo pieno e libero svolgimento, rispetto all'esercizio di altra attività lavorativa remunerativa; allo stesso modo l'assenza di un riconoscimento economico per il periodo successivo alla cessazione del mandato parlamentare varrebbe quale disincentivo, rispetto al trattamento previdenziale ottenibile per un'attività lavorativa che fosse stata intrapresa per il medesimo lasso temporale; che, pertanto, se il cd. vitalizio rappresenta la proiezione economica dell'indennità parlamentare per la parentesi di vita successiva allo svolgimento del mandato – sebbene esso non trovi specifica menzione nella costituzione, a differenza dell'indennità prevista nell'art. 69 Cost. – **può dirsi che la sua**

corresponsione sia sorretta dalla medesima ratio di sterilizzazione degli impedimenti economici all'accesso alle cariche di rappresentanza democratica del paese e di garanzia dell'attribuzione ai parlamentari, rappresentanti del popolo sovrano, di un trattamento economico adeguato ad assicurarne l'indipendenza, come del resto accade in tutti gli ordinamenti ispirati alla concezione democratica dello Stato.

Se, dunque, con le ordinanze citate la Suprema Corte di Cassazione ha sostanzialmente riconosciuto la natura giuridica di pensione dell'assegno vitalizio percepito dagli ex parlamentari, ne consegue che ogni intervento riduttivo deve essere in linea con i paletti fissati dalla Corte Costituzionale nelle sue numerose pronunce.

Riprendo un mio articolo del 01.09.2017:

«In previdenza i diritti quesiti non esistono, esistono solo aspettative di diritto più o meno legittime.

Ci attende un autunno caldissimo anche sul versante previdenziale. È bene allora sgombrare il campo da troppi equivoci che si diffondono sul tema dei diritti quesiti. In mancanza di una definizione normativa di "diritto quesito", appare necessario fare ricorso ai principi generali dell'ordinamento e all'elaborazione giurisprudenziale in materia.

Irretroattività delle leggi. Sotto il primo profilo, rileva in particolare, il principio dell'irretroattività delle leggi, sancito a chiare lettere dall'art. 11 delle pre-leggi.

Si legge, infatti, che «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».

Tale principio, evidentemente ispirato all'esigenza superiore della certezza del diritto, esclude (in linea generale) che una norma giuridica possa applicarsi ad atti, fatti, eventi o situazioni verificatesi prima della sua entrata in vigore, per i quali si suole parlare di "diritti quesiti".

In verità, poiché il principio dell'irretroattività delle leggi, pur costituendo un fondamentale valore di civiltà e principio generale dell'ordinamento, non è stato elevato a dignità costituzionale (se si accentua la previsione dell'art. 25 Cost. limitatamente all'irretroattività della legge penale incriminatrice), può in teoria essere derogato.

Il legislatore, infatti, fermo restando il predetto limite dell'irretroattività della legge penale, può emanare norme con efficacia retroattiva «a condizione che la retroattività trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza e non si ponga in contrasto con altri valori e interessi costituzionalmente prodotti» (Corte Costituzionale, sentenza n. 263/02; 136/01; 374/00 e 229/99).

La teoria del "fatto compiuto". In pratica, dunque, è sempre risultato problematico individuare diritti effettivamente quesiti per via delle numerose eccezioni previste da legislazioni più o meno transitorie.

Proprio a causa dell'indeterminatezza della nozione, che ha trovato affermazione la diversa teoria del "fatto compiuto" (*facta praeterita*), in virtù della quale le nuove norme non estendono la loro efficacia ai fatti compiuti sotto il vigore della legge precedente, benché dei fatti stessi siano pendenti gli effetti.

In altre parole, se può ragionevolmente affermarsi che una nuova disposizione non può trovare applicazione nei riguardi di rapporti giuridici che hanno esaurito i propri effetti, altrettanto non può dirsi con riferimento ai rapporti di durata (Cassazione, sez. lavoro, sentenza n. 19351/07 laddove si afferma che «l'unico limite in materia è dato dall'intangibilità di quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, quale corrispettivo di una prestazione già resa o di una fase del rapporto già esaurita. Ne consegue – aggiunge la Suprema Corte – che la tematica dei diritti quesiti attiene unicamente a queste ultime posizioni»).

Il diritto pensionistico. È consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto pensionistico diventa "quesito", nella accezione e con i limiti sopra detti, solo nel momento in cui l'interessato perfeziona il diritto alla pensione, maturando i requisiti necessari per essere collocato a riposo. Ciò determina il nascere di un vero e proprio diritto soggettivo con applicazione del conseguente trattamento di quiescenza secondo le norme in vigore in detto momento. Precedentemente l'interessato può vantare solo un'aspettativa ad un determinato trattamento di quiescenza e non può dolersi di eventuali modifiche *in peius* delle disposizioni previdenziali incidenti anche sul proprio trattamento, ma solo il rispetto del principio del *pro rata temporis*!

Il problema dunque è capire fino a che punto la legge possa disporre per il passato, specie laddove venga a impattare sull'erogazione di prestazioni per le quali vengano in rilievo «altri valori e interessi costituzionalmente protetti», come nel caso della corresponsione della retribuzione o, per quanto qui rileva, delle prestazioni previdenziali (*I limiti costituzionali alla revisione delle pensioni: le prospettive per il futuro*, di Antonella Valeriani in Working Paper ADAPT, 19 marzo 2014, n. 152).

Dire quindi che il trattamento pensionistico è ormai maturato e che nessuno lo può più toccare, semplicemente è un non senso a livello sistematico.

Le argomentazioni utilizzate dalla giurisprudenza costituzionale a favore dei diritti acquisiti si basano principalmente sull'art. 36 Cost. e sull'art. 38

Cost. che enuncia il principio di adeguatezza dei mezzi di sostentamento in caso di vecchiaia.

Le pensioni vengono dalla giurisprudenza equiparate a tutti gli effetti a un reddito differito dove lo Stato non potrebbe, tendenzialmente, ridurre successivamente l'entità delle pensioni senza violare il principio di ragionevolezza, di affidamento e di adeguatezza del trattamento.

A questo punto bisogna però fare una distinzione assolutamente fondamentale tra le prestazioni pensionistiche che sono state finanziate dal montante contributivo versato e quelle che sono risultate più generose rispetto alla contribuzione versata.

Le prime sono le uniche effettivamente intangibili mentre tutte le altre, per la parte non finanziata dalla contribuzione versata possono essere ridotte a equità di fronte all'insostenibilità finanziaria del sistema previdenziale e in un contesto di risorse limitate.

La recente sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale ha ribadito la correttezza di questa impostazione.

Ed infatti la Corte Costituzionale ha dichiarato non fondata le questioni di legittimità costituzionale prospettate in relazione a diversi parametri costituzionali sottolineando che la disciplina del tetto massimo di € 240.000,00 annui si iscrive in un contesto di risorse limitate, che devono essere ripartite in maniera congrua e trasparente.

Il limite delle risorse disponibili, scrive la Corte, vincola il legislatore a scelte preordinate a bilanciare molteplici valori di rango costituzionale, tra i quali spiccano non solo il diritto dei funzionari a una retribuzione proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro svolto e a un'adeguata tutela previdenziale, ma anche la solidarietà tra le diverse generazioni che interagiscono nel mercato del lavoro, in una prospettiva volta a garantire un equo ed effettivo accesso alle opportunità di occupazione che si presentano.

In questo contesto il legislatore gode di un'ampia discrezionalità nel bilanciare i diversi valori coinvolti, purché la disciplina non sia manifestamente irragionevole.

Ma quali sono i criteri per determinare se una disciplina sia o meno manifestamente irragionevole?

Anzitutto occorre valutare quali siano le finalità perseguite.

Non è irragionevole che, in presenza di risorse limitate, il legislatore ponga in essere misure di contenimento e di complessiva razionalizzazione della spesa pubblica.

In secondo luogo l'intervento del legislatore non può essere discriminatorio nel senso che gli interventi debbono avere una valenza generale, per esempio, per l'intero comparto pubblico.

La lezione che si ricava dalla sentenza n. 124/17 della Corte Costituzionale è che i trattamenti retributivi e quelli previdenziali, così come qualsiasi altra prestazione attribuita nell'ambito di un rapporto di durata, com'è tipicamente quello previdenziale, ben possono essere oggetto di una rivalutazione ponderata degli effetti di lungo periodo che prevalgono su altri interessi generali.

In un quadro di politiche economiche e sociali in perenne evoluzione, spetta quindi al legislatore elaborare soluzioni diverse e modulare le posizioni di vantaggio anche in rapporto alle mutevoli esigenze di riassetto complessivo della spesa e di riqualificazione delle risorse in favore delle nuove generazioni.

Unico limite all'intervento riduttivo del legislatore è dato dalle sole prestazioni pensionistiche interamente finanziate dal montante contributivo versato.»

In buona sostanza, si può intervenire retroattivamente anche sui vitalizi ma nel rispetto dei principi fissati dalla Corte Costituzionale.

Se il legislatore trasmoda, come nel caso di specie, è inutile lamentarsi se non della propria ignoranza previdenziale.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 03 LUGLIO 2020

Siamo di nuovo sull'orlo del baratro

di Paolo Rosa - Avvocato

Gli Stati generali non ci hanno dato il programma per rispondere alle raccomandazioni del Consiglio europeo.

Tali raccomandazioni sono: raccomanda che l'Italia adotti provvedimenti nel 2020 e nel 2021 al fine di:

1. attuare, in linea con la clausola di salvaguardia generale, tutte le misure necessarie per affrontare efficacemente la pandemia e sostenere l'economia e la successiva ripresa; quando le condizioni economiche lo consentano, perseguire politiche di bilancio volte a conseguire posizioni di bilancio a medio termine prudenti e ad assicurare la sostenibilità del debito, incrementando nel contempo gli investimenti; rafforzare la resilienza e la capacità del sistema sanitario per quanto riguarda gli operatori sanitari, i prodotti medici essenziali e le infrastrutture; migliorare il coordinamento tra autorità nazionali e regionali;
2. fornire redditi sostitutivi e un accesso al sistema di protezione sociale adeguati, in particolare per i lavoratori atipici; attenuare l'impatto della crisi sull'occupazione, anche mediante modalità di lavoro flessibili e sostegno attivo all'occupazione; rafforzare l'apprendimento a distanza e il miglioramento delle competenze, comprese quelle digitali;
3. garantire l'effettiva attuazione delle misure volte a fornire liquidità all'economia reale, in particolare alle piccole e medie imprese, alle imprese innovative e ai lavoratori autonomi, ed evitare ritardi nei pagamenti; anticipare i progetti di investimento pubblici maturi e promuovere gli investimenti privati per favorire la ripresa economica; concentrare gli investimenti sulla transizione verde e digitale, in particolare su una produzione e un uso puliti ed efficienti dell'energia, su ricerca e innovazione, sul trasporto pubblico sostenibile, sulla gestione dei rifiuti e delle risorse idriche e su un'infrastruttura digitale rafforzata per garantire la fornitura di servizi essenziali;

4. migliorare l'efficienza del sistema giudiziario e il funzionamento della pubblica amministrazione.

Scuola e giustizia nel caos più totale.

Non ci resta che lo stellone ma lo spread è in agguato e lo spread rappresenta il sentimento dei creditori.

PROFESSIONE



PREVIDENZA | 06 LUGLIO 2020

La trasparenza all'italiana

di Paolo Rosa - Avvocato

La COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – il 24 giugno 2020 ha diffuso, sul proprio sito web, la relazione annuale sull'attività svolta nel 2019 sulla situazione dei settori di competenza che sono i fondi pensione (previdenza complementare) e le casse professionali (previdenza obbligatoria di primo pilastro).

La COVIP – secondo quanto previsto dal DM Lavoro del 5 giugno 2012 – predispone e trasmette ai Ministeri vigilanti, nella seconda metà dell'anno con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente, un referto annuale su ogni singolo ente. Il referto fornisce informazioni dettagliate sulla composizione delle attività detenute, sulle modalità di definizione della politica d'investimento e sui relativi criteri di attuazione, sull'articolazione del processo di impiego delle risorse e sul sistema di controllo della gestione finanziaria. Le informazioni sulle attività detenute sono acquisite dalla COVIP a valori sia contabili sia di mercato, mediante schemi di rilevazione, preventivamente sottoposti ai Ministeri vigilanti, come richiesto dalla normativa vigente.

Questi referti annuali vengono trasmessi ai Ministeri vigilanti ma non vengono pubblicati a disposizione di tutti gli iscritti e in particolare degli iscritti delle Casse professionali, obbligati per legge.

Che senso ha questa attività di vigilanza se non viene resa pubblica?
È la vigilanza all'italiana.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 10 LUGLIO 2020

I numeri per le vacanze su cui riflettere

di Paolo Rosa - Avvocato

Giovanna Biancofiore, ottimo attuario interno di Cassa Forense, sull'ultimo numero di Previdenza Forense ha pubblicato i numeri dell'avvocatura italiana (pag. 20 e seguenti) che vi invito a leggere durante le vacanze.

Alcune anticipazioni per stimolarvi la curiosità:

- 19.782 iscritti NON inviano nemmeno il modello 5 restando fantasmi;
- 2024 iscritti hanno reddito inferiore a zero;
- 13.557 iscritti dichiarano un reddito pari a zero;
- 58.105 iscritti dichiarano un reddito da 1 a 10.300 euro allo anno;
- 44.851 un reddito tra 10.300 e 19.414;
- 63.719 un reddito tra 19.414 e 48.950

TOTALE 202.038 SU 244.952 ISCRITTI

Tetto pensionabile al 2018 pari a 98.050

Solo 17.634 iscritti dichiarano un reddito superiore al tetto pensionabile i quali però producono quasi il 50 per cento del totale della ricchezza pari a 4273 milioni di euro su un totale di 8888 milioni di euro.

Rapporto medio tra contributi versati e pensione percepita 1 a 4 nel senso che, mediamente versi 1 e prendi 4.

Alla data del 31.12.2018 erano in corso circa 30 mila pensioni con un importo annuo medio di 28.015 euro. Questi numeri mi portano ad una riflessione che ho già lanciato sulla mia pagina di facebook:

La crisi economica-sociale è in gran parte determinata dalla vetustà degli strumenti giuridici che regolano la società, tutti sorti in un contesto di società industriale avanzata e la cui utilizzazione finisce con l'accentuare i problemi, anziché risolverli.

È urgente pensare a una progressiva riduzione degli oneri previdenziali che pesano sulle aziende in ragione del numero dei dipendenti; tali oneri vanno posti a carico delle imprese più redditizie.

Nell'analisi della crisi sociale occorre un ripensamento sul finanziamento della previdenza sociale, che deve tenere conto dei processi di automazione:

non appare più equo che siano le imprese con molti dipendenti, sovente le meno redditizie, a sopportare i maggiori oneri contributivi.

Un ripensamento va fatto anche con riferimento all'istituto pensionistico, troppo ancorato alla personale storia retributiva e che non può assicurare risultati adeguati alle future esigenze dei lavoratori precari. Va riscoperta la funzione assistenziale dell'istituto pensionistico e il suo possibile sganciamento dal dato contributivo".

Da molte lune vado scrivendo che l'impianto della previdenza forense deve essere cambiato per renderlo INCLUSIVO e non ESCLUSIVO.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 17 LUGLIO 2020

Il telepass e le pensioni dei professionisti

di Paolo Rosa - Avvocato

Autostrade, un “tesoro” di 49 miliardi per le quattro Casse di previdenza coinvolte.

Così il fondo di Vitaliano D’Angerio del 9 giugno 2020:

«49 miliardi di euro di patrimonio e quasi 900 mila iscritti attivi. Questi sono i numeri delle quattro Casse di previdenza che potrebbero essere coinvolte nell’affare Autostrade come riportato da Il Sole 24 Ore.

Enpam (medici e dentisti), Inarcassa (ingegneri e architetti), Cassa Forense (avvocati) e Cassa Geometri potrebbero iniettare nuova liquidità in ASPI.

Le quattro Casse sono presenti nell’azionariato di F2i SGR SpA, regista dell’operazione per rilevare il controllo di Autostrade per l’Italia».

Ora bisogna dire che i Presidenti di Enpam, Cassa Forense e l’ex Direttore Generale di Inarcassa siedono addirittura nel CdA di F2i SGR SpA con poteri gestori.

L’Istituto Bruno Leoni ha pubblicato un editoriale che io riporto integralmente perché lo condivido:

«Contro il peronismo autostradale

L'uomo è soggetto alle leggi, o le leggi sono soggette agli uomini?

La differenza tra un paese moderno e uno feudale è che, nell'uno, l'uomo è soggetto alle leggi, mentre nell'altro le leggi sono soggette agli uomini.

In Italia, troppo spesso stiamo scivolando verso questo secondo modello: lo si vede in modo drammaticamente nella vicenda Autostrade.

Intendiamoci: le responsabile di Autostrade per l'Italia in merito alla tragedia del Ponte Morandi, oltre che della paralisi del sistema ligure, sono tutte da accertare. Se il Governo ritiene (o riterrà) che Aspi sia venuta meno ai suoi obblighi, fa bene a procedere con tutti gli strumenti che la legge mette a disposizione per tutelare l'interesse pubblico: al

limite, con la revoca della concessione. Sarà poi un giudice, a fronte dell'eventuale ricorso, a dire se c'erano i presupposti. Tutto questo è possibile perché esistono delle norme (inclusa la Costituzione) e degli atti giuridici (per esempio, la revoca della concessione).

Invece nel nostro paese sta succedendo qualcosa di completamente diverso. Il presidente del consiglio, intervistato dal Fatto Quotidiano, ha fatto pienamente sue le posizioni più estremistiche: non ha attaccato Aspi per la sua inadeguatezza, e neppure Atlantia in quanto azionista di controllo, ma la famiglia Benetton, in quanto principale azionista di Atlantia. "I Benetton - ha dichiarato - non hanno ancora capito che questo governo non accetterà di sacrificare il bene pubblico sull'altare dei loro interessi privati". Queste parole, seppure con toni diversi, hanno trovato sponda nelle prese di posizione del Movimento 5 stelle, del Partito democratico e, in modo appena più sfumato, di Italia Viva.

In sostanza, il governo non si sta muovendo nell'ottica di ripristinare una condizione di giustizia o, al limite, di chiedere ad Aspi di risarcire gli italiani per la sua incuria. In caso contrario, avrebbe preso sul serio la lettera con cui la stessa Aspi si impegnava ad accettare tutte le richieste dell'esecutivo in tema di tariffe, investimenti e sicurezza (cioè tutti gli aspetti con rilevanza pubblica).

Al governo interessa eliminare (o diluire) la presenza dei Benetton nell'azionariato di Atlantia e prendere, attraverso Cdp, il controllo di una società che, peraltro, non è attiva solo in Italia ma anche in molti altri paesi europei ed extraeuropei. L'interesse degli italiani non dipende da chi controlla Aspi, ma da come opera. Focalizzando l'intera sua azione in un maldestro tentativo di esproprio, il governo sta dando una lezione di peronismo».

Risultato il tracollo in borsa di Atlantia con danni enormi per gli azionisti, dei quali solo circa il 30% è intestato ai Benetton.

A mio giudizio, la provvista costituita da contribuzione previdenziale obbligatoria, pur nel totale silenzio degli iscritti, è incompatibile con operazioni di questo genere che potrebbero portare grandi vantaggi ma anche esporre al rischio di perdere l'intero capitale investito.

È vero che dopo circa 10 anni manca ancora per le Casse di previdenza il regolamento investimenti ma questo non significa far venire meno la diligenza del buon padre di famiglia che deve guidare gli investimenti stessi perché la mission delle Casse di previdenza è quella di garantire previdenza e assistenza ai propri iscritti, **obbligati per legge a esserlo.**

È di oggi il comunicato della Presidenza del Consiglio che riporto integralmente:

«Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Paola De Micheli ha svolto un’informativa sullo stato di definizione della procedura di grave inadempimento nei confronti di Autostrade per l’Italia S.p.a. (ASPI), nella quale sono state esposte le possibili alternative sulla definizione della vicenda.

Durante la riunione, sono state trasmesse da parte di ASPI due nuove proposte transattive, riguardanti, rispettivamente, un nuovo assetto societario di ASPI e nuovi contenuti per la definizione transattiva della controversia. Considerato il loro contenuto, il Consiglio dei Ministri ha ritenuto di avviare l’iter previsto dalla legge per la formale definizione della transazione, fermo restando che la rinuncia alla revoca potrà avvenire solo in caso di completamento dell’accordo transattivo.

La proposta prevede specifici punti qualificanti riguardo alla transazione e al futuro assetto societario del concessionario.

Punti relativi alla transazione

- Misure compensative ad esclusivo carico di ASPI per il complessivo importo di 3,4 miliardi di euro;
- riscrittura delle clausole della convenzione al fine di adeguarle all’articolo 35 del decreto-legge “Milleproroghe” (decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162);
- rafforzamento del sistema dei controlli a carico del concessionario;
- aumento delle sanzioni anche in caso di lievi violazioni da parte del concessionario;
- rinuncia a tutti i giudizi promossi in relazione alle attività di ricostruzione del ponte Morandi, al sistema tariffario, compresi i giudizi promossi avverso le delibere dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART) e i ricorsi per contestare la legittimità dell’art. 35 del decreto-legge “Milleproroghe”;
- accettazione della disciplina tariffaria introdotta dall’ART con una significativa moderazione della dinamica tariffaria.

Punti relativi all’assetto societario del concessionario
In vista della realizzazione di un rilevantisimo piano di manutenzione e investimenti, contenuto nella stessa proposta transattiva, Atlantia S.p.a. e ASPI si sono impegnate a garantire:

- l’immediato passaggio del controllo di ASPI a un soggetto a partecipazione statale (Cassa depositi e prestiti – CDP), attraverso:
 - la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato da parte di CDP;
 - l’acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali;
 - la cessione diretta di azioni ASPI a investitori istituzionali di gradimento di CDP, con l’impegno da parte di Atlantia a non destinare in alcun modo tali risorse alla distribuzione di dividendi;

- la scissione proporzionale di Atlantia, con l'uscita di ASPI dal perimetro di Atlantia e la contestuale quotazione di ASPI in Borsa. Gli azionisti di Atlantia valuteranno la smobilizzazione delle quote di ASPI, con conseguente aumento del flottante.

In alternativa, Atlantia ha offerto la disponibilità a cedere direttamente l'intera partecipazione in ASPI, pari all'88%, a CDP e a investitori».

L'acquisto di quote partecipative da parte di investitori istituzionali allude al finanziamento da parte delle Casse di previdenza?

Oggi si sa che CDP entrerà con una quota del 33% e gli istituzionali di suo gradimento al 22%.

Tra gli istituzionali ci saranno le casse di previdenza? Speriamo di NO perché sarebbe contrario alla diligenza del buon padre di famiglia quando si maneggia contribuzione previdenziale obbligatoria.

Oggi si dice che sarebbe meno convinta alla bontà della operazione F2i.

Speriamo in bene.

Ricordo che, in assenza del decreto ministeriale per gli investimenti, le Casse si sono date un codice di autoregolamentazione in materia di investimento delle risorse per il quale «gli enti operano secondo il principio della sana e prudente gestione e perseguono l'interesse collettivo degli iscritti e dei beneficiari della prestazione pensionistica».

Poiché Aspi diventerà una public company con quotazione in borsa è bene attendere la quotazione per poi, eventualmente, decidere l'investimento.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 23 LUGLIO 2020

L'ascensore sociale dell'avvocatura italiana si è rotto

di Paolo Rosa - Avvocato

La mobilità delle condizioni economiche tra generazioni è una caratteristica fondamentale per una società.

La possibilità di conseguire un miglioramento delle condizioni di vita costituisce un potente incentivo allo sviluppo delle proprie capacità, all'innovazione, all'impegno nel lavoro; ne trae beneficio non solo il singolo individuo, ma anche l'intera collettività, che può avvantaggiarsi di una più robusta crescita dell'economia.

La mobilità intergenerazionale costituisce inoltre un elemento cruciale in termini di uguaglianza. Una società che registri possibilità di successo economico significativamente superiori in funzione delle fortune dei propri avi tende a generare scontento ed è fonte di possibili tensioni nella parte di popolazione svantaggiata. Tale circostanza costituisce inoltre un'alterazione dei principi di uguaglianza su cui si fondano le democrazie occidentali. La nostra stessa Costituzione, nell'articolo 3, ci ricorda che è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che, limitando l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Il successo economico di un individuo può infatti essere ostacolato (o favorito) dall'esistenza di fattori che sfuggono al controllo delle persone (come per esempio il sesso, il luogo di nascita, l'etnia, l'istruzione e le condizioni economiche della famiglia di origine). Occorre dunque interrogarsi sulle cause che danno origine alla disuguaglianza di opportunità e riflettere sulle politiche più appropriate per favorire la realizzazione dei singoli e una crescita più inclusiva.

Gli studi sulla persistenza nelle classi sociali e nelle condizioni occupazionali tra genitori e figli e sulla trasmissione intergenerazionale del reddito e della ricchezza forniscono elementi importanti per valutare l'uguaglianza delle opportunità di soggetti con differenti condizioni della

famiglia di origine. In Italia le analisi di questo genere hanno una consolidata tradizione (si vedano, per esempio, Barbagli e Schizzerotto, 1997; Cobalti e Schizzerotto, 1994; Fabbri e Rossi, 1997). Questi studi, pur con differenze di metodo, hanno messo in luce la scarsa mobilità della società italiana. Secondo recenti analisi comparative, l'Italia risulta tra i paesi con una forte influenza diretta delle origini familiari sul successo occupazionale dei figli (Bernardi e Ballarino, 2016; Ballarino et al., 2016). Misure di "unfair inequality" collocano l'Italia tra i paesi in cui la distribuzione del reddito si discosta maggiormente da quella che risponde a criteri di uguaglianza di opportunità e di libertà dalla povertà (Hufe et al., 2018). Un aspetto che contribuisce significativamente alla persistenza delle condizioni sociali ed economiche dei figli rispetto a quelle dei padri è l'istruzione (cfr. per esempio, Ballarino e Schizzerotto, 2011; Checchi et al., 2013; Ballarino et al., 2016). Nonostante il ruolo rilevante svolto dall'istruzione pubblica in Italia, la persistenza intergenerazionale nei livelli di istruzione continua ad essere elevata, con valori della correlazione tra gli anni di studio dei padri e quelli dei figli che si collocano attorno a 0,5. Ma l'importanza delle origini sociali sul successo occupazionale non avviene solo per il tramite dell'istruzione. Anche a parità di istruzione, chi proviene da una famiglia appartenente alle classi superiori ha una maggiore probabilità di inserirsi e mantenersi nelle posizioni elevate della struttura occupazionale (Mocetti, 2014; Ballarino et al. 2016, Mocetti et al., 2018). (Istruzione, reddito e ricchezza: la persistenza tra generazioni in Italia di Luigi Cannari e Giovanni D'Alessio in Questioni di Economia e Finanza, Banca d'Italia).

La situazione dell'avvocatura italiana è nota e i numeri sono quelli pubblicati sulla Rivista "La previdenza forense" a cura dell'attuario interno di Cassa Forense.

Quasi 100 mila avvocati hanno un reddito inferiore a € 20.000,00 annui il che significa che non vi potrà più essere né trasmissione di istruzione né tantomeno di ricchezza posto che per un laureato il costo è stato stimato di € 500.000,00 dei quali circa € 108.000,00 la spesa sostenuta dallo Stato.

L'avvocatura italiana è quindi destinata a un lungo ma inevitabile oblio che taglierà nei fatti almeno 100 mila colleghi per riportarci, come dice l'Europa, agli standard europei.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 24 LUGLIO 2020

Da contributore netto a beneficiario netto e così diventiamo un paese assistito

Il regime "imbecillocratico" (F. Bastiat 1950)

di Paolo Rosa - Avvocato

Come sempre accade, gli italiani vanno in tribuna e tifano senza informarsi.

"Tutti a festeggiare, esultare, spellarsi le mani per l'accordo raggiunto in Europa, a Bruxelles, sul Recovery Fund. In prima linea, ovviamente, Giuseppe Conte e i suoi trombettieri ma non vi è traccia del piano di ricostruzione" (Lucia Annunziata, ospite a Carta bianca nella puntata di martedì 21 luglio 2020).

Come sempre accade, gli italiani vanno in tribuna e tifano senza informarsi. Tipico esempio di quel regime imbecillocratico teorizzato da Bastiat già del 1850!

L'Italia è sempre stata un contributore netto nella UE, oggi diventa un beneficiario netto e vanno certamente bene le condizionalità poste dalla UE dato che in tanti anni la politica italiana è riuscita solo a fare riforme sul breve per catturare il consenso elettorale.

Il Consiglio Europeo il 21 luglio 2020 ha pubblicato le conclusioni adottate nella riunione del 21 luglio 2020.

È opportuno riportare l'art. 19 di pag. 6 per far capire il senso e la misura delle condizionalità imposte:

I piani per la ripresa e la resilienza sono valutati dalla Commissione entro due mesi dalla presentazione. Nella valutazione il punteggio più alto deve essere ottenuto per quanto riguarda i criteri della coerenza con le raccomandazioni specifiche per paese, nonché del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica dello Stato membro. Anche l'effettivo contributo alla transizione verde e digitale rappresenta una condizione preliminare ai fini di una valutazione positiva.

La valutazione dei piani per la ripresa e la resilienza deve essere approvata dal Consiglio, a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, mediante un atto di esecuzione che il Consiglio si adopera per adottare entro quattro settimane dalla proposta.

La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali.

La Commissione chiede il parere del comitato economico e finanziario in merito al soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali. Il comitato economico e finanziario si adopera per raggiungere un consenso.

Qualora, in via eccezionale, uno o più Stati membri ritengano che vi siano gravi scostamenti dal soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali, possono chiedere che il presidente del Consiglio europeo rinvi la questione al successivo Consiglio europeo.

La Commissione adotta una decisione sulla valutazione del soddisfacente conseguimento dei pertinenti target intermedi e finali e sull'approvazione dei pagamenti secondo la procedura d'esame.

In caso di rinvio della questione al Consiglio europeo, la Commissione non prenderà alcuna decisione relativa al soddisfacente conseguimento dei target intermedi e finali e all'approvazione dei pagamenti fino a quando il prossimo Consiglio europeo non avrà discusso la questione in maniera esaustiva. Di norma, tale processo non dovrà richiedere più di tre mesi dal momento in cui la Commissione ha chiesto il parere del comitato economico e finanziario e sarà conforme all'articolo 17 TUE e all'articolo 317 TFUE.

A Conte, obiettivamente, va riconosciuto il merito di essersi impegnato perché la Commissione Europea ottenesse il potere di contrarre, per conto dell'Unione, prestiti sui mercati dei capitali fino a 750 miliardi di euro a prezzi 2018; la nuova attività di assunzione netta di prestiti cesserà, al più tardi, alla fine del 2026. L'Unione utilizzerà i prestiti contratti sui mercati dei capitali al solo scopo di far fronte alle conseguenze della crisi Covid 19.

Alla propaganda live che vuole sussidi a fondo perduto per circa 81 miliardi, come dice giustamente l'on. Calenda, vanno detratti i 55 miliardi che l'Italia dovrà versare alla UE sino al 2026.

Non resta che attendere l'elaborazione del piano per la ripresa e la resilienza che non potrà consistere in misure di natura assistenzialista ma di riforma strutturale secondo le raccomandazioni per l'Italia.

PROFESSIONE



PROFESSIONE FORENSE | 28 LUGLIO 2020

La paura e il crollo dei consumi anche legali

di Paolo Rosa - Avvocato

Continua il calo del contenzioso civile: in dieci anni le cause si sono ridotte del 36%. Anche il 2019 ha visto confermare la tendenza alla diminuzione delle pendenze civili. Lo ha certificato in Aula al Senato il Ministro della Giustizia nella relazione annuale sull'amministrazione della giustizia.

Nel 2020 è scoppiata la pandemia, con tutto quello che sappiamo, e il contenzioso civile ha subito un vero e proprio salasso, riscontrabile nei numeri di R.G.

Causa primaria la paura.

Si legge che "la paura è un'emozione primaria ed è fondamentale per la nostra difesa e sopravvivenza: se non la provassimo, non riusciremmo a metterci in salvo dai rischi. Una limitata dose di paura è necessaria, anzi fondamentale, in questa situazione per potersi attivare senza perdere lucidità. Ad esempio, seguire le regole idonee di protezione come usare la mascherina, lavarsi bene e spesso le mani, rispettare la distanza sociale. E' bene però tenere presente che il limite fra un uso funzionale delle risorse in nostro possesso e un eccesso di allerta, con la messa in atto di comportamenti poco lucidi e controproducenti, è davvero sottile".

Intanto i Tribunali sono parzialmente chiusi e sta sopraggiungendo il periodo feriale con tutto quello che ne consegue.

Diciamo che da marzo 2020 il settore giustizia è paralizzato con gravissima ricaduta sulla redditività della professione.

Come possiamo superare questo momento di forte stress?

L'avvocato, di fronte a situazioni stressanti, attiva processi adattivi che lo impegnano nel superamento della situazione stessa, in modo da eliminarla, ridurla o tollerarla.

Se però il comparto di giustizia, dimenticato come la scuola, non avesse a ripartire dopo la sospensione feriale, anche il ricorso alla resilienza, come la capacità dell'avvocato di resistere agli urti della vita senza spezzarsi o

inclinarsi, mantenendo e potenziano le proprie risorse sul piano personale e sociale, verrà meno.

Non mi pare che le istituzioni forensi si diano un gran da fare nella giusta direzione.

AMMINISTRATIVO



PREVIDENZA FORENSE | 29 LUGLIO 2020

Le Casse di previdenza dei professionisti e i segreti di Stato

di Paolo Rosa - Avvocato

È stata pubblicata un'interessante sentenza del Consiglio di Stato, in Sede Giurisdizionale (Sezione Terza), la n. 4771/20 del 27 luglio. Il caso è di scuola. Con istanza del 25 luglio 2017 un giornalista italiano iscritto, ai fini previdenziali, all'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani (INPGI) chiedeva l'ostensione di tutti gli atti e documenti inerenti all'operazione di conferimento del patrimonio immobiliare di INPGI al Fondo INPGI Giovanni Amendola.

(Consiglio di Stato, sez. III, sentenza n. 4771/20; depositata il 27 luglio)

Questa operazione si è svolta mediante la selezione di una SGR immobiliare alla quale conferire l'incarico di costituire il Fondo e di gestire e valorizzare gli asset a esso trasferiti.

L'INPGI ha negato l'accesso ai documenti per carenza delle motivazioni addotte in merito alla sussistenza di un interesse diretto, attuale e concreto ad accedere alla documentazione richiesta non ritenendo sufficiente, a tale fine, la mera qualità di iscritto alla Cassa.

Dopo un lungo e travagliato iter, è stata pubblicata la sentenza in commento che ribadisce alcuni principi fondamentali che qui vado a evidenziare:

- l'attività di conferimento al fondo immobiliare chiuso assume un particolare rilievo, in termini di concretezza e attualità dell'interesse ad accedere agli atti;
- l'attività di gestione del patrimonio immobiliare, come il Consiglio di Stato ha già chiarito in analoghe vicende, non si può ritenere meramente privatistica, ma ha un sicuro rilievo di interesse generale ed è sottoposta al controllo della Corte dei Conti;

- la disciplina dell'**accesso agli atti amministrativi** non condiziona l'esercizio del relativo diritto alla titolarità di una posizione giuridica tutelata in modo pieno, essendo sufficiente il collegamento con una situazione giuridicamente riconosciuta anche in misura attenuata;
- l'associato quindi, in quanto titolare di un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, deve essere considerato soggetto "interessato" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera b) della legge 241/1990;
- l'operazione di conferimento immobiliare ha implicazioni sia sulla stabilità complessiva dell'Ente che sulla vendita degli immobili stessi che, come noto, deve avvenire nel rispetto delle previsioni in ordine alla dismissione del patrimonio immobiliare degli enti pubblici privatizzati, soprattutto nell'individuazione del prezzo di vendita di questi;
- la trasformazione, operata del d.lgs. n. 509/1994, ha lasciato quindi, immutato il **carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza** svolta dagli enti in esame, che conservano una **funzione strettamente correlata all'interesse pubblico**, costituendo la privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmente organizzativo, sicché anche il conferimento del patrimonio immobiliare appartenente alle Casse deve avvenire secondo le modalità stabilite dall'art. 8, comma 15, della legge n. 122 del 2020, dall'art. 2, comma 3, d.m. 10.11.2010 e dall'art. 3 della direttiva del Ministero del Lavoro del 10.02.2011;
- l'attività di gestione del patrimonio immobiliare, soggetta a controllo da parte della Corte dei Conti, rientra sicuramente nel novero di quelle attività che, per quanto funzionali all'esercizio dell'autonomia privata dell'ente, mediante la successiva dismissione del patrimonio immobiliare, assumono tuttavia un sicuro rilievo pubblicistico, per la corretta gestione dello stesso;
- in ogni caso, quando pure di attività interamente e meramente privatistica si trattasse, non si deve trascurare che anche l'attività meramente privatistica dell'ente, se finalizzata – come nel caso di specie è – al perseguimento di un pubblico interesse, è soggetta al regime dell'accesso agli atti previsto dalla legge 241/1990;
- l'oculata gestione del patrimonio immobiliare, quando pure questa attività si voglia considerare, in tutto e per tutto, meramente privatistica, rifluisce sicuramente sulla stabilità finanziaria complessiva dell'ente e quindi sussiste un sicuro interesse a conoscere degli atti che, potendo incidere fortemente sul patrimonio immobiliare dell'ente, rischiano di pregiudicare quantomeno la sua tutela previdenziale, con indubbi riflessi anche sull'aspettativa di trattamento pensionistico dell'istante.

Il caso, come dicevo più sopra, è di scuola ma dimostra ancora una volta la pervicace volontà delle Casse di previdenza dei professionisti di evitare il confronto con gli iscritti che si dovrebbe realizzare attraverso la trasparenza che avviene con la pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli atti relativi alla gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare e questo perché gli iscritti non sono dei sudditi ma i titolari della mission degli Enti di previdenza che è quella di assicurare a tutti gli iscritti previdenza e assistenza.

Sarebbe tempo e ora che i Ministeri Vigilanti imponessero, non la simbolica adozione del codice deontologico e della trasparenza ma, nei fatti, la pubblicazione sul sito istituzionale di tutte le delibere relative alla gestione del patrimonio mobiliare ed immobiliare.

PROFESSIONE



PREVIDENZA FORENSE | 31 LUGLIO 2020

E' il momento delle scelte anche nell'avvocatura italiana

di Paolo Rosa - Avvocato

Di questi tempi sui social abbondano le foto di colleghi spensierati al mare o ai monti il che confligge con la realtà dell'avvocatura italiana chiamata, per sopravvivere, a una drastica riduzione dei numeri.

In un post del 27 luglio 2020 l'avv. Salvatore Lucignano di Napoli si spinge oltre perché non vede alcun futuro per l'avvocatura di massa e per l'ordine forense.

Il futuro prossimo, scrive, può contenere al massimo 50 - 60 mila avvocati, il resto dovrà fare un altro lavoro.

Eppure nessuna istituzione forense si occupa di questa realtà che travolgerà nel breve la categoria forense.

Un tempo si scriveva: «Sono gli avvocati, difensori dei diritti nello Stato democratico, a ricordare che la globalizzazione economica non può travolgere i diritti delle persone, specie là dove essi vantano una risalente tradizione, tanto da costituire la cifra più significativa del modello storico politico dell' Occidente. Neppure la grave crisi che ha colpito l'intero globo e il nostro Paese può giustificare l'abbandono di quel modello. Anzi. Proprio quando si è voluto discostarsi da quel modello dando la prevalenza ai valori e alle categorie dell'economia si è verificato il disastro: le lacune del diritto consentite da una concezione liberista del mercato del tutto indifferente ai diritti umani e patrimoniali degli individui hanno condotto alla drammatica situazione in cui siamo costretti a vivere, una sorta di rivoluzione non dettata dalla politica, non dettata dalle rivendicazioni sociali ma voluta da chi tiene i fili del mercato finanziario. Questa matrice economico-finanziaria, dovuta agli errori degli economisti e dei poteri forti decisi a non prevenire il credit crunch ed ora indecisi sui rimedi da introdurre, ha avuto precedenti nella storia umana da cui si è

saputo uscire con il recupero dei valori di una democrazia condivisa, partecipata, verificata, fondata sul diritto e sui diritti».

È ancora così o è davvero tutto cambiato?

Dopo la sospensione agostana, ne vedremo delle belle

di Paolo Rosa - Avvocato

Nel secondo trimestre del 2020 l'ISTAT ha stimato che il Prodotto Interno Lordo (PIL), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, sia diminuito del 12,4% rispetto al trimestre precedente e del 17,3% in termini tendenziali.

Sempre l'ISTAT ci dice che l'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività registra una diminuzione dello 0,1%, su base mensile, e dello 0,3%, su base annua.

Rispetto al mese di maggio 2020, a giugno prosegue, a ritmo meno sostenuto, la diminuzione dell'occupazione e la crescita del numero di persone in cerca di lavoro, a fronte di un calo dell'inattività.

La diminuzione dell'occupazione su base mensile (- 0.2% pari a - 46.000 unità) coinvolge le donne, i dipendenti permanenti e gli under 50.

L'aumento delle persone in cerca di lavoro è consistente, riguarda soprattutto gli uomini e interessa tutte le classi di età.

Il tasso di disoccupazione risale all'8,8% e, tra i giovani, al 27,6%.

Ovviamente le cose non vanno meglio nell'avvocatura italiana se è vero, com'è vero, che più della metà degli iscritti (139.224) ha fatto ricorso al bonus dei 600 euro per i mesi di marzo e aprile 2020, erogati dallo Stato, e solo anticipati da Cassa Forense.

L'11 settembre p.v. si terrà a Roma l'udienza del merito per i nove (illegittimi) del CNF già sospesi in via cautelare.

Anche il Presidente di Cassa Forense, con mandato scaduto il 29.04.2020, si trova in una sorta di "prorogatio" perché, in forza di una delibera ignota, a suo tempo è stato differito di un anno il secondo rinnovo parziale del Consiglio di Amministrazione.

Versa altresì, a mio giudizio, in situazione di incompatibilità, ex lege 247/2012, perché componente del Consiglio di Amministrazione di F2i SGR SpA con poteri gestori come si può leggere nella governance del Fondo F2i SGR SpA dove sta scritto:

"Il comitato investimenti è deputato ad esaminare e valutare le proposte di investimento presentate dal management di F2i SGR e a formulare un parere per ciascuna proposta prima di sottoporla al Cda per approvazione".

Con le risorse del recovery plan è possibile finanziare un piano, a largo raggio, di riforma della giustizia civile.

Al 31.03.2020 (fonte Il Sole 24Ore del 03.08.2020) i procedimenti civili in corso sono 3.287.116 con una riduzione dell'arretrato, sul dato al 31.03.2020 rispetto al 2011, del 39,2%.

L'Unione delle Camere Civili ha suggerito di implementare l'ufficio del processo (una struttura di staff a supporto del giudice), introdurre incentivi per la produttività dei magistrati e sezioni stralcio per materie per smaltire l'arretrato.

OCF è CNF stanno lavorando a un progetto di riforma da presentare al Ministero per modernizzare e rendere più efficiente la giustizia.

Oggi il tempo medio stimato per definire una causa civile in Italia è di 527 giorni per il primo grado, 863 giorni per il secondo grado e 1.266 per il terzo grado per un totale di 2.656 giorni quando in Francia è di 1.223 giorni e in Spagna 1.241.

Riusciremo a passare dalla parole ai fatti?

Vedremo ...

Il deficit culturale dell'avvocatura italiana

di Paolo Rosa – Avvocato

Ci sono cose che, uscendo dallo storytelling nostrano, vanno dette almeno a Ferragosto.

La scuola italiana non educa più e la soggettività non conta proprio niente e non è pessimismo ma realismo (prof. Umberto Galimberti).

La laurea in giurisprudenza non sforna giuristi ma praticanti azzecagarbugli.

Infatti, ci sono tantissimi avvocati (250 mila) ma pochissimi giuristi.

La tuttologia va di moda così come chiedere sui social come si fa un atto!

La pratica forense, in moltissimi casi, è diventata un corso accelerato di segreteria amministrativa a buon mercato.

Sull'esame di Stato, da anni consegnato all'avvocatura, meglio stendere un velo pietoso.

A questo punto inizia l'avvenuta del Signor Bonaventura in un mondo dove lo stato di diritto "va e viene", dove la funzione nomofilattica delle Sezioni Unite della Cassazione non è più granitica, dove *«nella giurisprudenza costituzionale è, infatti, consolidato il principio in virtù del quale il giudice comune, prima di sollevare una questione di legittimità costituzionale, ha l'onere di sperimentare se della disposizione censurata possa essere offerta, nell'osservanza degli ordinari criteri ermeneutici, un'interpretazione adeguatrice, in grado di porla al riparo delle sollevate censure. Il principio, secondo la formulazione più efficace offertane dalla Corte, è che «le leggi non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali».* Dalla affermazione di una tale regola è conseguita la configurazione, divenuta *jus receptum*, dell'onere dell'interpretazione costituzionalmente orientata quale requisito di ammissibilità della questione di legittimità costituzionale». (Profili del diritto vivente nella giurisprudenza costituzionale a cura di L. Salvato, febbraio 2015).

Oggi si invoca la dignità, sia da parte della magistratura che dell'avvocatura, ma senza **cultura** non si va da alcuna parte.

La dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti fondamentali. La Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo del 1948 consacra la dignità umana nel preambolo: «Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana, e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo». Nella sentenza del 9 ottobre 2001, causa C-377/98, Regno dei Paesi Bassi/Parlamento europeo e Consiglio dell'Unione europea (Racc. 2001, pag. I-7079), ai punti 70-77 della motivazione la Corte di

giustizia ha confermato che il diritto fondamentale alla dignità umana è parte integrante del diritto dell'Unione.

Quanto è grave la crisi della magistratura?

Parlerei piuttosto di crisi del sistema giustizia: crisi della durata dei processi civili e penali, crisi dell'organizzazione giudiziaria e crisi anche della magistratura per quanto concerne le recenti vicende del Csm. La magistratura deve recuperare autorevolezza e credibilità.(Cesare Mirabelli).

«È anche tempo che all'Avvocatura italiana, che così tanti sforzi sta compiendo per resistere ai tentativi di avvilire o peggio svilire il ruolo insostituibile della difesa dei diritti, sia riconosciuta costituzionalmente la funzione riequilibratrice delle funzioni e dei poteri».(scrive il CNF al Presidente della Repubblica)

Basterebbe aprire a Ferragosto il libro di Pinocchio per capire cosa sia il regime imbecillocratico (F. Bastiat, 1850) dove la mancanza della scuola e della giustizia, nel post Covid, favorisce solo l'aumento dell'imbecillità indotta inconsapevole!
Ecco, per l'appunto, è solo un problema culturale, altro che Costituzione!